

# **Becton Dickinson Rowa Italy S.r.l.**

---

**Modello di organizzazione,  
gestione e controllo  
ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

---

Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28 novembre 2016  
1° aggiornamento con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2025

## Sommario

Glossario .....	6
1 Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.....	8
1.1 Caratteristiche e natura della responsabilità degli Enti .....	8
1.2 I reati presupposto .....	8
1.3 Criteri di imputazione della responsabilità all'Ente.....	9
1.4 Le sanzioni applicabili all'Ente.....	11
1.5 L'esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001.....	12
1.6 I reati commessi all'estero .....	13
1.7 Le linee guida di Confindustria e Assobiomedica/Confindustria Dispositivi Medici.....	13
2 La Società BECTON DICKINSON ROWA Italy (ROWA) .....	15
2.1 Attività e struttura organizzativa di ROWA .....	15
2.2 Sistema di Corporate Governance di ROWA.....	15
2.3 La politica di Gruppo .....	16
2.4 Sistema di deleghe e procure adottato dalla Società.....	16
3 Adozione del Modello da parte di ROWA.....	17
3.1 Finalità del Modello .....	17
3.2 Metodologia di predisposizione del Modello della Società.....	18
3.3 Struttura del Modello: parte generale e parte speciale .....	19
3.4 I Destinatari del Modello .....	19
3.5 Approvazione, modifiche e aggiornamento del Modello .....	20
4 L'Organismo di Vigilanza.....	20
4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza. Composizione, nomina, cause di ineleggibilità e decadenza.....	20
4.2 Funzioni e Poteri.....	22
4.3 Controlli periodici.....	23
4.4 Attività di reporting.....	24
4.5 Obblighi di informazione e flussi informativi all'Organismo di Vigilanza .....	24
4.6 <i>Whistleblowing</i> – tutela del dipendente e/o del collaboratore che segnala illeciti – art. 6, comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001.....	25
5 sistema disciplinare, SANZIONATORIO e misure in caso di mancata osservanza del modello	26
5.1 Principi generali.....	26
5.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti .....	27

5.3	Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti .....	28
5.4	Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza .....	28
5.5	Misure nei confronti degli Amministratori .....	29
5.6	Misure nei confronti di soggetti legati alla Società da rapporti contrattuali e commerciali .....	29
5.7	Misure nei confronti dei consulenti .....	29
6	diffusione del modello e formazione .....	29
6.1	Diffusione del contenuto del Modello .....	29
6.2	Formazione del personale .....	30
6.3	Informativa ai collaboratori esterni e ai partner commerciali .....	30
1	AREE A RISCHIO, CONTROLLI E SISTEMA DELLE PROCEDURE .....	32
1.1	Le aree a rischio di commissione dei reati presupposto .....	32
1.2	Funzione della Parte Speciale .....	33
1.3	I principi generali di comportamento .....	33
1.4	I principi di controllo specifici .....	34
1.5	Il sistema delle procedure.....	34
1.6	Le attività di audit.....	34
A	REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	35
A.1	I reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto). .....	36
A.2	Aree a rischio reato .....	37
A.3	Regole di comportamento e protocolli specifici .....	40
A.4	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	57
B	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI .....	58
B.1	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto) .....	58
B.2	Aree a rischio reato .....	58
B.3	Regole di comportamento e protocolli specifici .....	59
B.4	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	62
C	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA – REATI TRANSNAZIONALI - DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	63
C.1	Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto) e reati transnazionali (Legge 16 Marzo 2006, n. 146).....	63
C.2	Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.....	64
C.3	Aree a rischio reato .....	64
C.4	Regole di comportamento e protocolli specifici .....	65

C.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	69
D DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	71
D.1 Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto) e in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto).....	71
D.2 Aree a rischio reato .....	71
D.3 Regole di comportamento e protocolli specifici .....	73
D.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	74
E REATI IN MATERIA SOCIETARIA.....	75
E.1 Reati in materia societaria (art. 25-ter del Decreto) .....	75
E.2 Aree a rischio reato .....	76
E.3 Regole di comportamento e protocolli specifici .....	78
E.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	84
F DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO .....	85
F.1 Delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto) Aree a rischio reato.....	85
F.2 Aree a rischio reato.....	86
F.3 Regole di comportamento e protocolli specifici.....	86
F.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	87
G REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....	88
G.1 Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto).....	88
G.2 Aree a rischio reato .....	88
G.3 La struttura organizzativa di ROWA in materia di sicurezza.....	89
G.4 Regole di comportamento e protocolli specifici .....	90
G.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	94
H REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO .....	96
H.1 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies del decreto) .....	96
H.2 Aree a rischio reato .....	96
H.3 Regole di comportamento .....	97
H.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	100
I REATI AMBIENTALI .....	101
I.1 Reati ambientali (Art. 25-undecies del Decreto) .....	101
I.2 Aree a rischio reato .....	102

I.3 Regole di comportamento .....	103
I.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	104
L IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE .....	106
L.1 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto) .....	106
L.2 Aree a rischio reato.....	106
L.3 Regole di comportamento e protocolli specifici.....	106
L.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	107
M DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE .....	108
M.1 Delitti contro la personalità individuale (art. 25- <i>quinquies</i> del Decreto).....	108
M.2 Aree a rischio reato .....	108
M.3 Regole di comportamento e protocolli specifici .....	109
M.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	110
N REATI TRIBUTARI E REATI DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI .....	111
N.1 Reati tributari (25- <i>quinquiesdecies</i> del Decreto) e reati di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (25- <i>octies.1</i> del Decreto) .....	111
N.2 Aree a rischio reato .....	111
N.3 Regole di comportamento e protocolli specifici .....	115
N.4 Flussi informativi verso l'Organismi di Vigilanza .....	118

## GLOSSARIO

Nel presente documento si intendono per:

**Becton Dickinson Rowa Italy S.r.l. o BD Rowa o ROWA o Società:** Becton Dickinson Italia S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via Enrico Cialdini 16, iscritta al registro delle imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi, con codice fiscale, numero di iscrizione e partita IVA 02347360212.

**Becton, Dickinson and Company o Gruppo BD o Gruppo:** il Gruppo rappresentato in Italia da Becton Dickinson Italia S.p.A., Società che opera sotto la direzione e il coordinamento di Becton Dickinson Europe Holdings SAS, Francia.

**Attività sensibile:** l'attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione dei reati astrattamente applicabili alla stessa.

**Consiglio di Amministrazione o CdA:** Consiglio di Amministrazione di Becton Dickinson Rowa Italy S.r.l.

**Codice di condotta o Codice:** Codice di condotta vigente e che rappresenta l'insieme di valori, principi e linee di comportamento che ispirano l'intera operatività della Società.

**Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), D. Lgs. 81/2008.

**Decreto o D. Lgs. 231/2001:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11, Legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche ed integrazioni.

**Destinatari:** tutti i soggetti tenuti al rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

**Enti:** soggetti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, nonché enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

**Linee Guida Confindustria:** documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato successivamente nel 2004, nel 2008 e nel 2014) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto, nonché suggerimenti forniti da Confindustria Dispositivi Medici per l'ambito dei dispositivi medici.

**MedTech Europe Code of Ethical Business Practice o MedTech Code:** codice di condotta commerciale di MedTech Europe, per regolare tutti gli aspetti della relazione nel settore dell'industria della tecnologia medica con gli operatori sanitari e le organizzazioni sanitarie, per garantire che tutte le interazioni siano etiche e professionali.

**Codice Etico Confindustria Dispositivi Medici:** codice di condotta commerciale adottato da Confindustria Dispositivi Medici, per regolare tutti gli aspetti della relazione nel settore dell'industria dei dispositivi medici con gli operatori sanitari e le organizzazioni sanitarie, volto a garantire che tutte le interazioni siano etiche e professionali.

**Modello:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6, c. 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001 adottato da Becton Dickinson Rowa Italy S.r.l.

**Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo, a cui è affidata dalla Società la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

**Reati presupposto:** i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.

**Whistleblower:** soggetto che segnala la realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 24/2023

## **1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231**

### **1.1 Caratteristiche e natura della responsabilità degli Enti**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche il "**D. Lgs. 231/2001**" o il "**Decreto**"), recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e di altre strutture associative, anche prive di personalità giuridica ("**Enti**"), ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano una forma di responsabilità amministrativa da reato a carico degli Enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità, che colpisce l'Ente per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, da soggetti ad esso funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza).

Il Decreto – che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito - prevede che gli Enti possano essere ritenuti responsabili, e conseguentemente sanzionati, solo in relazione al compimento di taluni reati dallo stesso tassativamente indicati (i c.d. reati presupposto).

### **1.2 I reati presupposto**

I reati la cui commissione comporta la responsabilità amministrativa a carico degli Enti sono individuati in via tassativa dal Decreto. Per quanto l'elencazione sia suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore, attualmente i reati presupposto previsti dal Decreto (i "**Reati Presupposto**") sono:

- a) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto);
- c) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto);
- d) Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto);
- e) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto);
- f) Reati societari (art. 25-ter del Decreto);
- g) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali (art. 25-quater del Decreto);
- h) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto);
- i) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto);
- j) Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto);
- k) Reati transnazionali (Legge 16 Marzo 2006, n. 146);
- l) Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto);
- m) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto);



- n) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del Decreto);
- o) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto);
- p) Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto);
- q) Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto);
- r) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto);
- s) Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto);
- t) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25- quaterdecies del Decreto);
- u) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto);
- v) Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto);
- w) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto);
- x) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del Decreto);
- y) Delitti contro gli animali (art. 25-undevicies del Decreto).

Nella consapevolezza che la comprensione delle singole fattispecie sia un presupposto essenziale per l'applicazione del modello, i Reati Presupposto previsti dal Decreto e dalle leggi speciali ad integrazione dello stesso, sono integralmente richiamati e descritti, con le relative sanzioni, nell'**Allegato A** al presente modello.

### **1.3 Criteri di imputazione della responsabilità all'Ente**

Nel caso di commissione di uno dei Reati Presupposto, l'Ente è punibile solamente nel caso in cui ricorrano determinate condizioni, definite come criteri di imputazione del reato. Tali criteri si distinguono in "oggettivi" e "soggettivi".

- a) Il primo criterio oggettivo che deve sussistere ai fini della punibilità dell'Ente è che il reato commesso deve esser compreso tra quelli espressamente indicati come Reati Presupposto nel Decreto
- b) Il secondo criterio oggettivo è che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente. Deve, perciò, essere stato commesso in un ambito inerente le attività specifiche della Società e quest'ultima deve averne tratto un beneficio, anche se solo in maniera potenziale. È sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:
  - l'"interesse" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire la società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
  - il "vantaggio" sussiste quando la Società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Pen., 4 marzo 2014, n. 10265), i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi come concetto unitario ma bensì dissociati, essendo palese la

distinzione tra quello che potrebbe essere inteso come un possibile guadagno prefigurato come conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio effettivamente conseguito grazie all'esito del reato.

In tal senso si sono espressi anche il Tribunale di Milano (Ord. 20 dicembre 2004) e la Suprema Corte di Cassazione (cfr. sempre la pronuncia Cass. Pen., 4 marzo 2014, n. 10265), secondo cui è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia effettivamente conseguita.

La responsabilità dell'Ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse dell'Ente. Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, ad esempio, sono casi che coinvolgono gli interessi dell'Ente senza apportargli però un immediato e diretto vantaggio economico.

- c) Il terzo criterio oggettivo è che il Reato Presupposto deve essere stato commesso da uno o più soggetti qualificati, ovvero da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale" o da coloro che "esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo" dell'Ente (soggetti cosiddetti in "posizione apicale"), oppure ancora da "persone sottoposte alla direzione e alla vigilanza di uno dei soggetti apicali" (cosiddetti "subalterni").

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'Ente, quindi, possono essere: (i) soggetti in "posizione apicale", quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di uno stabilimento, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente e (ii) soggetti «subalterni», tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'Ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Qualora più soggetti partecipino alla commissione del reato (ipotesi di concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.), non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere l'azione tipica prevista dalla legge penale. È sufficiente che fornisca un contributo consapevolmente causale alla realizzazione del reato.

Il criterio soggettivo di imputazione della responsabilità si concretizza laddove il reato esprima un indirizzo connotativo della politica aziendale o quantomeno dipenda da una colpa in organizzazione.

Le disposizioni del Decreto escludono la responsabilità dell'Ente, nel caso in cui questo - prima della commissione del Reato Presupposto - abbia adottato ed efficacemente attuato un "modello di organizzazione e di gestione" idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

La responsabilità dell'Ente, sotto questo profilo, è ricondotta alla "mancata adozione ovvero al mancato rispetto di standard doverosi" attinenti all'organizzazione e all'attività dell'Ente, difetto riconducibile alla politica d'impresa oppure a deficit strutturali e prescrittivi nell'organizzazione aziendale.

In sostanza, affinché il reato non venga imputato ad esso in maniera soggettiva, l'Ente deve dimostrare di aver fatto tutto quanto in suo potere per prevenire nell'esercizio dell'attività di impresa la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto (sulle condizioni di esenzione da responsabilità previste dal Decreto si veda infra sub paragrafo 1.5).

## 1.4 Le sanzioni applicabili all'Ente

Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei Reati Presupposto, sono di quattro tipi:

### a) Sanzione pecuniaria

E' sempre applicata quando il giudice ritenga l'Ente responsabile. Viene determinata attraverso un sistema basato su "quote" (in numero non inferiore a cento e non superiore a mille), ciascuna di valore tra un minimo di Euro 258,23 ed un massimo di Euro 1.549,37. La sanzione pecuniaria, pertanto, oscilla tra un minimo di Euro 25.823 ed un massimo di Euro 1.549.370 (eccetto per i reati societari le cui sanzioni pecuniarie sono raddoppiate in base a quanto previsto dalla Legge sul Risparmio 262/2005, art. 39, comma 5). Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente, nonché dell'eventuale attività svolta dallo stesso per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- è stato adottato o reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Inoltre, è prevista la riduzione della metà della sanzione pecuniaria se:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Il principio fondamentale che guida l'intera materia della responsabilità dell'Ente, stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'Ente risponde soltanto l'Ente, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Ente collettivo.

### b) Sanzioni interdittive

Si tratta dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono irrogate, congiuntamente a quella pecuniaria, solo se espressamente previste per quella fattispecie di reato, e soltanto quando ricorre almeno una di queste due condizioni:

- l'Ente ha già commesso in precedenza un illecito da reato (reiterazione degli illeciti);
- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità.

### c) Confisca

Consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, anche in forma per equivalente (confiscando cioè una somma di denaro, beni o altre utilità di valore corrispondenti al prezzo o profitto del reato).

d) Pubblicazione della sentenza

Consiste nella pubblicazione della sentenza di condanna (per intero o per estratto e a spese dell'Ente) su uno o più giornali indicati dal giudice nonché mediante affissione nel Comune in cui l'Ente ha la propria sede principale. La pubblicazione della sentenza può essere disposta dal giudice quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

Il Pubblico Ministero, infine, può chiedere l'applicazione delle sanzioni interdittive anche in via cautelare, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente o vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello già commesso.

### **1.5 L'esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001**

Il Decreto, nell'introdurre il sopra descritto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero dalla stessa qualora l'Ente dimostri di aver adottato tutte le misure organizzative necessarie al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto da parte di soggetti che operino per suo conto.

In particolare, l'Ente va esente da responsabilità se prova:

- a) che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'Ente possa essere esclusa. L'esenzione da colpa della Società dipende quindi dall'adozione ed attuazione efficace di un modello di prevenzione dei reati e dalla istituzione di un Organismo di Vigilanza sul modello, a cui è assegnata la responsabilità di sorvegliare la conformità della attività agli standard e alle procedure definite nel modello.

Nonostante il modello funga da causa di non punibilità sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il Decreto è molto più rigido e severo nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, poiché, in tal caso, opera un'inversione dell'onere della prova ed è l'Ente che deve dimostrare che il reato è stato commesso dal proprio funzionario in posizione apicale eludendo fraudolentemente il modello. Il Decreto richiede una prova di estraneità più forte in quanto l'Ente deve provare una sorta di "frode interna" da parte di soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'Ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza sullo stesso gravanti. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa in organizzazione: la Società ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un Reato Presupposto.

Dotarsi di un modello ai sensi del Decreto non è obbligatorio ai sensi di legge, anche se, in base ai criteri di imputazione del reato all'Ente, il modello è l'unico strumento che, se efficacemente attuato, può eventualmente evitare un coinvolgimento dell'Ente nella commissione dei reati previsti dal Decreto. Ne consegue, pertanto, che l'adozione di un modello efficace ed efficiente è nell'interesse della Società.

L'art. 6 del Decreto, infine, al secondo comma indica il contenuto del modello, che deve presentare le seguenti caratteristiche:

- a) individuare le attività dell'Ente nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi i reati di cui al Decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

#### **1.6 I reati commessi all'estero**

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero dall'Ente, a condizione che:

- a) il reato sia stato commesso da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, sia esso soggetto apicale o subordinato, come sopra illustrato;
- b) l'Ente abbia la propria sede principale in Italia;
- c) sussistano le condizioni generali di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 C.P. per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero (qualora la legge preveda che la persona fisica colpevole sia punita a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente stesso);
- d) non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

#### **1.7 Le linee guida di Confindustria e Assobiomedica/Confindustria Dispositivi Medici**

Il Decreto (art. 6, comma 3) prevede che i modelli di organizzazione gestione e controllo possano essere adottati dagli Enti sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

La prima associazione di categoria a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato le proprie "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001" (successivamente modificate e aggiornate).

Nel novembre 2013, inoltre, Assobiomedica<sup>1</sup> ha emanato l'ultima versione delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001". Il Modello

---

<sup>1</sup> Si segnala che, a fare data dal 1° marzo 2019, Assobiomedica è confluita in Confindustria Dispositivi Medici.

della Società è stato costruito e definito tenendo conto sia delle Linee Guida di Confindustria che di quelle di Assobiomedica/Confindustria Dispositivi Medici (le "**Linee Guida**").

## **2 LA SOCIETÀ BECTON DICKINSON ROWA ITALY (ROWA)**

### **2.1 Attività e struttura organizzativa di ROWA**

Becton Dickinson Rowa Italy S.r.l. (di seguito "**BD Rowa**" o "**ROWA**" o "**la Società**") è una Società a responsabilità limitata che si occupa principalmente della vendita dei magazzini automatizzati "Bd Rowa Vmax", "Bd Rowa Smart", "Bd Rowa Dose" con relativi accessori ed opzioni ("**Magazzini Automatizzati**"), per clienti prevalentemente privati.

La Società Becton Dickinson Rowa Germany Gmbh è titolare del 100% delle quote sociali.

Rientrano nell'oggetto sociale anche le seguenti attività:

- commercializzazione e/o distribuzione dei Magazzini Automatizzati per enti pubblici e privati in Italia e all'estero, compresi gli articoli accessori;
- commercializzazione e/o distribuzione in Italia come anche all'estero di sistemi per magazzini automatici e/o semiautomatici, macchine, impianti, attrezzature, ricambi, arredi e mobili e in genere di prodotti e articoli per magazzini;
- assistenza a clienti, compreso il trasporto delle macchine, arredamenti, impianti mobili, sistemi, articoli di ricambio, accessori e per tutti i prodotti simili e correlati, che vengono forniti direttamente o tramite terzi;
- noleggio a prestito a titolo oneroso o gratuito di ogni tipo di impianto, macchinario e di tutti gli articoli sopra citati.

ROWA ha sede legale in Milano (MI), Via Enrico Cialdini 16.

### **2.2 Sistema di Corporate Governance di ROWA**

La struttura degli organi societari e di controllo di ROWA si configura come segue:

#### **a) L'Assemblea**

La Società Becton Dickinson Rowa Germany Gmbh è titolare del 100% delle quote sociali.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del CdA, da uno degli amministratori (o da un socio) con avviso spedito almeno otto giorni prima, o se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto invio e ricevimento.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo nei casi in cui lo Statuto richiede la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del CdA. Possono intervenire in assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

Ciascuna riunione è constatata da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dallo Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- L’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- La nomina e la revoca degli amministratori;
- La nomina e la revoca nei casi previsti dall’art. 2477 c.c. dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
- Le modificazioni dello Statuto;
- La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nello Statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- La nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

#### b) Il Consiglio di Amministrazione (CdA)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell’oggetto sociale, esclusi i poteri che la legge o lo statuto riservano espressamente ai soci. L’organo amministrativo, inoltre, può nominare direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

La rappresentanza generale della Società spetta all’organo amministrativo. In particolare, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati. La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell’atto di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina e comunque sino ad un massimo di tre esercizi; il mandato degli Amministratori scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.

Il CdA di ROWA è attualmente composto da tre consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione ha designato, tra i suoi membri, un Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica, ovvero con qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima.

Le deliberazioni del CdA devono essere verbalizzate nel libro dei verbali delle riunioni del CdA che devono essere sottoscritti da chi presiede l’adunanza e dal segretario.

Il controllo contabile è affidato ad un Revisore Legale dei conti. Si precisa che non è stato nominato un Collegio Sindacale.

### **2.3 La politica di Gruppo**

A seguito dell’acquisizione del Gruppo CareFusion da parte della Società americana Becton Dickinson and company nel settembre del 2015, ROWA appartiene al Gruppo BD.

Il Gruppo BD ha adottato una politica Ethics&Compliance coordinata a livello centrale ed un Codice di Condotta di Gruppo.

### **2.4 Sistema di deleghe e procure adottato dalla Società**

Il sistema di attribuzione delle deleghe e delle procure aziendali è parte integrante del sistema di controllo interno e costituisce, nell’ottica del Modello, un efficace presidio alla prevenzione dei reati richiamati dal Decreto.



La definizione dei criteri per l'assegnazione delle deleghe e delle procure spetta al Consiglio di Amministrazione.

Il sistema delle deleghe e delle procure deve costituire:

- a) uno strumento di gestione per il compimento degli atti aventi rilevanza esterna o interna necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali che sia congruo con le responsabilità gestionali assegnate a ciascun soggetto;
- b) un fattore di prevenzione dell'abuso dei poteri funzionali attribuiti, attraverso la definizione di limiti economici per ciascun atto o serie di atti;
- c) un elemento incontrovertibile di riconducibilità degli atti aziendali, aventi rilevanza esterna o interna, alle persone fisiche che li hanno adottati. Da ciò dipende l'utilità del sistema sia nella prevenzione della commissione di reati che nella identificazione successiva dei soggetti che hanno adottato atti, direttamente o indirettamente connessi alla consumazione del reato.

La politica della Società prevede che solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possano assumere impegni verso terzi in nome e per conto della Società stessa.

In tale contesto, la Società ha adottato un sistema di procure coerente con le responsabilità organizzative assegnate che attribuisce ampi poteri al Presidente e Amministratore Delegato della Società.

Si precisa, inoltre, che tutte le operazioni avente rilevanza finanziario/contabile sono effettuate sotto la supervisione della Società controllante tedesca e del Gruppo, in genere. Ciò determina un sistema di controllo accentrato in capo alla medesima.

Le unità aziendali interessate, eventualmente con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, verificano periodicamente il sistema delle procure in vigore, anche attraverso l'esame della documentazione attestante l'attività concretamente posta in essere dai soggetti che operano per conto della Società, suggerendo le necessarie modifiche nel caso in cui le funzioni di gestione e/o qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti.

### **3 ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI ROWA**

#### **3.1 Finalità del Modello**

Con l'adozione del presente modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 del Decreto (il "**Modello**"), la Società ha inteso adempiere alle prescrizioni del Decreto per migliorare e rendere quanto più efficienti possibili i propri sistemi di controllo interno e di Corporate Governance già esistenti.

Obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi comportamentali e procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Modello costituisce una componente fondamentale del sistema di governo della Società e andrà a implementare il processo di diffusione di una cultura di gestione improntata alla correttezza, alla trasparenza e alla legalità.

Il Modello si propone inoltre le seguenti finalità:

- a) vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie illecite previste dal Decreto;

- b) fornire un'adeguata informazione a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla stessa da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, sulle attività che comportano il rischio di commissione di reati;
- c) diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice di Condotta (Code of Conduct), possa derivare l'applicazione di sanzioni (pecuniarie ed interdittive) oltre che a carico dei singoli anche a carico della Società;
- d) diffondere una cultura di gestione che sia basata sulla legalità, in quanto la Società condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne, e in particolare alle disposizioni contenute nel proprio Modello e Codice di Condotta (Code of Conduct);
- e) diffondere una cultura del controllo e di risk management;
- f) attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività, ponendo l'accento sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza e tracciabilità documentale, sulla responsabilizzazione delle risorse dedicate all'assunzione di tali decisioni e della relativa attuazione, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla corretta gestione dell'informazione interna ed esterna;
- g) attuare tutte le misure necessarie per ridurre il più possibile il rischio di commissione di reati, valorizzando i presidi in essere atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto.

### **3.2 Metodologia di predisposizione del Modello della Società**

Il Modello di ROWA, ispirato alle Linee Guida, è stato elaborato tenendo conto dell'attività concretamente svolta dalla Società, della sua struttura, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione.

Resta inteso che il Modello è periodicamente sottoposto agli aggiornamenti che si rendono necessari, in base all'evoluzione della normativa, della struttura organizzativa della Società e del contesto in cui la stessa si trova ad operare.

ROWA ha proceduto a un'analisi preliminare del proprio contesto e, successivamente, a un'analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio, in relazione alla commissione dei Reati Presupposto indicati dal Decreto. In particolar modo, sono stati analizzati: la storia della Società, il contesto societario, il settore di appartenenza, l'assetto organizzativo, il sistema di governance esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i principali rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società a presidio delle attività sensibili.

Ai fini della preparazione e della revisione del presente documento, coerentemente con le disposizioni del Decreto, con le Linee Guida e con le indicazioni desumibili a oggi dalla giurisprudenza, la Società ha proceduto dunque:

- a) all'identificazione, mediante interviste al management, dei processi, sotto-processi o attività in cui è possibile che siano commessi i Reati Presupposto indicati nel Decreto;
- b) all'autovalutazione dei rischi (c.d. *risk self-assessment*) di commissione di reati e del sistema di controllo interno idoneo a prevenire comportamenti illeciti;
- c) all'identificazione dei presidi di controllo - già esistenti o da implementare nelle procedure operative e prassi aziendali - necessari per la prevenzione o per la mitigazione del rischio di commissione dei Reati Presupposto;

- d) all'analisi del proprio sistema di deleghe e poteri e di attribuzione delle responsabilità.

### **3.3 Struttura del Modello: parte generale e parte speciale**

Il presente Modello è costituito da una "**Parte Generale**" e da una "**Parte Speciale**" predisposta per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto e ritenute, all'esito dell'attività di *self-risk assessment*, astrattamente ipotizzabili in capo alla Società.

Si rileva, inoltre, che l'introduzione di alcuni reati nel presente Modello ha carattere meramente prudenziale in quanto, pur non sussistendo elementi specifici da cui dedurre l'esistenza di attuali rischi, si tratta di reati sui quali la Società intende comunque mantenere un alto livello di attenzione.

La Parte Speciale si compone di diverse sezioni relative alle seguenti categorie di reati raggruppate come segue:

**Sezione A:** Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

**Sezione B:** Delitti informatici e trattamento illecito di dati;

**Sezione C:** Delitti di criminalità organizzata, transnazionali e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'A.G.;

**Sezione D:** Delitti contro l'industria e il commercio e delitti in violazione del diritto d'autore;

**Sezione E:** Reati in materia societaria;

**Sezione F:** Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

**Sezione G:** Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

**Sezione H:** Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;

**Sezione I:** Reati ambientali;

**Sezione L:** Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

**Sezione M:** Delitti contro la personalità individuale;

**Sezione N:** Reati tributari e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

### **3.4 I Destinatari del Modello**

Le disposizioni del Modello sono vincolanti per:

- a) gli amministratori e tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione, controllo, nonché funzioni di carattere disciplinare, consultivo e propositivo all'interno della Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- b) i dipendenti della Società, per tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, anche se distaccati all'estero per lo svolgimento della loro attività;
- c) tutti quei soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato e per i collaboratori sottoposti alla direzione o vigilanza del management aziendale della Società;

- d) i distributori, gli agenti e i procacciatori d'affari che operano per conto della Società;
- e) coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa, quali legali, consulenti, ecc.;
- f) quei soggetti che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura, quali, ad esempio, partner o terze parti per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto (di seguito, collettivamente, i "Destinatari").

Eventuali dubbi sull'applicabilità o sulle modalità di applicazione del Modello ad un soggetto o ad una classe di soggetti terzi, sono risolti dall'Organismo di Vigilanza interpellato dal responsabile dell'area/funzione interessato.

### **3.5 Approvazione, modifiche e aggiornamento del Modello**

È demandato al Consiglio di Amministrazione di ROWA di provvedere mediante apposita delibera all'adozione del Modello ai sensi del Decreto, in funzione dei profili di rischio configurabili nelle attività svolte dalla Società.

È inoltre rimessa alla responsabilità della Società l'applicazione del Modello in relazione all'attività dalla stessa in concreto posta in essere. A tal fine è attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito primario di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello stesso secondo le procedure in esso descritte.

È infine rimesso alla Società, anche su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, il compito di aggiornare il Modello in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare, sia in relazione all'evoluzione normativa, sia in relazione alle mutate condizioni aziendali.

In particolare, è demandato al Consiglio di Amministrazione di ROWA, anche su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, di integrare e aggiornare il presente Modello, mediante apposita delibera, con i Reati Presupposto così come previsti dalle normative nel tempo vigenti. Per le modifiche e gli aggiornamenti al Modello, la Società si avvale di tutte le funzioni aziendali e, ove ritenuto necessario, di consulenti esterni.

## **4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza. Composizione, nomina, cause di ineleggibilità e decadenza**

L'art. 6 del Decreto prevede che l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati presupposto se l'organo amministrativo ha, fra l'altro, "affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo".

L'affidamento di detti compiti all'OdV e, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi, sono presupposti indispensabili per l'esonero dell'Ente dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai Soggetti Apicali, sia che sia stato commesso dai Soggetti Sottoposti.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, la Società ha istituito un Organismo di Vigilanza ("**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**") composto da due membri effettivi, un membro esterno con funzioni di Presidente e uno interno. La composizione dell'OdV assicura il rispetto dei seguenti requisiti:

a) Autonomia:

L'OdV deve avere autonomia decisionale, qualificabile come imprescindibile libertà di autodeterminazione e d'azione, con totale esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle proprie funzioni;

b) Indipendenza rispetto alla Società:

deve essere scevro da condizionamenti dipendenti da legami di sudditanza rispetto al vertice di controllo e deve essere organo terzo, collocato in posizione di indipendenza anche gerarchica, capace di adottare provvedimenti ed iniziative autonome;

c) Professionalità:

deve essere professionalmente capace ed affidabile, sia per quanto riguarda i singoli membri che lo compongono, sia nella sua globalità. Deve disporre, come organo delle cognizioni tecniche e delle professionalità necessarie al fine di espletare al meglio le funzioni affidategli. È opportuno che almeno taluno tra i componenti dell'OdV abbia competenze giuridiche;

d) Continuità d'azione:

deve svolgere le funzioni assegnategli in via continuativa, seppure non in modo esclusivo;

e) Onorabilità ed assenza di conflitti di interesse:

non può essere nominato membro dell'OdV e, se del caso, decade dalla carica, il soggetto che sia interdetto, inabilitato o fallito o che sia comunque stato condannato per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede mediante delibera alla nomina e alla revoca dei membri dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza della Società è un organo composto da due membri scelti tra persone dotate di specifiche professionalità, competenza ed esperienza in materia aziendale ed attività ispettive. In particolare, i membri devono essere professionisti esterni esperti in tematiche societarie, procedure dei controlli interni e dei rischi aziendali. Tra questi almeno uno è dotato di competenze legali. Il membro scelto all'interno delle risorse della Società è dotato di un elevato grado di conoscenza delle procedure aziendali.

La durata in carica dei membri dell'Organismo di Vigilanza è di 3 (tre) anni, rinnovata automaticamente per lo stesso periodo salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione per tutti o alcuni dei suoi membri entro 60 (sessanta) giorni precedenti ciascuna scadenza.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o decadenza di un membro dell'OdV quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione il quale provvederà senza indugio alla sostituzione.

Costituiscono cause di ineleggibilità o decadenza da membri dell'Organismo di Vigilanza:

- a) la condizione di essere stati sottoposti a una delle misure di prevenzione previste dalla L. 575/1965 e successive modificazioni, nonché dal Titolo I del D.Lgs. 159/2011;
- b) la condizione di essere indagati o di essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. (patteggiamento) o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione (i) per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, ovvero (ii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

- c) la condizione di essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV e, in caso di elezione, la decadenza automatica da detta carica, senza necessità di una delibera di revoca da parte del Consiglio di Amministrazione, che provvederà alla sostituzione.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- a) la perdita dei requisiti di eleggibilità;
- b) l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato;
- c) la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- d) la mancata collaborazione con gli altri membri dell'OdV;
- e) l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV.

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del membro dell'OdV non più idoneo e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Ciascun componente dell'OdV può recedere in qualsiasi momento dall'incarico, previo preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di decadenza o recesso in capo ad uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inadatto, anche con segnalazione del Presidente dell'OdV.

## **4.2 Funzioni e Poteri**

All'Organismo di Vigilanza della Società è affidato il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- b) sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- c) sull'adeguatezza del Modello, segnalando l'opportunità di aggiornamento dello stesso laddove riscontri esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o all'introduzione di modifiche nella normativa di riferimento.

Sul piano operativo è affidato all'OdV il compito di:

- a) attivare le necessarie procedure di controllo, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo della Società e forma parte integrante del processo aziendale, il che conferma l'importanza di un processo formativo del personale;
- b) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
- c) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV, o tenute a sua disposizione (a tal proposito si veda il punto 4.5 sui Flussi Informativi);
- d) effettuare incontri periodici con le funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione

delle attività nelle suddette aree a rischio e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management aziendale eventuali situazioni dell'attività aziendale che possono esporre l'azienda al rischio di commissione di un reato;

- e) promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e per la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso;
- f) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi valutandone l'attendibilità e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- g) condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello delle quali sia venuto a conoscenza;
- h) comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti della Società in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- i) coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- j) mantenere un collegamento costante con gli organi di controllo della Società e con gli altri consulenti coinvolti nelle attività di attuazione del Modello.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione della Società vigila sull'adeguatezza del suo intervento, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello ed il potere di adottarlo e di darvi attuazione.

L'OdV deve avere libero accesso a tutta la documentazione in possesso della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

I componenti dell'OdV sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e devono astenersi dal ricercare e dall'utilizzare le suddette informazioni per motivi diversi dall'espletamento del loro incarico.

Una volta nominato, l'Organismo di Vigilanza procede alla stesura del documento che disciplina la propria operatività (Regolamento dell'OdV). Il Regolamento dell'OdV della Società costituisce parte integrante del sistema di *compliance* 231 della Società.

L'OdV della Società è dotato di appropriata autonomia di spesa, attraverso la previsione di un budget annuale da utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività. Le eventuali spese straordinarie saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **4.3 Controlli periodici**

L'OdV, in coerenza con i principi del Decreto e i contenuti del Modello redige annualmente il programma delle proprie attività e, periodicamente, svolge verifiche specifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i reati, soprattutto nell'ambito delle aree di attività sensibili, nonché sulla risoluzione delle situazioni di non conformità rilevate in precedenza. L'OdV ha inoltre la possibilità di svolgere interventi non programmati in aree specifiche qualora lo ritenga necessario.

Nell'effettuazione dell'attività di controllo l'OdV può avvalersi dell'ausilio di consulenti e soggetti terzi aventi adeguate caratteristiche di professionalità ed indipendenza, nonché del supporto di altre funzioni interne alla Società che, di volta in volta, siano necessarie all'espletamento delle verifiche.

Al termine di ciascuna verifica, l'OdV elabora un report nel quale vengono riepilogati gli esiti ed i miglioramenti da attuare in caso di emersione di criticità. Tali report vengono trasmessi agli organi sociali deputati.

#### **4.4 Attività di reporting**

L'OdV, in seguito alle ispezioni realizzate nonché al verificarsi di eventuali segnalazioni e criticità, riferisce al CdA attraverso diverse forme di reporting:

- a) la prima, quando necessario, per la segnalazione di infrazioni e/o inadeguatezze del Modello eventualmente riscontrate;
- b) la seconda, periodica con cadenza almeno annuale, per illustrare al CdA l'attività svolta nel periodo di riferimento, con indicazione delle eventuali infrazioni rilevate durante l'anno o dei necessari suggerimenti per garantire l'efficacia e l'adeguatezza del Modello;
- c) la terza, quando necessario, al Consiglio di Amministrazione in caso di violazioni commesse da uno o più membri del CdA.

L'OdV mette inoltre a disposizione del Consiglio di Amministrazione tutti i report riassuntivi delle ispezioni effettuate e delle segnalazioni ricevute nel corso della propria attività, ed è tenuto ad informarli immediatamente in caso di situazioni straordinarie.

Infine, l'OdV ha la facoltà di richiedere, per motivi urgenti, la convocazione del Consiglio di Amministrazione che, a loro volta, possono chiedere di convocare l'OdV in qualsiasi momento.

#### **4.5 Obblighi di informazione e flussi informativi all'Organismo di Vigilanza**

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente al rispetto del Modello. Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve essere sottoposta alla sua attenzione.

All'Organismo di Vigilanza debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali e enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice di Condotta a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti le aree a rischio;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.



In caso di segnalazioni, informazioni e/o notizie relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del Codice di Condotta, è necessario informare immediatamente l'OdV.

I flussi informativi possono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza, mediante le modalità di contatto di seguito indicate:

a mezzo di posta fisica all'indirizzo:

**Organismo di Vigilanza**  
**c/o BD ROWA Italy S.r.l.**  
Via Enrico Cialdini 16 Milano (MI),

riportando sulla busta la dicitura RISERVATA

in alternativa, può essere utilizzata la casella mail dell'ODV.

**ODV\_BDRowa@bd.com**

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine all'identità del mittente delle comunicazioni e/o del segnalante e a qualsiasi notizia e informazione ricevuta, a pena di revoca del mandato, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento dell'incarico e in ogni caso in linea con le disposizioni normative di riferimento.

I flussi informativi sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio, in conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

#### **4.6 Whistleblowing – tutela del dipendente e/o del collaboratore che segnala illeciti – art. 6, comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001**

L'art. 6 comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001 dispone che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società preveda i canali di segnalazione interna ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Ai sensi del D. Lgs. 24/2023, le violazioni oggetto delle segnalazioni riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi, a titolo non esaustivo, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e/o riguardanti il mercato interno.

Le segnalazioni verranno gestite in coerenza con la "Policy Whistleblowing" adottata dalla Società al fine di consentire di effettuare segnalazioni circa violazioni di cui il segnalante è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e/o delle attività lavorative o professionali svolte.

Le segnalazioni possono essere effettuate:

- **in forma scritta**, a mezzo di piattaforma informatica raggiungibile al seguente indirizzo:  
<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/it/gui/40856/index.html>;
- **in forma orale**, mediante una linea telefonica, al numero 800-788492 oppure mediante un incontro diretto con il Comitato, su richiesta del Segnalante.

I canali di segnalazione garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La Società garantisce la tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

La tutela contro gli atti di ritorsione è estesa a tutti i soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione e/o alla persona del segnalante così come definiti dall'art. 3 del D.Lgs. 24/2023.

Si rammenta che gli enti o le persone segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 24/2023.

Le misure di protezione del segnalante si applicano in conformità a quanto disciplinato nel Capo III del D. Lgs. 24/2023.

Rispetto a segnalazioni effettuate da soggetti che abbiano dichiarato le proprie generalità e che siano in malafede e/o che si dimostri abbiano contenuto calunnioso/diffamatorio saranno attivate le misure previste dal successivo Par. 5 *“Sistema disciplinare, sanzionatorio e misure in caso di mancata osservanza del Modello”*, nonché valutate appropriate azioni di tutela legale. Fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, la presentazione di una segnalazione nell'ambito della presente procedura non costituisce violazione degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro.

## **5 SISTEMA DISCIPLINARE, SANZIONATORIO E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DEL MODELLO**

### **5.1 Principi generali**

ROWA condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice di Condotta, anche qualora il comportamento stesso sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.Lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo. Tale sistema è altresì conforme ai dettami previsti dal D. Lgs. 24/2023.

È fatto divieto alla Società, ed agli esponenti di questa, di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A tale riguardo si chiarisce che sono previste sanzioni disciplinari:

- in caso del mancato rispetto delle misure e dei principi indicati nel Modello;

- quando si accerta che sono state commesse ritorsioni ovvero che la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza del segnalante;
- quando non sono stati istituiti canali di segnalazione, non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 24/2023, nonché quando si accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione dell'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del dipendente; tale procedura d'accertamento è condotta dagli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

La Società, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità, ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro, le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate. Tali misure tengono in espressa considerazione la possibilità di ampliamento, in un breve lasso temporale, dell'organico societario e pertanto contemplano anche figure attualmente non rinvenibili in Società.

## **5.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti**

L'inosservanza, da parte del personale dipendente, delle disposizioni e delle procedure previste nel Modello e dei principi stabiliti nel Codice di Condotta, la violazione delle misure poste a tutela dei *whistleblower* ovvero la commissione di uno o più degli illeciti richiamati all'art. 21, D.lgs. 24 marzo 2023 e la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. e illecito disciplinare.

Al personale dipendente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- d) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- e) licenziamento.

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, all'irrogazione di una sanzione più grave della multa segue anche la revoca automatica della procura stessa.

Con riferimento ai provvedimenti applicabili al personale dipendente non dirigente, il sistema sanzionatorio di BD Rowa trova la sua primaria fonte nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

Il tipo e l'entità delle sanzioni sopra richiamate, comminate al personale dipendente, dovranno, in sede applicativa, essere commisurati al principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 c.c., dovendosi tenere conto per ciascuna fattispecie:

- a) dell'intenzionalità e del grado di reiterazione del comportamento, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- b) della gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare;
- c) del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- d) delle mansioni del lavoratore;
- e) della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- f) delle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.
- g)

### **5.3 Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti**

L'inosservanza – da parte dei dirigenti – delle disposizioni e delle procedure previste nel Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e dei principi stabiliti nel Codice di Condotta, così come la violazione delle misure a tutela dei *whistleblowers* ovvero la commissione di uno o più degli illeciti richiamati all'art. 21, D.lgs. 24 marzo 2023 o ancora la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave, determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 c.c., nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970.

In via generale, al personale dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale o scritto
- b) sospensione dal lavoro;
- c) risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, determinano a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l'assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell'art. 2103 c.c.

Nei casi di gravi violazioni, la Società può procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 c.c.

### **5.4 Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza**

L'inosservanza – da parte dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza della Società – delle disposizioni e delle procedure previste nel Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, e dei principi stabiliti nel Codice di Condotta, così come la violazione delle misure a tutela dei *whistleblowers* ovvero la commissione di uno o più degli illeciti richiamati all'art. 21, D.lgs. 24 marzo 2023 o ancora la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave, determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal Decreto.

## **5.5 Misure nei confronti degli Amministratori**

In caso di:

- violazione accertata del Modello e del Codice di Condotta;
- violazione delle misure poste a tutela del *whistleblower*;
- presentazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni infondate;

da parte di uno o più amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'Organo amministrativo e il Collegio Sindacale affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale. In caso invece di presunte violazioni da parte dell'intero Organo amministrativo, l'Organismo di Vigilanza informa direttamente e per iscritto il socio.

In particolare, in caso di violazione del Modello da parte di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione può procedere direttamente, in base alla entità e gravità della violazione commessa, all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della revoca anche parziale dei poteri delegati e delle procure conferite.

## **5.6 Misure nei confronti di soggetti legati alla Società da rapporti contrattuali e commerciali**

La violazione delle prescrizioni e dei principi stabiliti nel Modello e nel Codice di Condotta, la violazione delle misure poste a tutela del *whistleblower*, la commissione di uno o più degli illeciti richiamati dall'art. 21, D.lgs. 24 marzo 2023. o la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave da parte di soggetti aventi rapporti contrattuali, commerciali o accordi di partnership con la Società, determina in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la facoltà per ROWA di risolvere il relativo contratto ex art. 1456 cod. civ., fermo restando il diritto della Società di chiedere il risarcimento dei danni che siano una conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal Decreto.

## **5.7 Misure nei confronti dei consulenti**

La violazione delle prescrizioni e dei principi stabiliti nel Modello e nel Codice di Condotta, la violazione delle misure poste a tutela del *whistleblower*, la commissione di uno o più degli illeciti richiamati dall'art. 21, D.lgs. 24 marzo 2023. o la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave da parte dei professionisti e dei consulenti aventi rapporti contrattuali con la Società, determina in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, il diritto per ROWA di risolvere il relativo contratto, fermo restando il diritto della Società di richiedere il risarcimento dei danni che siano una conseguenza diretta di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal Decreto.

# **6 DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE**

## **6.1 Diffusione del contenuto del Modello**

Il Modello, una volta approvato e/o modificato dal Consiglio di Amministrazione, viene inviato tramite e-mail a tutti i dipendenti ai quali è fatto obbligo di rispettare il documento. Lo stesso vale per ogni dipendente neo assunto. Saranno di volta in volta definite le modalità di diffusione del Modello nei

confronti degli ulteriori soggetti tenuti al rispetto dei contenuti del Modello medesimo (fornitori, collaboratori esterni e terzi in generale).

## **6.2 Formazione del personale**

ROWA, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione a tutto il personale dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello e dei principi del Codice di Condotta.

Le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del Decreto e le prescrizioni del Modello è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione della Società.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro saranno inserite nell'organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative dovranno essere previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti e/o modifiche del Modello.

Tali attività sono gestite in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale, ROWA si impegna a:

- a) inviare una comunicazione a tutto il personale avente ad oggetto l'avvenuta adozione o l'aggiornamento del presente Modello;
- b) pubblicare il Modello e il Codice di Condotta sulla intranet aziendale e/o su qualsiasi altro strumento di comunicazione ritenuto idoneo;
- c) organizzare attività formative dirette a diffondere la conoscenza del Decreto e delle prescrizioni del Modello, nonché pianificare sessioni di formazione per il personale in occasione di aggiornamenti e/o modifiche del Modello, nelle modalità ritenute più idonee (ad es. attraverso sessioni in aula o con modalità e-learning);
- d) comunicare agli altri Destinatari il Codice di Condotta ed il contenuto del Modello relativamente alle parti di interesse.

La documentazione relativa alle attività di informazione e formazione sarà conservata a cura del Responsabile della Funzione Risorse Umane, disponibile per la relativa consultazione dell'Organismo di Vigilanza e per chiunque sia legittimato a prenderne visione.

## **6.3 Informativa ai collaboratori esterni e ai partner commerciali**

Verranno fornite ai collaboratori esterni apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello. I contratti che verranno sottoscritti da ROWA con i terzi conterranno specifiche clausole contrattuali relative al rispetto degli obblighi e dei principi derivanti dal Modello e dal Codice di Condotta.

## **PARTE SPECIALE**

## **1 AREE A RISCHIO, CONTROLLI E SISTEMA DELLE PROCEDURE**

### **1.1 Le aree a rischio di commissione dei reati presupposto**

La Società ha condotto un'attenta analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, diretta a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, ove si sia reso necessario, ad avviare un processo di adeguamento.

Il Decreto, infatti, all'art. 6, comma 2, lett. a), prevede espressamente che il Modello dell'Ente individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i Reati Presupposto.

È stata quindi condotta l'analisi delle attività aziendali di ROWA e delle relative strutture organizzative, allo scopo di identificare le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati Presupposto previsti dal Decreto, gli esempi di possibili modalità di realizzazione degli stessi, nonché i processi nel cui svolgimento potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato (processi strumentali/funzionali).

La valutazione del grado di rischio, cui è esposta la Società, è stata effettuata in sede di mappatura delle attività aziendali, con riguardo a ciascuna attività sensibile e a ciascun processo strumentale/funzionale, sulla base di considerazioni di tipo quantitativo e qualitativo che hanno tenuto conto, a titolo esemplificativo, di alcuni fattori quali la frequenza dell'accadimento, dell'evento o dell'attività, della gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati nonché del danno derivante dalla possibile realizzazione di condotte illecite nelle attività a rischio.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei Reati Presupposto è stata realizzata anche attraverso interviste ai referenti aziendali di ciascuna direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale. Le aree ritenute maggiormente a rischio sono indicate nella Parte Speciale del Modello e i risultati dell'attività di mappatura sopra descritta sono stati raccolti in una scheda descrittiva che illustra nel dettaglio i concreti profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal Decreto, nell'ambito delle attività della Società. Il documento di *self-risk assessment* è custodito presso la sede della Società.

Per quanto riguarda le seguenti fattispecie di reato previste dal Decreto:

- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* D.Lgs. 231/2001);
- delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater.1* D.Lgs. 231/2001);
- abusi di mercato (art. 25-*sexies* D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* D.Lgs. 231/2001);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* D.Lgs. 231/2001);
- delitti di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* D.Lgs. 231/2001);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro gli animali (art. 25-*undevicies* del Decreto);

si ritiene che – in considerazione dell'attività svolta dalla Società e del contesto nel quale la stessa opera – il rischio di concretizzazione di tali reati sia trascurabile se non addirittura nullo e, pertanto, fermo restando il rinvio a condotte rispettose delle normative in materia, nonché alle regole generali di comportamento di cui al presente Modello e al Codice di Condotta, non si è ritenuto necessario predisporre una sezione specifica nella Parte Speciale, né specifici presidi.



## **1.2 Funzione della Parte Speciale**

Scopo della presente Parte Speciale è fare in modo che tutti i Destinatari del Modello adottino regole di condotta conformi a quanto in essa prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati dalla stessa considerati. In particolare, la Parte Speciale ha la funzione di:

- a) descrivere i principi procedurali – generali e specifici – che i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo e verifica previste dal Modello.

## **1.3 I principi generali di comportamento**

L'organizzazione delle attività della Società è improntata all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) esplicita formalizzazione delle norme comportamentali, attraverso:
  - una chiara, formale e conoscibile descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a ciascuna funzione e alle diverse qualifiche e ruoli professionali;
  - la descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità.
- b) la precisa definizione di ruoli e responsabilità:
  - la regolamentazione interna deve declinare ruoli e responsabilità delle unità organizzative a tutti i livelli, descrivendo in maniera omogenea le attività proprie di ciascuna struttura;
  - tale regolamentazione deve essere resa disponibile e conosciuta all'interno dell'organizzazione;
- c) segregazione dei compiti:
  - all'interno di ogni processo aziendale rilevante, devono essere separate le funzioni o i soggetti incaricati della decisione e della sua attuazione rispetto a chi la registra e chi la controlla;
  - non deve esservi identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.
- d) attività di controllo e tracciabilità:
  - nell'ambito delle procedure o di altra regolamentazione interna devono essere formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, evidenza, periodicità);
  - i documenti rilevanti per lo svolgimento delle attività sensibili devono essere adeguatamente formalizzati e riportare la data di compilazione, presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore; gli stessi devono essere archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare danni, deterioramenti e smarrimenti;
  - devono essere ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, lo sviluppo delle operazioni, materiali e di registrazione, con evidenza della loro motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;

- deve essere prevista, laddove possibile, l'adozione di sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione, o di un suo segmento, al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano. Il sistema deve prevedere l'impossibilità di modifica delle registrazioni;
- i documenti riguardanti l'attività della Società, ed in particolare i documenti informatici riguardanti attività sensibili, sono archiviati e conservati con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne o ad un soggetto delegato, al Collegio Sindacale, se nominato, o a organo equivalente o ad altri organi di controllo interno, alla Società di revisione e all'Organismo di Vigilanza.

#### **1.4 I principi di controllo specifici**

È fatto divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato Presupposto indicate in ciascuna Parte Speciale o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati esaminati nelle Parti Speciali.

In ciascuna sezione della Parte Speciale verranno precisate norme di comportamento specifiche relativi ai processi esposti maggiormente al rischio di commissione di Reati Presupposto.

#### **1.5 Il sistema delle procedure**

L'art. 6, comma 2, lett. b), del Decreto dispone che i modelli organizzativi debbano "prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire".

A tal proposito, nonché a supporto del proprio sistema di controllo interno, la Società, in aggiunta alle regole di comportamento e ai protocolli previsti nella Parte Speciale del Modello, adotta una serie di procedure specifiche volte a disciplinare le Attività Sensibili e, conseguentemente, a prevenire la commissione dei Reati Presupposto.

La responsabilità dell'integrazione e dell'eventuale modifica delle procedure è posta in capo a tutti i Direttori di Funzione. Tutti i Dipendenti devono collaborare a tale attività, segnalando la necessità o l'opportunità delle modifiche e integrazioni ai propri diretti responsabili.

L'approvazione delle procedure è rimessa all'Amministratore Delegato della Società in virtù dei poteri ad esso conferiti, ferma restando la competenza dei Direttori di Funzione interessati per la redazione e revisione delle stesse.

#### **1.6 Le attività di audit**

La Società è assoggettata periodicamente agli audit interni effettuati dal Gruppo.

A ciò si aggiungono le verifiche di audit che verranno effettuate periodicamente dall'Organismo di Vigilanza, eventualmente con il supporto di consulenti esterni.

## **A REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Nell'esercizio dell'attività d'impresa le società possono entrare in contatto con la Pubblica Amministrazione. Rientrano ad esempio in questa categoria le società che partecipano a gare o a procedure di evidenza pubblica, e vendono beni o prestano servizi alla Pubblica Amministrazione.

Per Pubblica Amministrazione (di seguito anche "**PA**") s'intende, in estrema sintesi, qualsiasi Ente o soggetto pubblico (ma talvolta anche privato) che svolga in qualche modo la funzione pubblica nell'interesse della collettività, e quindi nell'interesse pubblico.

A titolo esemplificativo, si possono indicare, quali soggetti della PA, i seguenti enti o categorie di enti:

- a) ASL e altri Enti che operano nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- b) Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Agenzia Italiana del Farmaco, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP, COVIP, Ente Dogane, ecc.);
- c) Regioni e Aree Metropolitane;
- d) Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- e) Comuni e società municipalizzate;
- f) Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- g) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- h) tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- i) Enti e Monopoli di Stato;
- j) Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio la RAI);
- k) Fondi pensione o casse di assistenza loro collegati;
- l) Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli Enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la PA.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto:

- a) i "Pubblici Ufficiali" e
- b) gli "Incaricati di Pubblico Servizio".

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, del codice penale, è considerato Pubblico Ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

La norma chiarisce solo la nozione di "pubblica funzione amministrativa" (poiché le altre due non hanno suscitato dubbi interpretativi) precisando che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Diversamente, l'art. 358 c.p. definisce i "soggetti incaricati di un pubblico servizio" come quei soggetti "i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, al pari della "pubblica funzione", da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

È pertanto un incaricato di pubblico servizio colui il quale svolge una pubblica funzione non riconducibile ai poteri di cui è dotato un pubblico ufficiale (potere legislativo, giudiziario e amministrativo) e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione d'opera meramente materiale, in quanto tali prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

#### **A.1 I reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)**

Il Decreto elenca tassativamente i reati contro la Pubblica Amministrazione che comportano responsabilità a carico degli Enti. Essi sono:

- a) malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);**
- b) indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);**
- c) truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);**
- d) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);**
- e) frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);**
- f) turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);**
- g) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);**
- h) frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);**
- i) Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898);**
- j) concussione (art. 317 c.p.);**
- k) corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);**
- l) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);**
- m) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);**
- n) corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);**
- o) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);**
- p) corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);**
- q) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);**
- r) istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);**

- s) **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);**
- t) **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);**
- u) **Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);**
- v) **Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.);**
- w) **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).**

Per una disamina più approfondita delle singole fattispecie ricomprese in ciascuna famiglia di reato e delle relative sanzioni si rimanda all'**Allegato A** del presente documento.

## **A.2 Aree a rischio reato**

Le potenziali aree a rischio che la società ha individuato nei rapporti con la PA e nell'ambito dei reati di cui al Decreto, sono quelle relative ai seguenti settori:

<b>RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)</b>		
<b>Attività Sensibili</b>		<b>Principali modalità esemplificative di reato</b>
<b>1</b>	Gestione delle attività commerciali	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione delle attività commerciali potrebbe presentare profili di rischio con riguardo ai reati di corruzione nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società offra denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale affinché questo compia un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio.</li> <li>La gestione delle attività commerciali potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di turbata libertà degli incanti o di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente che potrebbero realizzarsi offrendo doni o altre utilità a esponenti della Pubblica Amministrazione coinvolti nel procedimento finalizzato all'individuazione del contraente all'esito di una gara pubblica, con la finalità di turbare il procedimento di gara al fine di ottenere i vantaggi economici conseguenti all'attribuzione del bando.</li> </ul>
<b>2</b>	Gestione dei rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione dei rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di corruzione nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società offra denaro o altra utilità ad un soggetto appartenente alla pubblica amministrazione affinché esso favorisca la Società nella gara alla quale questa prende parte al fine di dotare una farmacia comunale dell'impianto automatizzato di</li> </ul>

		<p>distribuzione del farmaco ovvero per ottenere altro vantaggio improprio per la Società.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione dei rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società, attraverso la presentazione di dichiarazioni non vere, ottenga indebitamente per la Società la concessione di finanziamenti da parte dello Stato.</li> </ul>
<b>3</b>	Selezione dei fornitori, consulenti (inclusi opinion leader), partner commerciali, key account manager e gestione dei relativi rapporti	<ul style="list-style-type: none"> <li>La selezione dei fornitori, consulenti (inclusi opinion leader), partner commerciali, key account manager e la gestione dei relativi rapporti potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai reati di corruzione nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società selezioni un individuo segnalato da un soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione affinché quest'ultimo, nello svolgimento delle proprie funzioni, favorisca indebitamente la Società.</li> </ul>
<b>4</b>	Richiesta e ottenimento di finanziamenti pubblici.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La richiesta e l'ottenimento di finanziamenti pubblici da parte della Società potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei reati di corruzione nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società offra denaro ad un soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere, per la Società, la concessione di finanziamenti pubblici.</li> <li>La richiesta e l'ottenimento di finanziamenti pubblici potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di malversazione di erogazioni pubbliche nel caso in cui, ad esempio, la Società, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico, contributi o finanziamenti, li destina ad una finalità differente da quella per la cui realizzazione l'erogazione è stata concessa.</li> </ul>
<b>5</b>	Selezione e gestione del personale e gestione dei bonus e dei benefit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La selezione e gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio nell'ipotesi in cui, ad esempio, sia scelto - in assenza dei requisiti - un candidato "vicino" o indicato da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società.</li> <li>La gestione dei bonus e dei benefit potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei reati di corruzione nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, ponga obiettivi eccessivamente sfidanti tali da indurre il dipendente a commettere azioni corruttive al fine del loro raggiungimento</li> </ul>
<b>6</b>	Gestione di convegni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione di convegni potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di corruzione nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società</li> </ul>

		gestisca in maniera impropria gli inviti ai convegni e agli eventi di carattere medico-scientifico al fine di generare un beneficio personale per soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione o per i soggetti privati partecipanti e commettere, contestualmente, un'azione corruttiva.
<b>7</b>	Gestione dei contenziosi e delle problematiche connesse, inclusa la gestione del credito.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione del contenzioso e delle problematiche connesse, inclusa la gestione del credito, potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione in atti giudiziari (perpetrato sia direttamente che per il tramite di consulenti legali) in occasione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria, nel caso in cui la Società procedesse al pagamento di compensi illeciti in favore delle controparti al fine di ottenere il buon esito del contenzioso pur in assenza dei presupposti.</li> <li>La gestione del contenzioso e delle problematiche connesse, inclusa la gestione del credito, potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio qualora, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società ceda denaro ad un giudice al fine di compensarlo per il favorevole esito di un processo.</li> </ul>
<b>8</b>	Gestione di liberalità (donazioni e sponsorizzazioni) e omaggi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione di liberalità e omaggi potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di corruzione nell'ipotesi in cui la Società eroghi liberalità a controparti pubbliche o private, al fine di compiere azioni corruttive e ottenere benefici illeciti.</li> </ul>
<b>9</b>	Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di corruzione, nell'ipotesi in cui la Società rimborsi spese fittizie o spese non rientranti nella normale attività del dipendente al fine di dotare i dipendenti di provviste da utilizzare a fini corruttivi, nei confronti di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione o nei confronti di soggetti privati.</li> </ul>
<b>10</b>	Gestione della liquidità e dei flussi finanziari	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione della liquidità e dei flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed al reato di corruzione tra privati nell'ipotesi in cui, ad esempio, si consenta alla Società l'accantonamento di fondi da utilizzare a fini corruttivi</li> </ul>
<b>11</b>	Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione dei rapporti con gli enti pubblici in caso di verifiche e ispezioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrebbe presentare profili di rischio potenziale di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società riconosca o faccia promessa di</li> </ul>

		denaro o altra utilità ai Funzionari pubblici per evitare l'ispezione o per ottenere un giudizio positivo sui comportamenti non conformi della Società ed evitare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ai controlli effettuati.
--	--	--

Eventuali modifiche o integrazioni alle aree a rischio reato di cui sopra sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 della Parte Generale del presente Modello.

### **A.3 Regole di comportamento e protocolli specifici**

Nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole previste dallo Statuto della Società, e i principi dettati dal Codice di Condotta, le procedure operative e ogni altra regola interna relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari del Modello che a qualunque titolo intrattengano rapporti con Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o, più in generale, con la Pubblica Amministrazione, in nome e per conto della Società, dovranno rispettare le seguenti regole generali di comportamento.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice di Condotta adottato dalla Società, è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- a) promettere o effettuare erogazioni di denaro a rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle autorità italiane o straniere di controllo per ottenere benefici per la Società;
- b) promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura a rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle autorità italiane o straniere di controllo, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;
- c) porre in essere qualsiasi attività in conflitto di interessi con la PA in relazione a quanto previsto dalle ipotesi di reato di cui alla presente sezione della Parte Speciale del Modello;
- d) comunicare alla PA dati non rispondenti al vero, predisporre e fornire documenti falsi, omettere le informazioni dovute;
- e) violare i sistemi informativi della PA al fine di ottenere o manipolare informazioni a vantaggio della Società;
- f) compiere qualsiasi operazione volta alla creazione di fondi extracontabili.

Inoltre:

- a) il personale dirigente è responsabile per la formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti e collaboratori. In particolare, il personale dirigente è tenuto a (i) diffondere i principi etici della Società previsti dal Codice di Condotta, (ii) promuovere i principi di trasparenza e chiarezza organizzativa fra i dipendenti in modo da favorirne la responsabilizzazione e contribuire al raggiungimento degli obiettivi programmati, (iii) rendere chiare le regole di comportamento e gli standard richiesti dalla Società nei rapporti con la PA, (iv) assicurarsi che ciascun dipendente partecipi e concluda l'attività di formazione sulle tematiche di cui al Decreto;
- b) tutto il personale che ha, gerarchicamente, poteri direttivi e quindi di controllo e vigilanza sui dipendenti che operano con la PA deve seguire con attenzione l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni del Modello o situazioni di irregolarità rilevanti ai fini del Decreto;



- c) i dipendenti della Società che effettuano pagamenti o, in generale, transazioni con la PA e/o pubblici funzionari esteri, devono prendere conoscenza delle specifiche procedure e linee guida predisposte dalla Società per fronteggiare i tentativi di corruzione;
- d) tutti i partner commerciali della Società devono essere informati circa le linee guida contro la corruzione predisposte dalla stessa;
- e) qualunque criticità o conflitto d'interesse sorga nell'ambito del rapporto con la PA deve essere comunicato alla funzione aziendale competente sulla base delle linee guida della Società richiamate nel Codice di Condotta.

In aggiunta alle regole generali di comportamento di cui sopra, si prevedono i seguenti principi procedurali specifici:

<b>Protocollo 1</b>	
<b>• Gestione delle attività commerciali</b>	
<b><i>Definizione dei ruoli e responsabilità</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sono identificate ed assegnate le specifiche responsabilità nella gestione delle attività commerciali sulla base delle specifiche competenze.</li> </ul>
<b><i>Identificazione della clientela</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>le informazioni raccolte sui clienti sono riportate all'interno di specifica anagrafica.</li> </ul>
<b><i>Contrattualistica</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i rapporti con i clienti sono formalizzati per il tramite di apposita contrattualistica, verificata dalla funzione Legal;</li> <li>i contratti devono riportare le necessarie clausole di <i>compliance</i> e essere sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri.</li> </ul>
<b><i>Tracciabilità</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>al fine di poter garantire la tracciabilità e ricostruzione del processo tutta la documentazione rilevante deve essere archiviata a cura dei soggetti responsabili;</li> <li>in occasione di ogni intervento effettuato presso il cliente è redatto il verbale dell'intervento. In un'apposita app il tecnico inserisce la descrizione dell'attività compiuta nonché i relativi commenti. Il riepilogo dell'intervento è sottoposto a firma da parte del cliente.</li> </ul>
<b><i>Ulteriori principi di comportamento</i></b>	<p>È fatto obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>garantire che i rapporti con le controparti pubbliche/private avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;</li> <li>mantenere elevati standard di integrità in tutte le interazioni con soggetti pubblici e privati, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;</li> <li>garantire che, nella partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione ed in generale in ogni trattativa con la clientela, tutti i soggetti coinvolti operino nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della corretta pratica commerciale;</li> <li>garantire che le offerte commerciali siano sottoposte al controllo di tutte le funzioni preposte ed approvate da soggetti dotati di idonei poteri e secondo l'iter approvativo previsto dalle procedure aziendali;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• assicurare che la partecipazione ad una gara indetta dalla Pubblica Amministrazione sia rilasciata sulla base di una <i>matrix approval</i> cristallizzata;</li> <li>• verificare la regolarità della fatturazione nei confronti della clientela;</li> <li>• assicurare la piena archiviazione della documentazione relativa alle procedure di gara e alle attività commerciali in generale;</li> <li>• assicurare l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.</li> </ul> <p><b>È fatto divieto di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• promettere o concedere denaro o altre utilità a controparti pubbliche o private, o a persone a queste vicine, anche per il tramite di soggetti terzi al fine di favorire l'incremento dell'impiego di prodotti della Società o l'aggiudicazione di una procedura di gara;</li> <li>• cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da soggetti pubblici ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;</li> <li>• produrre documentazione e dati non veritieri (in tutto o in parte) al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara ovvero l'accettazione di un'offerta da parte di una controparte pubblica o privata;</li> <li>• stipulare contratti con condizioni stabilite secondo parametri non oggettivi e/o in violazione di quanto previsto dalle procedure aziendali;</li> <li>• accordarsi con società concorrenti al fine di partecipare ad una gara con un'offerta fittizia;</li> <li>• esercitare qualsiasi influenza illecita sul personale delle stazioni appaltanti e sul contenuto dei documenti di gara, ad esempio agendo come ghostwriter per un'Autorità amministrativa, al fine di ottenere un vantaggio illecito per la Società;</li> <li>• tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errori di valutazione tecnico-economica ovvero tecnico-scientifica dei prodotti offerti/servizi forniti dalla Società;</li> <li>• omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti;</li> <li>• influenzare in qualunque modo i decisori di gara, o persone a questi vicine, con la concessione o la promessa di denaro, beni o altre utilità;</li> <li>• procedere alla commercializzazione di prodotti non rispondenti ai requisiti tecnico qualitativi previsti e dichiarati.</li> </ul>
--	---

## Protocollo 2

- **Gestione dei rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione**

<b>Definizione dei ruoli e responsabilità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Devono essere osservate le procedure aziendali che garantiscono una chiara segregazione di funzioni e responsabilità, ovvero una netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni e quindi tra chi predispone e chi sottoscrive la documentazione da presentare alla PA;</li> <li>• Devono essere identificati i soggetti cui è attribuito il potere di rappresentare la Società presso la Pubblica Amministrazione ovvero di inoltrare comunicazioni di qualsiasi natura alla PA;</li> <li>• i rapporti con le Istituzioni Pubbliche devono essere tenuti esclusivamente da soggetti, sia dipendenti diretti che terze parti operanti per conto della Società, specificamente autorizzati.</li> </ul>
<b>Gestione operativa delle ispezioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante eventuali ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di vigilanza e quelle poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore, ivi comprese le autorità preposte alla verifica del rispetto del D. Lgs. 81/2008, alle verifiche tributarie e alle verifiche INPS da parte dell'Ispettorato del lavoro, devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati (almeno due);</li> <li>• di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali.</li> <li>• devono essere osservate specifiche procedure che disciplinino le modalità di conduzione delle ispezioni, la partecipazione dei soggetti incaricati dalla Società, le modalità di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici incaricati.</li> </ul>
<b>Ulteriori principi di comportamento</b>	<p>È <b>fatto obbligo</b> di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prevedere una verifica dell'esistenza di eventuali conflitti di interessi con riferimento alla possibilità di entrare in trattativa con la PA;</li> <li>• assicurare che ogni eventuale accordo preso con la PA o esponenti della stessa sia documentato;</li> <li>• garantire che la documentazione relativa alla partecipazione alle gare pubbliche venga adeguatamente archiviata;</li> <li>• organizzare corsi formativi periodici destinati a coloro che, all'interno della Società, operano in contatto con esponenti della Pubblica Amministrazione;</li> <li>• adottare, nei rapporti con soggetti terzi (es. key account manager, partner commerciali), strumenti di verifica della compliance 231 degli stessi;</li> <li>• assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia, che ne sia verificata la validità, completezza e veridicità e che sia sottoscritta da soggetti dotati di idonei poteri;</li> <li>• comunicare tempestivamente alla Pubblica Amministrazione ogni variazione significativa che potrebbe avere impatto sull'ottenimento/mantenimento di autorizzazioni, licenze, ecc.;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• provvedere agli obblighi di trasmissione alle Autorità competenti dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle suddette Autorità;</li> <li>• assicurare la piena collaborazione con i Pubblici Ufficiali in occasione di eventuali verifiche ispettive;</li> <li>• garantire la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con i soggetti pubblici.</li> </ul> <p><b>È fatto divieto di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• proporre opportunità commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della PA a titolo personale o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della PA, o comunque di soggetti agli stessi collegati;</li> <li>• porre in essere artifici o raggiri tali da indurre la PA a valutare in modo errato le caratteristiche tecniche ed economiche dei prodotti o dei servizi offerti o forniti;</li> <li>• tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;</li> <li>• presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;</li> <li>• intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantirne la tracciabilità;</li> <li>• effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità a controparti pubbliche o a persone a queste vicine, anche per il tramite di terze parti;</li> <li>• tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.</li> </ul>
--	--

<b>Protocollo 3 – Selezione dei fornitori, consulenti (inclusi key opinion leader), partner commerciali, key account manager e gestione dei relativi rapporti</b>	
<b><i>Deleghe, Procure e poteri</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualora dipendenti, collaboratori, consulenti e partner dovessero intrattenere materialmente rapporti con soggetti pubblici per conto della Società, deve essere formalmente conferito potere in tal senso (con apposita delega per i dipendenti ovvero con clausola <i>ad hoc</i> per gli altri soggetti incaricati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta.</li> </ul>
<b><i>Procedure</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le attività sono regolamentate da apposite policy volte a disciplinare ruoli, responsabilità e modalità operative.</li> </ul>

<b>Conflitto di interessi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I consulenti e collaboratori esterni (inclusi i key account manager) devono essere scelti in modo trasparente. Sarà cura di ogni singola funzione interna controllare che essi non versino in conflitto di interessi;</li> <li>• verificare e valutare potenziali conflitti di interesse con il fornitore/consulente. In caso di incarichi a persone fisiche verificare l'assenza di incompatibilità legate, ad esempio, allo status di ex dipendente pubblico previsto dall'art. 53, comma 16-ter D.lgs. 165/2001.</li> </ul>
<b>Contrattualistica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I contratti tra la Società e i fornitori, collaboratori, consulenti e partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;</li> <li>• La contrattualistica e/o le condizioni generali degli ordini di acquisto devono contenere le cd. "clausole 231" che impongano il rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001;</li> <li>• La contrattualistica deve essere sottoscritta da soggetti muniti dei necessari poteri in conformità alle procedure aziendali.</li> </ul>
<b>Tracciabilità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve essere garantita la tracciabilità dell'iter di selezione della controparte, anche attraverso la formalizzazione e archiviazione della relativa documentazione di supporto.</li> </ul>
<b>Gestione operativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'affidamento di una consulenza o incarico professionale deve rispondere ad obbiettive esigenze della Società, che possono consistere nella necessità di ricevere prestazioni specialistiche, di acquisire competenze mancanti o di integrare competenze esistenti all'interno dell'organizzazione aziendale;</li> <li>• la terza parte deve essere sottoposta ad un preventivo processo di qualifica;</li> <li>• la selezione deve sempre avvenire nel rispetto dei requisiti di professionalità e competenza e la scelta deve sempre essere motivata e documentata;</li> <li>• il pagamento del corrispettivo è effettuato previa verifica dell'avvenuto espletamento dell'incarico affidato;</li> <li>• i soggetti terzi che agiscono in forza di un mandato per conto della società devono essere sottoposti ad una procedura di due diligence e devono essere sottoposti periodicamente a corsi di formazione in materia di Ethics&amp;Compliance.</li> </ul>
<b>Ulteriori principi di comportamento</b>	<p>È fatto obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• garantire che i rapporti con fornitori, consulenti e terze parti in generale avvenga nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;</li> <li>• garantire che i compensi riconosciuti ai consulenti (inclusi i key opinion leader) siano determinati secondo criteri di economicità, a seconda della tipologia di servizio richiesto, sulla base dell'equo valore di mercato;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prima di procedere al pagamento dei compensi effettuare una valutazione qualitativa dell'incarico consulenziale (tramite, ad esempio, la verifica e raccolta degli <i>output</i> della consulenza);</li> <li>• provvedere al pagamento del compenso pattuito solo a fronte di una fattura ragionevolmente dettagliata che corrisponda alla descrizione contrattuale dei servizi resi;</li> <li>• verificare, prima dell'autorizzazione al pagamento dalla fattura, l'effettiva fornitura del bene/servizio da parte del fornitore/consulente;</li> <li>• utilizzare solo terze parti qualificate e che garantiscano un'operatività in conformità con quelli che sono i requisiti normativi giuslavoristici, in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia di impiego di personale extra UE;</li> <li>• mantenere elevati standard di integrità in tutte le interazioni con soggetti pubblici e privati, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;</li> <li>• in caso di assegnazione di appalti, verificare l'idoneità tecnico-professionale delle controparti ponendo in essere gli adempimenti necessari richiamati dal D.lgs. 81/2008;</li> <li>• verificare l'esistenza delle specifiche autorizzazioni dei fornitori che svolgono attività per le quali le stesse sono richieste;</li> <li>• applicare criteri di remunerazione dei consulenti/fornitori congrui e trasparenti;</li> </ul> <p><b>È fatto divieto di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei consulenti e collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, al compenso pattuito, alle caratteristiche del rapporto ed alle prassi vigenti;</li> <li>• effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al consulente o diversi da quelli previsti dal contratto;</li> <li>• effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del consulente;</li> <li>• effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;</li> <li>• effettuare pagamenti a fronte di prestazioni non rese (in tutto o in parte);</li> <li>• creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);</li> <li>• impegnare la Società con ordini / contratti verbali con consulenti.</li> </ul>
--	--

#### Protocollo 4 – Richiesta e ottenimento di finanziamenti pubblici

<b>Segregazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve essere rispettato il principio di segregazione grazie ad una adeguata separazione dei compiti e delle responsabilità in tutte le fasi relative al processo.</li> </ul>
<b>Tracciabilità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È garantita la tracciabilità del processo mediante raccolta e archiviazione della documentazione rilevante;</li> <li>• in caso di ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di enti pubblici, deve essere predisposto un apposito rendiconto (o comunque garantita l'archiviazione e l'accesso alla documentazione) sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti.</li> </ul>
<b>Gestione operativa dei finanziamenti pubblici</b>	<p>È <b>fatto obbligo</b> di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• operare nel rispetto dei principi etici, delle leggi e delle normative vigenti ed osservare le eventuali regole e/o consuetudini interne per la gestione dei finanziamenti pubblici;</li> <li>• mantenere elevati standard di integrità in tutte le interazioni con soggetti pubblici, adottando comportamenti trasparenti e responsabili e nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi di correttezza, trasparenza ed efficienza;</li> <li>• effettuare dichiarazioni a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi contenenti solo elementi autentici e accurati;</li> <li>• effettuare un continuo monitoraggio circa il corretto utilizzo dei contributi ricevuti rispetto agli scopi cui erano destinati;</li> <li>• effettuare gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e predisporre la relativa documentazione evitando e, comunque, segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;</li> <li>• garantire che le informazioni comunicate per l'ottenimento di un contributo pubblico siano complete, veritiere e corrette e siano predisposte da soggetti competenti;</li> <li>• assicurare, inoltre, che le dichiarazioni e la documentazione presentate ai fini dell'ottenimento del contributo pubblico siano sottoscritte da soggetti dotati di idonei poteri;</li> <li>• assicurare che le risorse finanziarie ottenute come contributo pubblico siano destinate esclusivamente al conseguimento delle finalità per le quali sono state richieste e ottenute.</li> </ul> <p>È <b>fatto divieto</b> di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• distrarre, anche solo parzialmente, i contributi, le sovvenzioni ed i finanziamenti pubblici dalle finalità per le quali sono stati ottenuti;</li> <li>• destinare contributi pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;</li> <li>• presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o</li> </ul>

	finanziamenti agevolati o rendicontare in modo non veritiero l'attività per la quale sono già state effettuate delle erogazioni pubbliche.
--	--

<b>Protocollo 5 – Selezione e gestione del personale e gestione dei bonus e dei benefit.</b>	
<b>Procedure</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le attività sono regolamentate da apposite policy volte a disciplinare ruoli, responsabilità e modalità operative.</li> </ul>
<b>Contrattualistica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i rapporti con il personale devono essere formalizzati tramite regolare contratto di lavoro.</li> </ul>
<b>Deleghe, procure e poteri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sono conferiti e formalizzati i poteri di assumere e licenziare personale dipendente della Società;</li> <li>Sono chiaramente definiti i ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione dei dipendenti e collaboratori.</li> </ul>
<b>Gestione operativa del personale (assunzione, formazione e incentivazione)</b>	<p>La regolamentazione dell'attività descritta deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>un sistema strutturato di valutazione dei candidati, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato;</li> <li>l'individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità;</li> <li>la formazione etica dei neo assunti, inclusa la dichiarazione di impegno all'osservanza dei principi del Codice di Condotta e del presente Modello;</li> <li>la programmazione di attività di formazione anticorruzione periodica per tutti i dipendenti;</li> <li>la gestione della retribuzione, dell'incentivazione (benefit e gratifiche) e di eventuali dimissioni dei dipendenti e collaboratori attraverso procedure e sistemi preventivamente approvati;</li> <li>la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo (incluso un elenco aggiornato del personale in essere e dei neoassunti degli ultimi 12 mesi);</li> <li>il monitoraggio di ogni eventuale conflitto di interessi nei confronti della PA da parte dei dipendenti e collaboratori in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato (es. assenza di legami di parentela con personale appartenente alla PA, non aver svolto mansioni per conto della PA nell'aggiudicazione di lavori pubblici o servizi pubblici assegnati all'organizzazione aziendale nei precedenti 24 mesi).</li> </ul>
<b>Ulteriori principi di comportamento</b>	È <b>fatto obbligo</b> di:



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere evitando favoritismi di ogni sorta;</li> <li>• verificare e valutare potenziali conflitti di interesse e/o incompatibilità, legate anche a precedenti situazioni lavorative del candidato (ad esempio, ex dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter D.lgs. 165/2001);</li> <li>• garantire che siano definite condizioni economiche coerenti con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati;</li> <li>• verificare la correttezza delle retribuzioni erogate;</li> <li>• assicurare condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;</li> <li>• assicurare che siano definiti limiti massimi alla retribuzione variabile, coerenti con la responsabilità ed i compiti assegnati;</li> <li>• garantire la tracciabilità del processo di definizione delle retribuzioni variabili, attraverso la formalizzazione degli obiettivi e la relativa consuntivazione;</li> <li>• assicurare che gli orari di lavoro siano applicati nel rispetto della normativa vigente;</li> <li>• verificare per il personale proveniente da Paesi Extra-UE la validità del permesso di soggiorno e monitorare la stessa nel corso della durata del rapporto di lavoro.</li> </ul> <p><b>È fatto divieto di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• operare secondo logiche di favoritismo;</li> <li>• tollerare forme di lavoro irregolare o minorile o di sfruttamento della manodopera;</li> <li>• assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, ecc.);</li> <li>• assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società;</li> <li>• agevolare il reclutamento di personale in assenza di regolare contratto di lavoro;</li> <li>• consentire la definizione di condizioni economiche non coerenti con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità e/o i compiti a questo assegnati;</li> </ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• permettere condizioni di lavoro non rispettose della dignità personale e delle pari opportunità ed un ambiente di lavoro non adeguato, in violazione della normativa contrattuale applicabile alla Società e della normativa fiscale, previdenziale ed assicurativa.</li> </ul>
--	--

<b>Protocollo 6 – Gestione dei convegni</b>	
<b><i>Procedure</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Devono essere osservate le specifiche procedure interne adottate dalla Società.</li> </ul>
<b><i>Deleghe, procure e poteri</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il processo decisionale relativo all'organizzazione di eventi è rimesso a soggetti dotati di adeguati poteri.</li> </ul>
<b><i>Gestione operativa di convegni</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La disponibilità della Società a sostenere spese relative alla partecipazione ad eventi congressuali di un operatore sanitario viene manifestata attraverso una comunicazione informativa diretta alla Pubblica Amministrazione e, successivamente formalizzata solo a seguito di accettazione espressa da parte dell'Ente pubblico beneficiario, secondo procedure corrette e verificabili, in conformità alle procedure aziendali Ethics&amp;Compliance;</li> <li>• l'eventuale retribuzione del professionista del settore sanitario chiamato a partecipare ad eventi congressuali come relatore viene autorizzata in forma scritta dall'amministrazione di appartenenza e, comunque, sempre secondo procedure corrette e verificabili;</li> <li>• gli eventi quali congressi, simposi o altri incontri di formazione e studio sono organizzati e sponsorizzati od organizzati garantendo che: i) gli aspetti tecnico-scientifici siano prevalenti rispetto a quelli turistico-ricreativi; ii) le spese di ospitalità e viaggio non siano estese agli accompagnatori degli invitati e, comunque, per un lasso di tempo, precedente l'inizio e successivo alla fine della manifestazione, eccedente le 24 ore;</li> <li>• deve essere assicurata la massima tracciabilità della documentazione inerente alle attività sopra elencate.</li> </ul>

<b>Protocollo 7 – Gestione del contenzioso e delle problematiche connesse, inclusa la gestione del credito</b>	
<b><i>Deleghe, procure e poteri</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I processi sono gestiti esclusivamente da soggetti muniti di idonei poteri, preventivamente identificati e autorizzati dalla Società secondo il sistema di deleghe e procure in essere.</li> </ul>
<b><i>Gestione operativa dei contenziosi</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Devono essere osservate specifiche procedure che definiscano modalità e termini di gestione delle contestazioni della PA, individuando le funzioni responsabili della ricezione delle contestazioni e della verifica sulla materia oggetto del contendere;</li> <li>• Eventuali contenziosi/contestazioni o altre problematiche che possano avere rilevanza ai sensi del Decreto, devono essere comunque portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione;</li> </ul>

<b>Gestione del credito</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• deve essere verificata con cadenza periodica la situazione dei crediti aziendali, con particolare riguardo ai crediti scaduti; con riferimento a questi ultimi deve essere verificato l'andamento del fatturato e dei pagamenti effettuati dal creditore;</li> <li>• la gestione del recupero crediti viene demandata a consulenti terzi a ciò incaricati sulla base di contratti scritti;</li> <li>• eventuali accordi transattivi devono essere definiti attraverso i) l'analisi dell'evento da cui deriva la controversia e dell'esistenza dei presupposti per addivenire alla transazione, ii) la gestione delle trattative finalizzate alla definizione e alla formalizzazione della transazione, iii) la redazione di stipula ed esecuzione dell'accordo transattivo;</li> <li>• in particolare, eventuali transazioni con la PA devono essere tracciabili e verificabili ex post tramite adeguati supporti documentali/informativi, nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010, che impone l'utilizzo di un conto corrente dedicato.</li> </ul>
<b>Ulteriori principi di comportamento</b>	<p><b>È fatto obbligo di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prestare una fattiva collaborazione nei rapporti con l'Autorità giudiziaria e rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti;</li> <li>• nei rapporti con l'Autorità giudiziaria coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale anche connesso, inerente all'attività lavorativa prestata nella Società, esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.</li> </ul> <p><b>È fatto divieto di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• porre in essere (direttamente o indirettamente), nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa;</li> <li>• elargire, promettere o dare denaro o altra utilità a giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, testimoni, ecc., ovvero a persone comunque indicate da codesti soggetti, nonché adottare comportamenti - anche a mezzo di soggetti terzi (es. professionisti esterni) - contrari alla legge e ai presidi aziendali, per influenzare indebitamente le decisioni dell'organo giudicante ovvero le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso;</li> <li>• favorire indebitamente gli interessi della Società inducendo con violenza o minaccia, o, alternativamente, con offerta di danaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;</li> <li>• offrire denaro, altra utilità o anche soltanto esercitare pressione e/o qualunque forma di condizionamento a coloro che dovessero risultare indagati/imputati (o persone informate sui fatti/testimone,</li> </ul>

	<p>test) in un procedimento penale connesso alla Società al fine di influenzarne il giudizio e/o limitarne la libertà di esprimere le proprie rappresentazioni dei fatti o di esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge, al fine di favorire gli interessi della Società o trarne un vantaggio per la medesima;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;</li> <li>• prendere contatti con dipendenti coinvolti in procedimenti penali, allo scopo di indurli a rendere dichiarazioni atte ad evitare l'eventuale rischio di un coinvolgimento della società;</li> <li>• adottare comportamenti contrari alle leggi ed al Codice di Condotta in sede di incontri formali e informali, anche a mezzo di legali esterni e consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;</li> <li>• coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità Giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;</li> <li>• accettare, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;</li> <li>• indurre il Destinatario, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.</li> </ul>
--	--

<b>Protocollo 8 - Gestione di liberalità (donazioni e sponsorizzazioni) e omaggi</b>	
<b><i>Procedure</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Devono essere osservate le specifiche procedure interne adottate dalla Società.</li> </ul>
<b><i>Deleghe, procure e poteri</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il processo decisionale relativo alla gestione delle liberalità (donazioni e sponsorizzazioni) e omaggi è rimesso a soggetti dotati di idonei poteri;</li> <li>• è previsto un iter autorizzativo, con specifiche soglie, per la gestione delle liberalità/donazioni (es. scelta dell'ente destinatario, controvalore della liberalità/donazione, ecc.), sponsorizzazioni, borse di studio e omaggi.</li> </ul>
<b><i>Gestione operativa di donazioni e omaggi</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non devono essere effettuate elargizioni in denaro e regali a pubblici funzionari o riceverle al di fuori di quanto previsto dalle prassi generalmente accettate (ovvero, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società) in ottemperanza a quanto previsto nelle procedure Corporate e nel Codice di Condotta;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• eventuali omaggi devono essere autorizzati e in ogni caso documentati;</li> <li>• deve essere assicurata una adeguata conservazione e tracciabilità delle informazioni relative alla gestione degli omaggi e delle donazioni;</li> <li>• deve essere archiviata ogni informazione relativa a i) riferimenti del richiedente (nome, cognome, ruolo e/o posizione all'interno dell'organizzazione aziendale), ii) riferimenti del destinatario (nome, cognome, ente di appartenenza), iii) descrizione dell'omaggio o della donazione, iv) relativo importo, v) motivazione.</li> </ul>
<b>Gestione operativa delle liberalità (donazioni e sponsorizzazioni)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le sponsorizzazioni devono essere disposte previa identificazione dell'Ente beneficiario e acquisizione di informazioni sull'affidabilità dello stesso e sulla coerenza con l'attività svolta dalla Società;</li> <li>• tutte le sponsorizzazioni devono risultare verificabili attraverso documentazione completa e idonea a definire chiaramente la tipologia di iniziativa e la motivazione a sostegno della stessa;</li> <li>• deve essere verificata l'eticità dell'iniziativa legata alla liberalità (donazione e sponsorizzazione), al fine di evitare di promettere e/o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici all'ente beneficiario con la finalità di promuovere e/o favorire interessi della Società.</li> </ul>
<b>Ulteriori principi di comportamento</b>	<p><b>È fatto obbligo di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assicurare che gli omaggi siano di modico valore, di carattere puramente simbolico e legati a contesti istituzionali;</li> <li>• garantire che ci sia coincidenza tra controparte formale della transazione (così come risulta dal contratto di sponsorizzazione) ed effettivo destinatario del pagamento;</li> <li>• verificare la regolarità dei pagamenti per liberalità e omaggi con riferimento alla piena coincidenza dei destinatari dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte;</li> <li>• verificare l'effettivo svolgimento delle attività contrattualizzate;</li> <li>• garantire che la controparte ricevente il corrispettivo/contributo sia sempre identificabile chiaramente;</li> <li>• verificare la regolarità delle liberalità con riferimento alla piena coincidenza dei destinatari dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte;</li> <li>• nel caso di disposizione di una donazione, garantire che sia verificata l'effettiva realizzazione dell'iniziativa per la quale la stessa è stata effettuata.</li> </ul> <p><b>È fatto divieto di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• promettere o concedere contributi per iniziative liberali ovvero dare esecuzione ad operazioni relative a sponsorizzazioni e omaggi a soggetti (persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano</li> </ul>

	<p>contenuti nelle Liste antiterrorismo indicate da Banca d'Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuare o sollecitare elargizioni in denaro ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia, a dipendenti di altre società private;</li> <li>• effettuare elargizioni in favore di destinatari, sia individui che organizzazioni, i cui scopi sono incompatibili con il Codice di Condotta e il Modello della Società;</li> <li>• promettere o effettuare elargizioni per finalità diverse da quelle prestabilite ovvero al fine di assicurare alla Società vantaggi competitivi impropri o per altri scopi illeciti;</li> <li>• promettere o concedere contributi in favore di soggetti o società "vicine" o "gradite" a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti;</li> <li>• promettere o concedere utilità in favore di enti pubblici/privati, o ad altri soggetti da questi segnalati, al fine di assicurare alla Società vantaggi indebiti;</li> <li>• offrire o promettere ai funzionari pubblici o a loro familiari, direttamente o indirettamente, qualsiasi forma di regalo o prestazioni gratuite che possano apparire comunque connessi con il rapporto di affari con la Società, o finalizzati ad influenzare l'indipendenza di giudizio, o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;</li> <li>• promettere o effettuare omaggi a pubblici funzionari italiani o stranieri, incluse le sponsorizzazioni, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;</li> <li>• procedere alla sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione a valori volutamente non congrui al fine di fornire un'indebita utilità ad una controparte pubblica o privata.</li> </ul>
--	--

<b>Protocollo 9 - Note spese e spese di rappresentanza</b>	
<b><i>Procedure</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le note spese e le spese di rappresentanza devono essere gestite attraverso procedure interne che prevedano i) verifica della coerenza delle spese sostenute con le spese ammesse, ii) verifica della correttezza formale e sostanziale del rimborso spese, iii) verifica della correttezza dei giustificativi, iv) gestione di eventuali anomalie.</li> </ul>
<b><i>Deleghe, procure e poteri</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il processo relativo alla gestione delle note spese e spese di rappresentanza è rimesso a soggetti dotati di idonei poteri.</li> </ul>
<b><i>Tracciabilità</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve essere assicurata la tracciabilità dell'utilizzo delle carte di credito aziendali in dotazione del personale.</li> </ul>

<b>Ulteriori principi di comportamento</b>	<p><b>È fatto obbligo di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• garantire che il rimborso delle spese sostenute, incluse le spese di rappresentanza, sia richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e avvenga solo a seguito di approvazione specifica e in presenza di regolari giustificativi fiscalmente validi;</li> <li>• verificare che le spese sostenute siano inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa ed adeguatamente documentate;</li> <li>• garantire l'esecuzione di specifici controlli sulle note spese;</li> <li>• assicurare la completa archiviazione della documentazione relativa alle note spese.</li> </ul> <p><b>È fatto divieto di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuare rimborsi spese che: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ non siano stati debitamente autorizzati;</li> <li>○ non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;</li> <li>○ non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi o non siano esposti in nota.</li> </ul> </li> </ul>
--	--

<b>Protocollo 10 - Gestione della liquidità e dei flussi finanziari</b>	
<b>Gestione operativa dei pagamenti e dei flussi finanziari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i pagamenti e i flussi finanziari devono essere gestiti e regolarmente registrati attraverso il sistema gestionale aziendale in modo da poter essere tracciati e ricostruiti ex post;</li> <li>• è necessario verificare la corrispondenza tra accordi, ordini di acquisto, fatturazioni, pagamenti relativi anche alle somme da versare al fisco, agli enti previdenziali con una forte attenzione alle autorizzazioni siglate dalle persone delegate a tale compito;</li> <li>• è necessario verificare la corrispondenza tra i pagamenti effettuati ai collaboratori e ai membri degli organi sociali, e l'effettiva attività svolta che dovrà essere necessariamente corredata da idonea documentazione giustificativa;</li> <li>• nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo espressa autorizzazione da parte della direzione amministrazione e finanza che potrà concederla solo nei casi in cui sia espressamente richiesto dalla normativa regolante l'attività dell'ente pubblico e comunque con regolare imputazione nelle prescritte voci di bilancio.</li> <li>• è fatto assoluto divieto di compiere qualsiasi operazione volta alla creazione di fondi extracontabili.</li> </ul>
<b>Gestione operativa della cassa contante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il Responsabile Amministrazione ha la responsabilità di gestire il pagamento (o l'incasso) attraverso la cassa contante;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prima di procedere al pagamento devono essere verificate le autorizzazioni richieste dalle procedure interne;</li> <li>• possono essere autorizzati pagamenti mediante cassa contante solo per importi predefiniti dalla Direzione. Per importi superiori è necessario ottenere apposita autorizzazione secondo le procedure interne;</li> <li>• per tutte le operazioni a mezzo cassa contante deve essere registrato il pagamento o l'incasso su apposito libro cassa (cartaceo o elettronico);</li> <li>• devono essere effettuate riconciliazioni periodiche relative alla cassa contante;</li> <li>• prima di provvedere al pagamento mediante cassa contante è necessario i) verificare l'esistenza e la regolarità della documentazione giustificativa, ii) disporre dei riferimenti del beneficiario, iii) conoscere la motivazione del pagamento, iv) conoscere l'importo da corrispondere.</li> </ul>
<b><i>Deleghe, procure e poteri</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Devono essere autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti preventivamente identificati e dotati di appositi poteri.</li> </ul>
<b><i>Ulteriori principi di comportamento</i></b>	<p><b>È fatto obbligo di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• garantire che siano definiti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;</li> <li>• assicurare che le operazioni che comportano l'utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;</li> <li>• verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte nella transazione; in particolare è fatto obbligo di verificare precisamente che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;</li> <li>• assicurare che, per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, siano utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;</li> <li>• garantire che siano rispettati i limiti di utilizzo del denaro contante di cui al D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.;</li> <li>• garantire che gli incassi ed i pagamenti della Società siano sempre tracciabili e provabili dal punto di vista documentale;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• garantire la segregazione tra chi gestisce l'inserimento/modifica dei dati anagrafici del fornitore e chi gestisce l'effettuazione dei pagamenti, sia dal punto di vista organizzativo sia della profilazione utenze.</li> </ul> <p><b>È fatto divieto di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consentire l'emissione di fatture a fronte di forniture in tutto o in parte inesistenti ovvero creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);</li> <li>• effettuare pagamenti per contanti per importi superiori ai limiti normativi o con mezzi di pagamento non tracciabili;</li> <li>• effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al fornitore;</li> <li>• effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;</li> <li>• effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;</li> <li>• accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili;</li> <li>• creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte).</li> </ul>
--	--

#### **A.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24 e 25 ex D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale.

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo:

- eventuali assunzioni, anche interinali, di ex esponenti della Pubblica Amministrazione o di persone aventi legami con esponenti della Pubblica Amministrazione;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali criticità delle regole di cui al presente Modello.

## **B DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

### **B.1 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)**

Il Decreto elenca tassativamente i delitti informatici che comportano responsabilità a carico degli Enti. Essi sono:

- a) documenti informatici (art. 491 bis c.p.);**
- b) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);**
- c) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);**
- d) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);**
- e) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);**
- f) estorsione (art. 629 c.p.);**
- g) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);**
- h) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 ter c.p.);**
- i) danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);**
- j) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater.1 c.p.);**
- k) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies c.p.);**
- l) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinquies c.p.);**
- m) Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019,n. 105).**

### **B.2 Aree a rischio reato**

I delitti sopra considerati trovano come presupposto l'utilizzo della rete informatica aziendale intesa come struttura integrata di apparati, collegamenti, infrastrutture e servizi e composta da:

- a) l'infrastruttura di rete, che è costituita dalle apparecchiature e dal relativo software che consentono i collegamenti all'interno delle sedi aziendali e la connessione da e verso l'esterno dell'azienda;
- b) i servizi di rete, che sono le utilities di carattere generale a disposizione di tutti i dipendenti, distribuite o messe a disposizione centralmente quali servizi di posta elettronica, accesso a internet, anagrafiche centralizzate, ecc.;
- c) le applicazioni ed i servizi di rete aziendali, che sono resi disponibili agli utenti attraverso i server, mentre i punti di accesso alla rete aziendale sono le postazioni di lavoro fisse e mobili assegnate agli utenti stessi.

Le potenziali aree a rischio reato che ROWA ha individuato nell'ambito dei delitti informatici sono le seguenti:

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI		
Attività Sensibili		Principali modalità esemplificative di reato
1	Utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informatici e telematici aziendali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informatici e telematici aziendali potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei delitti informatici nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società si avvalga degli strumenti informatici e telematici messi a disposizione dalla Società per introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.</li> <li>• L'utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informatici e telematici aziendali potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei delitti informatici nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società si avvalga degli strumenti informatici e telematici messi a disposizione dalla Società per cancellare o alterare dati o programmi informatici relativi alla sanità pubblica.</li> <li>• L'utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informatici e telematici aziendali potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei delitti informatici nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società si avvalga degli strumenti informatici e telematici messi a disposizione dalla Società per distruggere o comunque danneggiare sistemi informatici o telematici di pubblico interesse.</li> </ul>

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza che le sottoporrà al Consiglio di Amministrazione secondo quanto indicato al paragrafo 3.5 della Parte Generale del presente Modello.

### B.3 Regole di comportamento e protocolli specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare i principi dettati dal Codice di Condotta, le procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

Ai fini del rispetto delle norme di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, è necessario:

- a) non divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- b) non utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta o comunque contrarie al Modello e al Codice di Condotta;

La Società, inoltre, tramite il Reparto IT Corporate pone in essere i seguenti adempimenti:

- a) fornisce ai Destinatari un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rischio di commissione di reati informatici;

- b) limita per quanto possibile l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- c) effettua, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
- d) predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei server della Società;
- e) predispone e mantiene adeguate difese a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali.

In aggiunta alle regole generali di comportamento di cui sopra, si prevedono i seguenti principi procedurali specifici.

<b>Protocollo 1 - Utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali</b>	
<b><i>Gestione operativa dell'utilizzo dell'infrastruttura tecnologica</i></b>	<p>È assolutamente vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• introdurre in azienda e collegare alla rete aziendale computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione del Reparto IT Corporate e in qualunque modo, modificare la configurazione rilasciata dalla funzione IT di postazioni di lavoro fisse o mobili;</li> <li>• acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (quali ad esempio sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);</li> <li>• ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Società;</li> <li>• divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti e terze parti;</li> <li>• distorcere, oscurare, sostituire la propria identità, e inviare e-mail anonime o riportanti false generalità;</li> <li>• manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;</li> <li>• effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;</li> <li>• effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti col cliente (vulnerability test, penetration test) e previsto nei propri compiti lavorativi;</li> <li>• sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali, di clienti o</li> </ul>

	<p>di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne all'azienda, i controlli implementati sui sistemi informatici e le modalità con cui sono utilizzati.</li> </ul> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'utilizzo del servizio aziendale di posta elettronica deve essere effettuato impiegando esclusivamente il proprio account;</li> <li>• i dati e le informazioni non pubbliche relative a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche), incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestite come dati riservati;</li> <li>• ogni titolare di account è responsabile delle azioni condotte tramite il proprio account sui sistemi e sulla rete aziendale.</li> </ul> <p>La Società deve, a sua volta, porre in essere i seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• informare adeguatamente i Destinatari dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali, di non divulgare gli stessi a soggetti terzi e di usare correttamente le risorse informatiche aziendali;</li> <li>• informare i Destinatari della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;</li> <li>• impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;</li> <li>• fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei destinatari che ne abbiano necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria;</li> <li>• dotare il centro di elaborazione dati di porta con chiusura a chiave;</li> <li>• proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico della Società al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle (keylogger, backdoor, malicious software, ecc.);</li> <li>• fornire ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;</li> </ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla Società o non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;</li> <li>• limitare l'accesso alle aree ed ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e files);</li> <li>• qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante routers dotati di antenna WiFi), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Società;</li> <li>• prevedere, ove possibile, un procedimento di autenticazione mediante username e password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ogni Destinatario o categoria di Destinatari;</li> <li>• limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Destinatari.</li> </ul>
--	---

#### **B.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*bis* del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale.

## **C DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA – REATI TRANSNAZIONALI - DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.**

### **C.1 Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto) e reati transnazionali (Legge 16 Marzo 2006, n. 146).**

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha previsto l'inserimento nel Decreto dell'articolo 24-ter (di seguito i "Delitti di Criminalità Organizzata").

Il suddetto articolo prevede i seguenti reati-presupposto:

- a) Associazione per delinquere (art 416, c.p.);**
- b) Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.);**
- c) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);**
- d) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);**
- e) associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390);**
- f) tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);**
- g) illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della Legge n. 110/1975**

Da un'analisi preliminare è comunque emersa l'immediata inapplicabilità alla Società delle fattispecie indicate alle lettere d), e) e g).

Occorre altresì considerare come la Legge 16 marzo 2006 n. 146 ha introdotto la nuova categoria dei "reati transnazionali". Finalità della citata Legge è quella di fornire più efficaci mezzi di prevenzione e repressione in relazione ad organizzazioni criminali che agiscono a livello internazionale, per il cui contrasto si rende necessaria la collaborazione tra diversi Stati.

Ai sensi dell'art. 3 della citata legge si considera transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero;
- d) sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'articolo 10 elenca le fattispecie penali la cui commissione determina la responsabilità amministrativa dell'Ente, nel caso in cui sussistano i sopra illustrati elementi costitutivi del reato transnazionale e siano, naturalmente, ravvisabili i criteri di imputazione di responsabilità all'Ente medesimo dettati dal Decreto (commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, da parte di un soggetto apicale o subordinato).

I reati previsti dall'articolo 10, oltre agli artt. 416, 416 bis c.p. e 74 D.P.R. 309/90, sono i seguenti:

- a) **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);**
- b) **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);**
- c) **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);**
- d) **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del d.lgs. 25.7.1998 n. 286).**

In relazione all'attività svolta dalla Società si ritiene che possa escludersi l'applicabilità dei reati previsti alle lettere a) e d).

Si precisa che l'introduzione di alcuni reati nella presente Parte Speciale ha carattere meramente prudenziale in quanto, pur non sussistendo elementi specifici da cui dedurre l'esistenza di attuali rischi, si tratta di reati sui quali la Società intende comunque mantenere un livello alto di attenzione.

## **C.2 Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**

Il delitto di cui all'art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001 potrebbe manifestarsi qualora la Società, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità, inducesse la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (che abbia la facoltà di non rendere).

## **C.3 Aree a rischio reato**

Di seguito si indicano le aree a potenziale rischio che la Società ha individuato nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale.

<b>DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI, DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</b>		
<b>Attività Sensibili</b>		<b>Principali modalità esemplificative di reato</b>
<b>1</b>	Selezione dei fornitori, consulenti (inclusi opinion leader), partner commerciali, key account manager e gestione dei relativi rapporti	<ul style="list-style-type: none"> <li>La selezione dei fornitori, consulenti (inclusi opinion leader), partner commerciali, key account manager e la gestione dei relativi rapporti potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai delitti di criminalità organizzata nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società favorisca nella selezione soggetti vicini ad organizzazioni criminali, anche di tipo mafioso, al fine di ottenere benefici illeciti.</li> </ul>
<b>2</b>	Selezione e gestione del personale e gestione dei bonus e benefit	<ul style="list-style-type: none"> <li>La selezione e gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di criminalità organizzata nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto selezioni soggetti "vicini" ad organizzazioni criminali al fine di ottenere benefici illeciti.</li> <li>La selezione e gestione del personale e la gestione dei bonus e dei benefit potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla</li> </ul>



		commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società assuma la persona chiamata a rendere dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziaria affinché questa renda dichiarazioni mendaci ovvero eroghi incentivi, allo stesso fine, al dipendenti chiamato a rendere dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziaria.
<b>3</b>	Gestione degli incarichi per prestazioni d'opera e di servizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione degli incarichi per prestazioni d'opera e di servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di criminalità organizzata nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società stipuli contratti con soggetti/società riconducibili ad esponenti di un'associazione a delinquere, anche di stampo mafioso.</li> </ul>
<b>4</b>	Gestione del contenzioso e delle problematiche connesse, inclusa la gestione del credito	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione del contenzioso e delle problematiche connesse, inclusa la gestione del credito, potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società imputato o indagato in un procedimento penale venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare che la Società sia dichiarata responsabile.</li> </ul>
<b>5</b>	Gestione della liquidità e dei flussi finanziari	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione della liquidità e dei flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di criminalità organizzata nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società eroghi pagamenti non dovuti per prestazioni in tutto o in parte inesistenti a soggetti terzi legati ad associazioni criminose o mafiose al fine di agevolare l'attività illecita.</li> </ul>

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza che le sottoporrà al Consiglio di Amministrazione secondo quanto indicato al paragrafo 3.5 della Parte Generale del presente Modello.

#### **C.4 Regole di comportamento e protocolli specifici**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare lo Statuto della Società, i principi e le regole previste dal Codice di Condotta, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico dei Destinatari, di:

- ricevere finanziamenti da individui, società od organizzazioni condannate per aver svolto attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico, sia che si tratti di società di diritto italiano che estero, inseriti nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle c.d. "Liste Nominative" (di seguito definite congiuntamente le "Liste") collegate al terrorismo internazionale rinvenibili nel sito internet della Banca d'Italia;
- effettuare elargizioni in denaro ad individui, società od organizzazioni condannate per aver svolto attività illecite, in particolare attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
- avere contatti con individui inseriti nelle black list antiterrorismo consultabile nel sito [http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index\\_en.htm](http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm).

Inoltre, la Società deve impegnarsi a effettuare un costante monitoraggio delle procedure di qualificazione dei Fornitori al fine di verificare la persistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione.

In aggiunta alle regole generali di comportamento di cui sopra, si prevedono i seguenti principi procedurali specifici.

<b>Protocollo 1</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Selezione e gestione del personale e gestione dei bonus e dei benefit</b></li> <li>• <b>Selezione dei fornitori, consulenti (inclusi opinion leader), partner commerciali, key account manager e gestione dei relativi rapporti</b></li> <li>• <b>Gestione degli incarichi per prestazioni d'opera e di servizi</b></li> </ul>	
<b>Selezione e gestione del personale e gestione dei bonus e dei benefit</b>	<p>Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono previsti a carico di tutti gli esponenti aziendali – ciascuno per le attività di propria competenza – i seguenti <b>obblighi</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e di darne comunque informativa ai propri diretti superiori in modo che ne sia data comunicazione alle Autorità di Polizia procedendo alle eventuali denunce del caso;</li> <li>• informare immediatamente le Autorità di Polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti, procedendo alle eventuali denunce del caso;</li> <li>• attenersi a criteri di selezione del personale che garantiscano che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei criteri di professionalità, parità di trattamento e affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale;</li> <li>• garantire la tracciabilità dell'iter di selezione del personale, attraverso la formalizzazione e archiviazione della documentazione a supporto.</li> </ul> <p>È in ogni caso <b>fatto obbligo</b> a ciascun esponente aziendale, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, di segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa e la Società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia e a fornire un pieno supporto.</p> <p>La Società si impegna a utilizzare costantemente criteri di selezione del personale, di fornitori, di consulenti, partner commerciali, tali da garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, consulenti, partner commerciali;</li> <li>• la definizione dei criteri di selezione fondati su criteri di tipo qualitativo e quantitativo;</li> </ul>
<b>Selezione dei fornitori, consulenti (inclusi opinion leader), partner commerciali, key account manager e gestione dei relativi rapporti</b>	

<p><b>Gestione degli incarichi per prestazioni d'opera e di servizi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la evidenza documentale del processo di selezione al fine di garantire la trasparenza nell'assegnazione degli incarichi;</li> <li>• la verifica che i terzi non abbiano sede o residenza o qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI).</li> </ul> <p>Prima dell'affidamento dell'incarico a consulenti e partner è necessario raccogliere informazioni sulla serietà e professionalità del destinatario dell'incarico (referenze, <i>curriculum vitae</i>, ecc.), nonché i requisiti di onorabilità degli stessi, scegliendo consulenti iscritti negli appositi albi professionali ove esistenti.</p> <p>La Società si impegna a valutare periodicamente, per il tramite delle funzioni competenti, l'adeguatezza dei comparti di qualificazione esistenti, al fine di stabilire eventuali integrazioni in relazione ad attività che, per ragioni legate all'area geografica in cui le stesse devono essere espletate o ad altre circostanze da cui emerga un più elevato rischio di infiltrazione criminale, necessitano di un più approfondito monitoraggio dei fornitori da selezionare.</p> <p>È <b>fatto divieto</b> di effettuare qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste disponibili presso la Banca d'Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto.</p>
---	--

<b>Protocollo 2 – Gestione del contenzioso e delle problematiche connesse, inclusa la gestione del credito</b>	
<p><b>Gestione operativa</b></p>	<p>È fatto <b>espresso divieto</b> di indurre, con violenza o minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, una persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.</p> <p>Ogniqualevolta un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale in cui la Società abbia un interesse sia vittima di violenza o minaccia o riceva un'offerta o promessa di denaro od altra utilità al fine di non rendere dichiarazioni o di rendere dichiarazioni mendaci, questo deve darne immediato avviso all'Organismo di Vigilanza.</p>
<p><b>Ulteriori principi di comportamento</b></p>	<p>Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria <b>è fatto obbligo</b> di conoscere e rispettare quanto di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei rapporti con l'autorità giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti;</li> <li>• nei rapporti con l'autorità giudiziaria i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale anche connesso, inerente all'attività lavorativa prestata nella Società, sono tenuti ad esprimere liberamente le</li> </ul>

	<p>proprie rappresentazioni dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di i) ogni provvedimento o notizia proveniente dagli organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, avviate anche nei confronti di ignoti; ii) ogni richiesta di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;</li> <li>l'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.</li> </ul> <p><b>È fatto divieto di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità Giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;</li> <li>accettare, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, denaro o altre utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;</li> <li>promettere o offrire denaro o qualsivoglia utilità ovvero ricorrere all'uso di violenza o minaccia, al fine di indurre un soggetto chiamato a testimoniare a non rilasciare dichiarazioni ovvero a rilasciare dichiarazioni false davanti all'Autorità Giudiziaria, qualora tali dichiarazioni possano essere utilizzate all'interno di un processo penale.</li> </ul>
--	---

### **Protocollo 3 – Predisposizione del bilancio, tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali e gestione della fiscalità**

<b>Gestione operativa</b>	<p>In aggiunta ai presidi aziendali già esistenti e a quanto previsto nella Parte Speciale relativa ai Reati Societari, è stabilito che nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili, la Società ponga in essere misure idonee ad assicurare che gli esponenti aziendali, nell'ambito delle rispettive competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>non emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;</li> <li>custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali,</li> </ul>
---------------------------	--

	<p>approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.</p> <p>Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società fa in modo che gli Esponenti Aziendali - nell'ambito delle rispettive competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;</li> <li>• non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;</li> <li>• non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;</li> <li>• non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.</li> </ul> <p>La Società, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure, si impegna a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;</li> <li>• verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili.</li> </ul>
--	--

### **C.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli art. 24-ter e 25-decies del D. Lgs. 231/2001, nonché dell'art.10 della L.146/2006, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale. Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo:

- l'oggetto dell'ispezione da parte di autorità giudiziarie, forze dell'ordine, autorità di vigilanza e altre autorità ed eventuali contestazioni;
- l'oggetto, la tipologia, il valore, la data di apertura/status/esito del contenzioso con la Pubblica Amministrazione; inoltre, siano comunicati l'elenco dei provvedimenti giudiziari di condanna subiti e gli accordi transattivi conclusi;
- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;

- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- le notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale.

## **D DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

### **D.1 Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto) e in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto).**

I **delitti contro l'industria e il commercio** che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'Ente ex art. 25-bis.1 del D. Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- a) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);**
- b) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);**
- c) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);**
- d) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);**
- e) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);**
- f) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);**
- g) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);**
- h) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).**

I **delitti in violazione del diritto d'autore** di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- a) Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1 lettera a-bis e comma 3, L. n. 633/1941);**
- b) Abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171-bis L. n. 633/1941);**
- c) Abusi concernenti le opere audiovisive o letterarie (art. 171-ter L. n. 633/1941);**
- d) Omesse o false comunicazioni alla SIAE (art. 171-septies L. n. 633/1941);**
- e) Fraudolenta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171-octies L. n. 633/1941).**

### **D.2 Aree a rischio reato**

Le potenziali aree a rischio reato che ROWA ha individuato nell'ambito dei delitti di cui alla presente Sezione della Parte Speciale, sono le seguenti:

<b>DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE</b>		
	<b>Attività Sensibili</b>	<b>Principali modalità esemplificative di reato</b>
<b>1</b>	Gestione delle attività commerciali	<ul style="list-style-type: none"><li>• La gestione delle attività commerciali potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti contro l'industria ed il commercio nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società consenta l'immissione in commercio di prodotti (resi, danneggiati) non più in possesso dei requisiti per la commercializzazione.</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione delle attività commerciali potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di frode nell'esercizio del commercio nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società immetta in commercio un prodotto con caratteristiche diverse da quelle dichiarate o comunque di qualità diversa da quella dichiarata.</li> </ul>
<b>2</b>	Gestione dei rapporti con la clientela, con particolare riguardo ad attività di pubbliche relazioni, comunicazione istituzionale (siti internet), sponsorizzazioni ed eventi volti alla commercializzazione o pubblicizzazione dei prodotti e dei marchi legati alla Società	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione dei rapporti con la clientela, con particolare riguardo ad attività di pubbliche relazioni, comunicazione istituzionale, sponsorizzazioni ed eventi volti alla commercializzazione o pubblicizzazione dei prodotti e dei marchi legati alla Società potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di frode nell'esercizio del commercio nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società pubblicizzi e metta in commercio prodotti con caratteristiche diverse da quelle dichiarate o comunque con qualità diversa da quella dichiarata.</li> <li>La gestione dei rapporti con la clientela, con particolare riguardo ad attività di pubbliche relazioni, comunicazione istituzionale, sponsorizzazioni ed eventi volti alla commercializzazione o pubblicizzazione dei prodotti e dei marchi legati alla Società potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti contro l'industria e il commercio nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società pubblicizzi e metta in commercio prodotti non più in possesso dei requisiti per la commercializzazione.</li> <li>La gestione dei rapporti con la clientela, con particolare riguardo ad attività di pubbliche relazioni, comunicazione istituzionale, sponsorizzazioni ed eventi volti alla commercializzazione o pubblicizzazione dei prodotti e dei marchi legati alla Società potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società utilizzi materiale, quali reprint o pubblicazioni protette, senza provvedere all'acquisto dei relativi diritti.</li> <li>La gestione dei rapporti con la clientela, con particolare riguardo ad attività di pubbliche relazioni, comunicazione istituzionale, sponsorizzazioni ed eventi volti alla commercializzazione o pubblicizzazione dei prodotti e dei marchi legati alla Società potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società utilizzi materiale, quali reprint o pubblicazioni protette, senza provvedere all'acquisto dei relativi diritti.</li> </ul>
<b>3</b>	Utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informatici e telematici aziendali	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informatici e telematici aziendali potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di delitti in materia di violazione del diritto d'autore nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di ottenere risparmi economici, installi <i>software</i> senza aver acquisito le relative licenze.</li> </ul>

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza che le sottoporrà al Consiglio di Amministrazione il quale potrà procedere con la successiva attività di ratifica secondo quanto indicato al par. 3.5 del presente Modello.



### D.3 Regole di comportamento e protocolli specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società, i principi dettati dal Codice di Condotta, dalle procedure operative di riferimento e ogni altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

Costituisce preciso obbligo per tutti i Destinatari del Modello rispettare, in esecuzione di contratti con la clientela, gli impegni e le condizioni risultanti dai contratti medesimi, ivi compresa la consegna di prodotti e servizi con specifiche tecniche, nomi, autori, diritti di utilizzo, marchi o altri segni distintivi conformi alle pattuizioni contrattuali.

In aggiunta alle regole generali di comportamento di cui sopra, si prevedono i seguenti principi procedurali specifici.

<b>Protocollo 1</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Gestione delle attività commerciali</b></li><li>• <b>Gestione dei rapporti con la clientela, con particolare riguardo ad attività di pubbliche relazioni, comunicazione istituzionale (siti internet), sponsorizzazioni ed eventi volti alla commercializzazione o pubblicizzazione dei prodotti e dei marchi legati alla Società</b></li></ul>	
<b><i>Tutela della proprietà intellettuale e commerciale e commercializzazione di prodotti</i></b>	<p>È <b>fatto</b> espressamente <b>divieto</b> di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale o fare uso di marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;</li><li>• contraffare o alterare brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, o fare uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati;</li><li>• introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;</li><li>• detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali che sono contrassegnati con marchi contraffatti o alterati che potrebbero indurre l'acquirente a scambiargli con altri noti, creando una possibile confusione nella clientela e tale da arrecare un danno rilevante al proprietario del marchio contraffatto;</li><li>• consegnare all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;</li><li>• porre in vendita o metter altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;</li><li>• adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale;</li><li>• introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione oggetti o altri</li></ul>

	<p>beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, al fine di trarne profitto;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuare forniture di prodotti le cui qualità e caratteristiche siano diverse, anche solo parzialmente, da quelle dichiarate o pattuite.</li> </ul>
--	--

<b>Protocollo 2 – Utilizzo dell’infrastruttura tecnologica e dei sistemi informatici e telematici aziendali</b>	
<b>Utilizzo di software</b>	<p>La regolamentazione dell’attività descritta deve prevedere che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'installazione di programmi, che non sono già stati acquisiti a livello centralizzato, debba essere autorizzata dal Reparto IT Corporate.</li> </ul> <p><b>È fatto divieto</b> di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• porre in essere, nell’ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;</li> <li>• diffondere - tramite reti telematiche - un’opera dell’ingegno o parte di essa;</li> <li>• duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi al suo esercizio.</li> </ul>

#### **D.4 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell’art. 25-bis.1 del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale.

## **E REATI IN MATERIA SOCIETARIA**

### **E.1 Reati in materia societaria (art. 25-ter del Decreto)**

Nell'ambito della riforma del diritto societario, il Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto l'art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. "reati societari".

I reati societari sono reati propri e, in quanto tali, possono essere commessi da:

- Consiglio di Amministrazione;
- Amministratori;
- Direttori Generali;
- Liquidatori;
- sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti sopra elencati (nel caso di corruzione tra privati);
- nonché, a titolo di concorso, anche dalle strutture preposte alla gestione di attività amministrativo-contabili, finanziarie o relative all'implementazione del sistema informativo contabile.

I **reati societari** che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'Ente sono i seguenti:

- a) false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);**
- b) fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);**
- c) false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);**
- d) impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);**
- e) indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);**
- f) illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);**
- g) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);**
- h) operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);**
- i) omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);**
- j) formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);**
- k) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);**
- l) corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.);**
- m) istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);**
- n) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);**
- o) aggio (art. 2637 c.c.);**
- p) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).**

## E.2 Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che la Società ha individuato nell'ambito dei reati societari sono quelle relative a:

<b>REATI SOCIETARI</b>		
<b>Attività Sensibili</b>		<b>Principali modalità esemplificative di reato</b>
<b>1</b>	Predisposizione del bilancio, tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali, gestione delle comunicazioni sociali (anche verso l'esterno) e gestione della fiscalità	<ul style="list-style-type: none"> <li>La predisposizione del bilancio, la tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di false comunicazioni sociali, ad esempio, attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili</li> <li>La predisposizione del bilancio, la tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di impedito controllo nell'ipotesi in cui, ad esempio, gli amministratori della Società, occultando documenti, impediscano il corretto svolgimento delle attività di controllo ai soci della Società, così cagionando un danno agli stessi.</li> </ul>
<b>2</b>	Gestione delle operazioni societarie (aumento o riduzione del capitale, conferimenti, ripartizione di utili, operazioni sul capitale della controllante/delle controllate, fusioni e scissioni) e gestione delle attività assembleari	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione delle operazioni societarie e la gestione delle attività assembleari potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai reati di indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione di utili o riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e formazione fittizia del capitale qualora i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci o i Soci compiano operazioni illecite che vanno ad intaccare il patrimonio della Società.</li> <li>La gestione delle operazioni societarie e la gestione delle attività assembleari potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di influenza illecita sull'Assemblea nel caso in cui la maggioranza in Assemblea sia in qualsiasi modo raggiunta attraverso atti simulati o fraudolenti, ad esempio attraverso la presentazione di documenti o informazioni false o fuorvianti.</li> <li>La gestione delle operazioni societarie e la gestione delle attività assembleari potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di impedito controllo nell'ipotesi in cui, ad esempio, gli amministratori della Società impediscano lo svolgimento delle attività di controllo spettanti ai soci, così cagionando un danno agli stessi.</li> </ul>
<b>3</b>	Gestione delle attività commerciali	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione delle attività commerciali potrebbe presentare profili di rischio in ordine alla commissione del reato di corruzione tra privati nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società offra o prometta denaro o altra utilità al responsabile acquisti di una farmacia privata affinché questi stipuli un contratto di fornitura a condizioni non di mercato o in danno di terze parti.</li> </ul>

<b>4</b>	Selezione dei fornitori, consulenti (inclusi opinion leader), partner commerciali, key account manager e gestione dei relativi rapporti	<ul style="list-style-type: none"> <li>La selezione dei fornitori, consulenti (inclusi opinion leader), partner commerciali, key account manager e la gestione dei relativi rapporti potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione tra privati nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società selezioni un professionista o una società segnalati dal soggetto privato al fine di favorire la Società nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali.</li> </ul>
<b>5</b>	Selezione e gestione del personale e gestione dei bonus e dei benefit	<ul style="list-style-type: none"> <li>La selezione e gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione fra privati nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società assuma un dipendente di un'azienda concorrente in cambio di informazioni utili alla stessa, a danno della controparte.</li> <li>La gestione dei bonus e dei benefit potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di corruzione nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società eroghi ad una risorsa premi/incentivi in denaro volutamente non proporzionati al proprio ruolo/competenze, al fine di dotare il dipendente di provviste da utilizzare a fini corruttivi.</li> </ul>
<b>6</b>	Gestione degli incarichi per prestazioni d'opera e di servizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione degli incarichi per prestazioni d'opera e di servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione tra privati nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società affidi l'incarico ad un soggetto privato in cambio di compensi illeciti.</li> </ul>
<b>7</b>	Gestione di convegni	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione di convegni potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di corruzione nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società gestisca in maniera impropria gli inviti ai convegni e agli eventi di carattere medico-scientifico al fine di generare un beneficio personale per soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione o per i soggetti privati partecipanti e commettere, contestualmente, un'azione corruttiva.</li> </ul>
<b>8</b>	Gestione del contenzioso e delle problematiche connesse, inclusa la gestione del credito	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione del contenzioso e delle problematiche connesse, inclusa la gestione del credito, potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di corruzione tra privati nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società autorizzi un passaggio a perdita di crediti, pur in assenza dei requisiti, al fine di concedere un beneficio alla controparte e creare provvista da utilizzare a fini corruttivi.</li> </ul>
<b>9</b>	Gestione delle liberalità (donazioni e sponsorizzazioni) e omaggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione di liberalità e omaggi potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di corruzione nell'ipotesi in cui la Società eroghi liberalità a controparti pubbliche o private, al fine di compiere azioni corruttive e ottenere benefici illeciti.</li> </ul>
<b>10</b>	Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di corruzione, nell'ipotesi in cui la Società rimborsi spese fittizie o spese non rientranti nella normale attività del dipendente al fine di dotare i dipendenti di provviste da utilizzare a fini corruttivi,</li> </ul>

		nei confronti di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione o nei confronti di soggetti privati.
<b>11</b>	Gestione della liquidità e dei flussi finanziari	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione della liquidità e dei flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed al reato di corruzione tra privati nell'ipotesi in cui, ad esempio, si consenta alla Società l'accantonamento di fondi da utilizzare a fini corruttivi.</li> </ul>

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto indicato al paragrafo 3.5 della Parte Generale del presente Modello.

### **E.3 Regole di comportamento e protocolli specifici**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole previste dallo Statuto sociale, i principi dettati dal Codice di Condotta, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'obbligo, a carico dei Destinatari, di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. A questo proposito, è fatto espresso divieto di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- e) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- f) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
- g) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci, e della società di revisione;
- h) diffondere comunicazioni commerciali o notizie false, idonee a provocare una sensibile alterazione non regolare del prezzo – al rialzo o al ribasso – di strumenti finanziari sia quotati sia non quotati o comunque per i quali non sia stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- i) compiere qualsiasi operazione volta alla creazione di fondi extracontabili;
- j) attenersi ai principi e alle prescrizioni per la redazione del bilancio e della rendicontazione periodica disciplinate dalla legge;

- k) osservare tutte le norme di legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio della Società, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- l) perseguire l'obiettivo dell'interesse sociale nella gestione e nell'esercizio dell'attività aziendale, fino alle fasi eventuali di liquidazione o cessazione della Società;
- m) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società previsto dalla legge e dallo statuto sociale, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- n) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge non frapponendo alcun ostacolo ai controlli delle Autorità di Vigilanza;
- o) implementare procedure per la gestione delle risorse finanziarie in conformità ai principi di trasparenza e tracciabilità previsti dal presente Modello.

Inoltre,

- a) il presente Modello deve essere portato adeguatamente a conoscenza di tutto il personale, non solo dirigente, e appositi meccanismi di comunicazione devono essere predisposti in modo da permettere la conoscenza di modifiche e/o aggiornamenti del Modello stesso e deve essere attivato un programma di informazione/formazione a favore del personale addetto atto a prevenire la commissione di reati societari;
- b) tutto il personale che ha, gerarchicamente, poteri direttivi e quindi di controllo e vigilanza sui dipendenti deve seguire con attenzione l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o di conflitto di interesse, oltre che instaurare controlli interni, anche a sorpresa, per assicurare che i libri contabili, le attività finalizzate alla formazione del bilancio e le altre comunicazioni sociali siano accurati e trasparenti.

In aggiunta alle regole generali di comportamento di cui sopra, si prevedono i seguenti principi procedurali specifici:

<b>Protocollo 1</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Predisposizione del bilancio, tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali, gestione delle comunicazioni sociali (anche verso l'esterno) e gestione della fiscalità</b></li> </ul>	
<b>Definizione dei ruoli e responsabilità</b>	<p>Devono essere osservate le procedure e le prassi aziendali che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>definiscono con chiarezza ruoli e compiti delle unità responsabili della gestione della contabilità, predisposizione dei bilanci, dei rendiconti, prevedendo controlli in ordine alla completezza e veridicità delle informazioni contenute nei singoli documenti finali;</li> <li>individuano la funzione e il soggetto, anche esterno, deputato a gestire per conto della Società la contabilità ed il processo di formazione dei documenti contabili.</li> </ul> <p>Il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure deve essere adeguatamente monitorato dagli organi di controllo della Società tramite interventi a campione sulla documentazione siglata.</p> <p>I rapporti con i consulenti esterni che supportano la Società nella redazione del bilancio e nella tenuta della contabilità devono essere regolati mediante contratto scritto contenente idonea clausola 231.</p>
<b>Gestione Operativa</b>	<p>In via generale <b>è richiesto</b> ai Destinatari di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci</li> </ul>

	<p>e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.</li> </ul> <p>In aggiunta ai presidi aziendali già esistenti, <b>si dispone:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la trasmissione con congruo anticipo agli amministratori di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del consiglio di amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;</li> <li>la previsione di riunioni periodiche tra il consulente esterno responsabile della tenuta della contabilità e della predisposizione dei bilanci e l'Organismo di Vigilanza;</li> <li>il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili contenuti nel codice civile;</li> <li>il rispetto del principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente;</li> <li>l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale interessata deve fornire; l'indicazione delle altre funzioni a cui devono essere trasmessi i dati, i criteri per la loro elaborazione, la tempistica di trasmissione;</li> <li>la trasmissione dei dati alla funzione responsabile per via informatica, affinché resti traccia dei vari passaggi e siano identificabili i soggetti che hanno operato;</li> <li>la sottoscrizione di dichiarazioni di veridicità dei dati forniti dai vari responsabili di funzione;</li> <li>la tempestiva trasmissione ai componenti del Consiglio di Amministrazione della bozza di bilancio e della relazione del revisore contabile, garantendo l'idonea registrazione di tale trasmissione;</li> <li>la giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione;</li> <li>la preventiva approvazione da parte degli organi aziendali competenti, delle operazioni societarie potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto, qualora siano caratterizzate da una discrezionalità di valutazione che possa comportare significativi impatti sotto il profilo patrimoniale o fiscale;</li> <li>la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o deterioramento di posizioni creditorie.</li> </ul> <p>Inoltre,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tutte le registrazioni di contabilità generale sono sottoposte ad un adeguato processo approvativo da parte dei responsabili e mensilmente viene effettuata una verifica a campione sulle registrazioni più significative al fine di controllarne la corretta documentazione di supporto e approvazione;</li> </ul>
--	---



	<ul style="list-style-type: none"> <li>viene predisposta una procedura interna per definire i compiti dei diversi soggetti coinvolti nella redazione del bilancio.</li> </ul> <p>Nella gestione delle comunicazioni verso l'esterno <b>è fatto obbligo</b> di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.</li> </ul> <p>In particolare, <b>è fatto divieto</b> di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione dei bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;</li> </ul> <p>Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.</p>
--	---

Protocollo 2	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Gestione delle operazioni societarie (aumento o riduzione del capitale, conferimenti, ripartizione di utili, operazioni sul capitale della controllante, fusioni e scissioni) e gestione delle attività assembleari</b></li> </ul>	
<b>Gestione operativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le modalità di gestione delle operazioni societarie devono essere condotte in maniera trasparente, veritiera e corretta, coerentemente e nel rispetto dei principi di Corporate Governance adottati dal Consiglio di Amministrazione.</li> <li>Deve essere garantita una segregazione di ruoli e responsabilità tra chi evidenzia la necessità di un'operazione, chi la esegue e chi effettua il relativo controllo.</li> <li>Per ogni documentazione predisposta deve essere assicurata la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi.</li> <li>Tutta la documentazione deve contenere elementi veritieri e coerenti all'oggetto per cui sono stati richiesti. Tutta la documentazione relativa alle operazioni societarie deve essere opportunamente archiviata.</li> </ul>

Per la prevenzione del reato di corruzione tra privati si prevedono i seguenti protocolli:

Protocollo 3
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Gestione delle attività commerciali;</b></li> <li><b>Selezione dei fornitori, consulenti (inclusi opinion leader), partner commerciali, key account manager e gestione dei relativi rapporti;</b></li> <li><b>Selezione e gestione del personale e gestione dei bonus e dei benefit;</b></li> <li><b>Gestione di convegni;</b></li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gestione del contenzioso e delle problematiche connesse, inclusa la gestione del credito;</b></li> <li>• <b>Gestione di liberalità (donazioni e sponsorizzazioni) e omaggi;</b></li> <li>• <b>Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;</b></li> <li>• <b>Gestione della liquidità e dei flussi finanziari.</b></li> </ul>	
<b>Gestione delle attività commerciali</b>	<p>In aggiunta ai presidi aziendali già esistenti, per i quali si rimanda al <b>Protocollo 1</b> della Parte Speciale A si dispongono le seguenti <b>regole di comportamento</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agire rigorosamente sui controlli necessari a garantire trasparenza nei rapporti con clienti o altre controparti contrattuali;</li> <li>• individuare criteri generali e trasparenti per la determinazione di un prezzo massimo di offerta per singolo prodotto o servizio, di modo che qualunque anomalia possa essere agevolmente rilevata.</li> </ul> <p>Inoltre, in caso di partecipazione a gare indette da soggetti privati è necessario che sia previsto quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una corretta applicazione delle necessarie regole di trasparenza per la partecipazione ai bandi privati sia con riferimento alla fase di ricezione (fonte interna e/o fonte esterna) dell'informazione circa la natura del bando cui si vorrà partecipare anche in forma associata (ovvero il modo con cui su è venuti a conoscenza del bando), sia con riferimento alla valutazione del bando stesso, alla sua approvazione, che alla predisposizione e spedizione della documentazione all'Ente (o alla capofila) che indica il relativo bando;</li> <li>• una verifica dell'esistenza di eventuali conflitti di interessi con riferimento anche alla possibilità di partecipare o meno al bando.</li> </ul> <p>Inoltre, devono essere previste regole di comportamento che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• definiscano con chiarezza ruoli e compiti delle unità responsabili della gestione delle varie fasi dei rapporti con partner/terze parti ed altri soggetti privati in genere, prevedendo controlli in ordine alla regolarità dei requisiti di ammissione degli stessi ad eventuali bandi di gara privati o all'ottenimento di contributi, sovvenzioni e finanziamenti privati;</li> <li>• individuino la funzione e la persona fisica deputata a rappresentare l'azienda nei confronti dei terzi privati, cui conferire apposita delega e procura e stabiliscano forme di riporto periodico dell'attività svolta verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti.</li> </ul> <p>In caso di qualsivoglia criticità sorta nell'ambito dei rapporti sopra descritti, deve essere informato l'Organismo di Vigilanza. In particolare, vi è l'obbligo di comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni di vendita superiori ad un dato importo che potrà rappresentare la soglia di rischio;</li> <li>• le operazioni di vendita superiori di una data percentuale rispetto al prezzo medio del prodotto, come risultante dai criteri generali suddetti; tutte le operazioni di incasso al di sotto dei termini standard di pagamento.</li> </ul>

<b>Gestione della liquidità e dei flussi finanziari</b>	Si rimanda al <b>Protocollo 10</b> della Parte Speciale A
<b>Gestione del contenzioso e delle problematiche connesse, inclusa la gestione del credito</b>	Si rimanda al <b>Protocollo 7</b> della Parte Speciale A
<b>Selezione dei fornitori, consulenti (inclusi opinion leader), partner commerciali, key account manager e gestione dei relativi rapporti</b>	Si rimanda al <b>Protocollo 3</b> della Parte Speciale A
<b>Selezione e gestione del personale e gestione dei bonus e dei benefit</b>	Si rimanda al <b>Protocollo 5</b> della Parte Speciale A.
<b>Gestione di convegni</b>	Si rimanda al <b>Protocollo 6</b> della Parte Speciale A
<b>Gestione di liberalità (donazioni e sponsorizzazioni) e omaggi</b>	Si rimanda al <b>Protocollo 8</b> della Parte Speciale A
<b>Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza</b>	Si rimanda al <b>Protocollo 9</b> della Parte Speciale A

<b>Protocollo 4</b>	
<b>• Gestione degli incarichi per prestazioni d'opera e di servizi</b>	
<b>Gestione operativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di affidamento di incarichi per prestazioni d'opera o di servizi la terza parte deve essere sottoposta ad un preventivo processo di qualifica;</li> <li>• gli eventuali incarichi per prestazioni d'opera o di servizi devono essere disciplinati dall'art. 26 del D.lgs. 81/08.</li> </ul>
<b>Ulteriori principi di comportamento</b>	È <b>fatto obbligo</b> di:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• garantire che i rapporti siano tenuti nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;</li> <li>• provvedere al pagamento del compenso pattuito solo a fronte di una fattura ragionevolmente dettagliata che corrisponda alla descrizione contrattuale dei servizi resi;</li> <li>• verificare, prima dell'autorizzazione al pagamento dalla fattura, l'effettiva fornitura della prestazione/servizio;</li> <li>• utilizzare solo soggetti che garantiscano un'operatività in conformità con quelli che sono i requisiti normativi giuslavoristici, in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia di impiego di personale extra UE;</li> <li>• verificare l'idoneità tecnico-professionale delle controparti ponendo in essere gli adempimenti necessari richiamati dal D.lgs. 81/2008.</li> </ul> <p><b>È fatto divieto di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di terze parti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, al compenso pattuito, alle caratteristiche del rapporto ed alle prassi vigenti;</li> <li>• effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al consulente o diversi da quelli previsti dal contratto;</li> <li>• effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del consulente;</li> <li>• effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;</li> <li>• effettuare pagamenti a fronte di prestazioni non rese (in tutto o in parte);</li> <li>• creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);</li> <li>• impegnare la Società con ordini / contratti verbali.</li> </ul>
--	---

#### **E.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto ai protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale; a titolo esemplificativo, l'OdV riceve:

- la descrizione e il valore delle operazioni sul capitale sociale e delle operazioni straordinarie e le informazioni sulla controparte coinvolta;
- le relazioni, i verbali periodici e altre comunicazioni della Società di revisione;
- i verbali e le relazioni del Comitato di Controllo di Gestione;
- gli eventi straordinari e sopravvenuti all'approvazione del bilancio.

## **F DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

### **F.1 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto) Aree a rischio reato**

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei delitti con finalità di terrorismo così come individuati nell'articolo 25 quater D. Lgs. 231/2001. Le fattispecie sono:

- a) Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);**
- b) associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.).**
- c) assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);**
- d) arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 279 quater c.p.);**
- e) organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1);**
- f) addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);**
- g) finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.);**
- h) sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);**
- i) detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.)**
- j) condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);**
- k) attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);**
- l) atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);**
- m) atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);**
- n) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);**
- o) sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);**
- p) istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);**
- q) cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);**
- r) cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);**
- s) banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);**
- t) assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);**
- u) impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);**
- v) danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);**
- w) sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);**
- x) pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);**
- y) convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2);**

## F.2 Aree a rischio reato

Di seguito si indicano le aree a potenziale rischio che la Società ha individuato nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale.

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO		
Attività Sensibili		Principali modalità esemplificative di reato
1	Selezione dei fornitori, consulenti (inclusi opinion leader), partner commerciali, key account manager e gestione dei relativi rapporti	<ul style="list-style-type: none"><li>La selezione dei fornitori, consulenti (inclusi opinion leader), partner commerciali, key account manager e la gestione dei relativi rapporti potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società affidi l'incarico a soggetti a soggetti facenti parte di associazioni aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, così contribuendone a finanziarne l'attività.</li></ul>

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza che le sottoporrà al Consiglio di Amministrazione secondo quanto indicato al paragrafo 3.5 della Parte Generale del presente Modello.

## F.3 Regole di comportamento e protocolli specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare lo Statuto della Società, i principi e le regole previste dal Codice di Condotta, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico dei Destinatari, di:

- Intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare contratti o atti con soggetti indicati nelle cosiddette Liste di Riferimento;
- Disporre/accettare pagamenti da soggetti intestatari di conti correnti registrati in Paesi appartenenti alle cosiddette "Black List";
- Disporre/accettare pagamenti da controparti incluse tra coloro che sono presenti nelle Liste di Riferimento nazionali e internazionali consultabili sul sito web della Banca d'Italia;
- Assumere soggetti indicati nelle cosiddette Liste di Riferimento.

In aggiunta alle regole generali di comportamento di cui sopra, si prevedono i seguenti principi procedurali specifici.

### Protocollo 1

<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Selezione dei fornitori, consulenti (inclusi opinion leader), partner commerciali, key account manager e gestione dei relativi rapporti</b></li> </ul>	
Selezione dei fornitori, consulenti (inclusi opinion leader), partner commerciali, key account manager e gestione dei relativi rapporti	<p>In aggiunta ai presidi aziendali già esistenti, per i quali si rimanda al <b>Protocollo 1</b> della Parte Speciale C si dispongono le seguenti <b>regole di comportamento</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>verificare la sede operativa/sede legale o residenza della controparte e/o degli istituti di credito utilizzati nelle transazioni commerciali al fine di individuare e valutare l'eventuale esistenza di un collegamento con Paesi considerati potenzialmente "a rischio" (es. Paesi riconosciuti quali "paradisi fiscali", Paesi a rischio terrorismo, Paesi con un alto livello di corruzione, ecc.).</li> </ul>

#### **F.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-quater del D. Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei protocolli di prevenzione previsti alla presente Sezione della Parte Speciale.

## **G REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

### **G.1 Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)**

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'Ente ex art. 25-septies del Decreto sono i seguenti:

- a) Omicidio Colposo (art. 589 c.p.);**
- b) Lesioni personali colpose (art. 590, comma III, c.p.), Vi incorre chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima.**

### **G.2 Aree a rischio reato**

Le Linee Guida di Confindustria nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale evidenziano l'impossibilità di escludere a priori alcun ambito di attività della Società, in quanto i reati in esame potrebbero riguardare tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tuttavia, si evidenzia che la Società non effettua attività di produzione, ne consegue che le potenziali aree a rischio reato che ROWA ha individuato nell'ambito dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguardano principalmente le attività svolte presso la sede della Società e l'attività di assistenza tecnica.

Rientrano nelle aree a rischio anche le attività svolte presso la propria sede dal personale esterno (es. fornitori di servizi in base a contratti d'appalto, d'opera o somministrazione).

In particolare:

<b>REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</b>		
<b>Attività Sensibili</b>		<b>Principali modalità esemplificative di reato</b>
<b>1</b>	Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro	<ul style="list-style-type: none"><li>La gestione del sistema di sicurezza potrebbe presentare profili di rischio potenziale di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società commetta violazioni od omissioni, scarsa diligenza, imprudenza o imperizia, nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (es. omessa attività di valutazione dei rischi, di controllo, prevenzione, formazione, protezione, predisposizione di flussi documentali previsti ex lege, etc.) nell'interesse o a vantaggio della Società.</li></ul>



2	Gestione degli incarichi per prestazioni d'opera e di servizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione degli incarichi per prestazioni d'opera e di servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro nell'ipotesi in cui, al fine di ottenere un risparmio economico, la Società si rivolga a soggetti/società che non rispettano le normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</li> </ul>
---	---	---

Per un'analisi dettagliata si rinvia al Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito anche "DVR") predisposto dalla Società ai sensi del D. Lgs. 81/08 (di seguito anche "Decreto Sicurezza").

### **G.3 La struttura organizzativa di ROWA in materia di sicurezza**

In materia di salute e sicurezza sul lavoro la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa vigente di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche al fine di eliminare o, per lo meno di limitare, i rischi per i lavoratori.

ROWA non ha adottato un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro ("SGSL"), ha tuttavia adottato alcune procedure interne volte a prevenire la commissione di reati presupposto.

Nell'ambito della struttura organizzativa della Società operano:

#### **a) Il Datore di Lavoro**

È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la loro attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

#### **b) Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)**

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. La Società ha proceduto alla nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del Decreto Sicurezza e designata dal Datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 2 d.lgs. 81/08).

#### **c) Addetti al primo soccorso**

Sono le persone designate dal Datore di lavoro ed adeguatamente formate, responsabili del soccorso in azienda, in caso di infortuni.

#### **d) Addetti antincendio**

Sono le persone designate dal Datore di lavoro ed adeguatamente formate, responsabili dell'attuazione delle misure antincendio e di evacuazione, in caso di emergenza.

#### **e) Il Medico Competente**

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del Decreto Sicurezza che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza (art. 2 d.lgs. 81/08).

#### **f) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

## **g) Lavoratore**

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite. I lavoratori di aziende che svolgono per la Società attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

Per quanto riguarda la gestione degli appalti e dei fornitori, nei contratti di appalto intesi come contratto di appalto d'opera, di servizi o contratto d'opera o di somministrazione, il Datore di Lavoro in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a Lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o Unità produttiva, in conformità alle procedure aziendali, e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, è chiamato a:

- a) verificare, con il supporto delle Unità interessate, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei Lavoratori autonomi in relazione alle attività da affidare in appalto;
- b) mettere a disposizione degli appaltatori informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- c) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- d) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti elaborando (nei casi previsti dalla legge) un Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze (DUVRI) nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze.

## **G.4 Regole di comportamento e protocolli specifici**

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle aree sensibili su indicate, si ritiene particolarmente importante:

- a) determinare le politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dalla Società per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- b) identificare e applicare in modo corretto le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) identificare e valutare i rischi per tutte le categorie di lavoratori, con particolare riferimento alla redazione del DVR, degli eventuali contratti di appalto che prevedano la realizzazione di opere o servizi a favore della Società o di Società terze (es. farmacie) e la conseguente valutazione dei rischi derivanti dalle eventuali interferenze;
- d) fissare gli obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto a) ed elaborare programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di

priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità - con assegnazione delle necessarie risorse - in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:

- attribuzioni di compiti e doveri;
  - attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;
  - attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- e) sensibilizzare la struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a:
- monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;
  - formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
- f) attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione in particolare per ciò che concerne:
- misure di mantenimento e miglioramento dei presidi di controllo;
  - gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari;
  - coerenza tra attività svolta e competenze possedute;
- g) attuare le necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori così come individuati dall'art. 15 del Decreto Sicurezza ed in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del suddetto decreto si prevedono i seguenti protocolli specifici.

<b>Protocollo 1 – Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro</b>	
<b><i>Politiche aziendali in tema di sicurezza</i></b>	<p>La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata da ROWA deve costituire un riferimento fondamentale per i Destinatari e per tutti coloro che, al di fuori della Società, intrattengono rapporti con la stessa.</p> <p>Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte dalla Società e deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.</p> <p>La politica per la sicurezza e salute sul lavoro è riesaminata annualmente.</p>
<b><i>Processo di pianificazione</i></b>	<p>La Società nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi in tema di salute e sicurezza, con cadenza annuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento del sistema;</li> <li>• determina i criteri di valutazione idonei a dimostrare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi stessi;</li> <li>• predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prevede le modalità di controllo periodico e consuntivo dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso la verifica della finalizzazione dell'impiego delle risorse attribuite alle competenti funzioni.</li> </ul>
<b>Informazione, formazione, documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La Società ha definito un sistema di comunicazioni interne che assicura che le informazioni relative alla sicurezza fluiscano "dall'alto verso il basso", ma anche "dal basso verso l'alto" ed orizzontalmente rispetto alle varie parti dell'organizzazione. Lo scambio di informazioni tra i differenti livelli e settori aziendali è attuato attraverso l'individuazione di referenti interni e di idonei strumenti di comunicazione. Gli strumenti di comunicazione interna possono variare in funzione del tipo di informazione che è necessario fornire avendo però sempre presente che il requisito indispensabile è che le informazioni siano fornite usando una forma ed un modo che le rendano comprensibili alle persone che le devono ricevere.</li> <li>• La Società è convinta che il processo di prevenzione e miglioramento della sicurezza debba vedere coinvolto tutto il personale aziendale. A tale fine ogni lavoratore è incoraggiato a segnalare al proprio responsabile di funzione o direttamente al RSPP eventuali anomalie o proposte di miglioramento. Tali segnalazioni sono raccolte dal RSPP che provvede ad effettuarne un'analisi ed è responsabile di mettere in atto le eventuali azioni conseguenti; la decisione presa in merito è registrata dal RSPP. Il RSPP organizza anche le riunioni periodiche sulla sicurezza prevista dalle norme vigenti e redige e fa sottoscrivere un verbale, mettendolo a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.</li> <li>• In merito all'attività di documentazione, ROWA dovrà provvedere alla conservazione, sia su supporto cartaceo che informatico, dei seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita e aggiornata dal Medico Competente e custodita dal Datore di Lavoro;</li> <li>- il registro degli infortuni;</li> <li>- il Documento di Valutazione dei Rischi indicante la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi e contenente il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento.</li> </ul> </li> <li>• ROWA è altresì chiamata a garantire che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il RSPP, il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente;</li> <li>- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal Medico Competente;</li> <li>- venga adottato e mantenuto aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;</li> <li>- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;</li> <li>- venga conservata la documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali;</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di eventuali macchinari, attrezzature e dispositivi di protezione individuale;</li> <li>- venga conservata ogni procedura adottata da ROWA per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;</li> <li>- tutta la documentazione relativa alle attività di informazione e formazione venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza a semplice richiesta;</li> <li>- venga fatta adeguata formazione a tutto il personale, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.</li> </ul>
<b>Attività di monitoraggio</b>	<p>ROWA deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio delle misure per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.</p> <p>A tale scopo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;</li> <li>• assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità del sistema di tutela della salute e della sicurezza a raggiungere gli obiettivi prefissati e della sua corretta applicazione;</li> <li>• compie approfondita analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema tutela della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.</li> </ul> <p>Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta ROWA, laddove la specificità del campo di intervento lo richiedesse, farà affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione.</p> <p>ROWA garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari, vengano predisposti nel più breve tempo possibile attraverso l'adozione di idonei action plan.</p>
<b>Riesame del sistema</b>	<p>Al termine dell'attività di monitoraggio di cui al precedente paragrafo, il sistema adottato da ROWA per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è sottoposto ad un riesame annuale da parte del Datore di Lavoro, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.</p> <p>Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.</p>
<b>Gestione operativa degli appalti</b>	<p>ROWA deve predisporre e tenere aggiornato un elenco delle aziende con le quali stipula eventuali contratti di appalto. Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere formalizzate in contratti scritti dai quali devono risultare espressi riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza.</p> <p>Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.</p>

	Nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.
--	--

<b>Protocollo 2 – Gestione degli incarichi per prestazioni d’opera e di servizi</b>	
<b>Principi di comportamento</b>	<p>In aggiunta ai presidi aziendali già esistenti, per i quali si rimanda al <b>Protocollo 4</b> della Parte Speciale E si dispongono le seguenti <b>regole di comportamento</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• garantire che sia valutata, nel corso della selezione, la capacità dei lavoratori di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia degli stessi che di quelli della Società;</li> <li>• verificare l’idoneità tecnico – professionale in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione, secondo le modalità previste dall’art. 26 co. 1 del D.Lgs. 81/2008.</li> <li>• fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui operano;</li> <li>- misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;</li> </ul> </li> <li>• elaborare un “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) finalizzato a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto del contratto;</li> <li>- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.</li> </ul> </li> </ul>

## **G.5 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell’art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale, nonché eventuali situazioni anomale; a titolo esemplificativo, l’OdV sia informato a riguardo di:

- a) aggiornamenti del DVR;
- b) organigramma del Sistema Sicurezza con chiara indicazione di Datore di lavoro, Delegato alla Sicurezza, Medico Competente, RSPP, RLS;
- c) nomina delle cariche assegnate ai vari responsabili (RSPP, Medico competente, SPP) preposti e addetti a compiti speciali (squadra antincendio, primo soccorso e gestione emergenze);
- d) evidenza della delega formale di identificazione ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 81/08;
- e) rinnovo del certificato prevenzioni incendi e servizio antincendi (a cura del Property/Società incaricata dal Property della gestione delle facilities e gestito internamente dalla funzione Servizi Generali);

- f) tenuta del registro infortuni ed evidenza delle comunicazioni del Datore di lavoro all'INAIL (gestito in collaborazione con il Consulente del lavoro che svolge il servizio di elaborazione paghe e contributi);
- g) evidenza della consegna DPI e formazione a tutti i dipendenti;
- h) evidenza dell'esistenza della documentazione obbligatoria ai fini antincendio e della corretta tenuta dei relativi registri (a cura del Property e gestito internamente dalla funzione Servizi Generali);
- i) tutti i casi di infortunio con prognosi superiore a 40 giorni (RSPP, responsabile risorse umane);
- j) i risultati delle verifiche sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e sulle attrezzature effettuati sia da enti esterni che interni, nonché ogni relativa anomalia riscontrata (Affari Generali).

## **H REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO**

### **H.1 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies del decreto)**

I reati di cui all'art. 25-octies del Decreto sono i seguenti:

- a) **Ricettazione (art. 648 c.p.);**
- b) **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);**
- c) **Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.);**
- d) **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).**

### **H.2 Aree a rischio reato**

Le potenziali aree a rischio reato, nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio che la Società ha individuato sono le seguenti:

<b>REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO</b>		
	<b>Attività Sensibili</b>	<b>Principali modalità esemplificative di reato</b>
<b>1</b>	Selezione dei fornitori, consulenti (inclusi opinion leader), partner commerciali, key account manager e gestione dei relativi rapporti	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione dei fornitori potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di ricettazione nell'ipotesi in cui la Società, al fine di ottenere un indebito vantaggio, proceda all'acquisto di beni di provenienza illecita.</li> <li>La gestione dei fornitori potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, si permetta l'inserimento di soggetti dediti all'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto consentendo così alla Società di costituire provvista di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.</li> </ul>
<b>2</b>	Gestione della liquidità e dei flussi finanziari	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione della liquidità e dei flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società utilizzi risorse finanziarie in operazioni con soggetti terzi finalizzate a</li> </ul>



		<p>favorire l'immissione nel circuito legale di denaro o beni di provenienza illecita.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione della liquidità e dei flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, sia possibile accantonare provviste finanziarie di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</li> </ul>
--	--	--

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza che le sottoporrà al Consiglio di Amministrazione secondo quanto indicato al paragrafo 3.5 della Parte Generale del presente Modello.

### H.3 Regole di comportamento

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare lo Statuto sociale, i principi e le regole dettati dal Codice di Condotta, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, del terrorismo, al traffico di droga, all'usura, ecc.;
- utilizzare strumenti che non siano proceduralizzati per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- contrattare o, in generale, avere contatti lavorativi con persone fisiche e persone giuridiche residenti o aventi la propria sede in un Paese inserito nelle liste dei paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (di seguito "GAFI" - [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org));
- avere contatti con individui inseriti nelle black list antiterrorismo consultabile nel sito [http://ec.europa.eu/external\\_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/e\\_ctlview.html](http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/e_ctlview.html).

Inoltre, è previsto, a carico dei Destinatari, l'espresso obbligo di:

- richiedere le informazioni necessarie al fine di valutare l'affidabilità, la solidità economica e l'attendibilità commerciale/ professionale dei fornitori e dei partner;
- assicurarsi che tutti i pagamenti siano avvenuti con precisa regolarità: in particolare, bisognerà verificare che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- tenere un comportamento corretto, trasparente, di buona fede e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori e clienti;
- prestare particolare attenzione ai pagamenti ricevuti da istituti di credito/clienti esteri;

e) compiere qualsiasi operazione volta alla creazione di fondi extracontabili.

In aggiunta alle regole generali di comportamento di cui sopra, si prevedono i seguenti principi procedurali specifici:

<b>Protocollo 1 - Selezione dei fornitori, consulenti (inclusi opinion leader), partner commerciali, key account manager e gestione dei relativi rapporti</b>	
<b>Selezione dei partner, dei fornitori e consulenti</b>	<p>Si riportano di seguito specifiche regole di comportamento da tenere in osservanza del Decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la Società procede alla selezione dei Partner commerciali secondo modalità che consentano una comparazione obiettiva e trasparente delle offerte, basata su criteri oggettivi e documentabili, verificandone l'attendibilità commerciale attraverso:<ul style="list-style-type: none"><li>– in caso di dubbio verifica ex ante, conservando evidenza dei dati raccolti, che i soggetti con cui intrattiene rapporti contrattuali, anche lavorativi, abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal <i>GAFI</i> e non siano inseriti nelle black list antiterrorismo disponibile sul sito <a href="http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consolid/index_en.htm">http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consolid/index_en.htm</a></li><li>– visure ordinarie presso la Camera di Commercio o (in caso di dubbio) certificato equivalente di giurisdizioni estere;</li><li>– referenze da parte di altri soggetti già in rapporti con la Società o pubbliche istituzioni o associazioni professionali o studi professionali di alta reputazione;</li><li>– ove possibile, certificato antimafia o certificato carichi pendenti degli amministratori o certificati equivalenti di giurisdizioni estere;</li></ul></li><li>• la Società inserisce nei contratti con i Partner commerciali una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali della Società e dei principi contenuti nel Modello e si impegnano al rispetto degli stessi; il mancato rispetto dei comportamenti etici o false dichiarazioni relative alla situazione del Partner comporteranno l'applicazione di una penale o, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto;</li><li>• la Società verifica l'attendibilità commerciale e professionale dei Fornitori, perlomeno di una certa rilevanza attraverso:<ul style="list-style-type: none"><li>– visure ordinarie presso la Camera di Commercio o certificati equivalenti per Fornitori stranieri;</li><li>– certificato antimafia o certificato carichi pendenti degli amministratori o certificati equivalenti per fornitori stranieri;</li><li>– analisi del Fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste dalla Società.</li></ul></li></ul> <p>Inoltre, è previsto, a carico dei Destinatari, l'espresso obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente, di buona fede e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori e clienti. Tutte le criticità riscontrate devono essere immediatamente segnalate all'Organismo di Vigilanza.</p>

Protocollo 2 – Gestione della liquidità e dei flussi finanziari	
<b>Gestione dei flussi finanziari</b>	<p>Si prevede l'espresso <b>divieto</b> di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato, senza prima aver effettuato verifiche sulla provenienza;</li> <li>• accettare pagamenti in denaro contante, a fronte della vendita di merce, per importi superiori a quelli stabiliti dalla legge e dalle procedure aziendali;</li> <li>• trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a quello previsto dalla vigente normativa;</li> <li>• emettere assegni bancari o postali per importi superiori a quelli previsti dalla normativa vigente che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;</li> <li>• girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;</li> <li>• effettuare versamenti su conti correnti cifrati o presso Istituti di credito privi di insediamenti fisici;</li> <li>• utilizzare strumenti che non siano proceduralizzati per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;</li> <li>• effettuare elargizioni in denaro ad individui, società od organizzazioni condannate per aver svolto attività illecite;</li> <li>• compiere qualsiasi operazione volta alla creazione di fondi extracontabili.</li> </ul> <p>Inoltre, è previsto l'<b>obbligo</b> di assicurarsi che i pagamenti avvengano con regolarità: in particolare, bisognerà verificare che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme. Inoltre, dovrà essere utilizzato nelle transazioni il sistema bancario, laddove possibile.</p>
<b>Gestione e monitoraggio flussi finanziari</b>	<p>La Società utilizza o impiega solo risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate. Effettua, inoltre, un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con particolare riferimento all'origine dei pagamenti; tali controlli devono tener conto della sede legale della controparte contrattuale (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.</p> <p>Inoltre, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel caso di elargizioni di danaro ad individui, società o organizzazioni è necessario controllare la serietà e la professionalità del Destinatario del denaro. Inoltre, deve essere redatto un piano d'investimento a giustificazione dell'investimento, comprensivo di controlli periodici dell'avanzamento del piano;</li> <li>• in caso di Joint Venture, la Società proceda alla verifica della congruità economica dell'investimento, avendo riguardo, nello specifico, al rispetto dei prezzi medi di</li> </ul>

	<p>mercato, all'utilizzo di professionisti di fiducia per l'effettuazione della due diligence;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la Società presti particolare attenzione ai pagamenti ricevuti da istituti di credito/clienti/partner/fornitori esteri.</li> <li>• compiere qualsiasi operazione volta alla creazione di fondi extracontabili.</li> </ul> <p>Tutte le criticità riscontrate devono essere immediatamente segnalate all'Organismo di Vigilanza.</p>
--	--

#### **H.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale.

## **I REATI AMBIENTALI**

### **I.1 Reati ambientali (Art. 25-undecies del Decreto)**

I reati ambientali che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'Ente ex art. 25-undecies del Decreto sono i seguenti:

- a) inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);**
- b) disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);**
- c) delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);**
- d) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);**
- e) impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.);**
- f) circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);**
- g) omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.);**
- h) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);**
- i) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);**
- j) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);**
- k) importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. 1, 2, 3-bis e 6, L. n.150/1992);**
- l) scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n. 152/2006, art. 137);**
- m) abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-bis);**
- n) abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter);**
- o) attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1 lett. a) e b), 3, 5 e 6, D.Lgs. 152/2006);**
- p) combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis, D.Lgs. 152/2006);**
- q) inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006);**
- r) violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);**
- s) spedizione illegale di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006);**
- t) Art. 1, commi 1 e 2, L. 150/1992;**
- u) Art. 2, commi 1 e 2, L. 150/1992;**
- v) Art. 3-bis L. 150/1992;**
- w) Art. 6, comma 4, L. 150/1992;**
- x) aggravante dell'attività di impresa (art. 259-bis D.Lgs. 152/2006);**
- y) false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti;**

**inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 260-bis);**

**z) sanzioni (art. 279 D.Lgs. 152/2006);**

**aa) inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 202/2007);**

**bb) inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 202/2007);**

**cc) cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).**

## I.2 Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che la Società ha individuato con riferimento ai reati ambientali riguardano tutte le attività connesse allo smaltimento dei rifiuti ed eventuali situazioni di inquinamento ambientale conseguenti a una non conforme gestione dei rifiuti.

Le attività sono considerate sensibili avuto riguardo al loro svolgimento sia da parte del personale aziendale, sia da parte di terzi che agiscano su incarico o per conto della Società, ovvero che intrattengono un rapporto contrattuale con la Società, con particolare riferimento al perimetro delle attività loro assegnate ed esercitate sotto la direzione o vigilanza della Società.

Nell'ambito della gestione degli adempimenti in materia ambientale rilevano in particolare le seguenti attività della Società:

REATI AMBIENTALI		
Attività Sensibili		Principali modalità esemplificative di reato
<b>1</b>	Gestione delle attività ad impatto ambientale	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione delle attività ad impatto ambientale, ed in particolare il processo di gestione dei rifiuti, potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei reati ambientali nel caso in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società, al fine di ottenere un risparmio economico, smaltisca autonomamente ed illegalmente i rifiuti ovvero stipuli contratti con vettori, smaltitori o intermediari non qualificati e/o non muniti delle necessarie autorizzazioni di legge.</li> <li>La gestione delle attività ad impatto ambientale, ed in particolare il processo di gestione dei rifiuti potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati ambientali nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società tenga in modo incompleto il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti.</li> </ul>

Eventuali modifiche o integrazioni delle aree a rischio reato sopra individuate sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza che le sottoporrà al Consiglio di Amministrazione il quale potrà procedere con la successiva attività di ratifica secondo quanto indicato al paragrafo 3.5 della Parte Generale del presente Modello.

### I.3 Regole di comportamento

In conformità ai principi generali del Codice di Condotta e della Politica Ambiente e Sicurezza è preminente e specifico interesse della Società quello di esercitare la propria attività in modo compatibile con il rispetto dell'ambiente, riconosciuto quale bene primario da salvaguardare, perseguendo il miglior equilibrio tra la propria iniziativa economica e la tutela delle esigenze ambientali attraverso il contenimento dell'impatto delle proprie attività ed il rispetto della normativa ambientale.

La Società considera pertanto ogni condotta che direttamente o indirettamente possa generare un pregiudizio anche potenziale all'ambiente come contraria al proprio interesse e respinge ogni condotta elusiva delle procedure aziendali ed inosservante della normativa vigente, dichiarando espressamente che a tali eventuali condotte non corrisponde alcun vantaggio per la Società, bensì la compromissione di ideali e patrimonio aziendali.

I Destinatari hanno l'obbligo di rispettare scrupolosamente tutta la normativa vigente ed in particolare di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure in tutte le attività aziendali adottate dalla Società, di astenersi dal porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali, dei protocolli e delle procedure aziendali, di rispettare le misure organizzative e preventive dettate per lo svolgimento delle attività produttive ad impatto ambientale ed i relativi oneri informativi, partecipando diligentemente alle sessioni formative ed informative connesse con le mansioni a ciascuno affidate dalla Società.

In tale contesto, ed ai fini di cui sopra, la Società:

- a) nomina uno o più responsabili della tematica ambientale;
- b) determina le politiche ambientali volte a definire gli impegni generali assunti per garantire il rispetto dell'ambiente e l'osservanza delle pertinenti norme applicabili nonché la riduzione degli impatti ambientali connessi alle attività svolte dalla Società;
- c) identifica le norme applicabili in tema di protezione dell'ambiente ed opera in conformità alle stesse.

In particolare, in conformità ai principi di prevenzione e di precauzione, l'obiettivo del rispetto delle norme comportamentali e delle relative procedure interne prescritte per la tutela dell'ambiente sarà quello di prevenire condotte intenzionali ovvero di grave negligenza alle quali possano conseguire pregiudizi o pericoli di danni rilevanti all'ambiente.

In tale contesto, sono altresì fondamentali le segnalazioni degli eventi a impatto ambientale che diano rilevanza anche ai c.d. "near miss", e cioè a quegli eventi che, pur non costituendo di per sé ipotesi di realizzazione o di tentativo di realizzazione dell'evento reato, possano tuttavia costituire una situazione di pericolo che l'evento reato possa realizzarsi, anche a seguito di condotte non dolose.

Per effetto delle novità legislative introdotte dalla Legge n. 68/2015, qualora il c.d. near miss sia conseguenza di una condotta da valutarsi come abusiva ai sensi degli artt. 452-bis c.p., alla relativa segnalazione deve essere attribuita la massima rilevanza e la stessa va comunicata, nel più breve tempo possibile al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza.

In aggiunta alle regole generali di comportamento di cui sopra, si prevedono i seguenti principi procedurali specifici:

Protocollo 1 – Gestione delle attività ad impatto ambientale	
<b>Gestione dei rifiuti</b>	È fatto <b>espresso divieto</b> di:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati qui in esame.</li> </ul> <p>La Società si impegna a garantire che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vengano individuate una o più funzioni interne responsabili della corretta gestione dei rifiuti;</li> <li>• la produzione, detenzione, classificazione e conferimento rifiuti (pericolosi e non) venga effettuata nel pieno rispetto della normativa ambientale sia nell'esercizio dell'attività regolamentata che non regolamentata e in modo da poter certificare l'attuazione dei necessari adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli;</li> <li>• le procedure aziendali che abbiano una rilevanza diretta o indiretta in tema di recupero e/o smaltimento dei rifiuti siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte della direzione aziendale al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di anomalie riscontrate nella relativa attività;</li> <li>• la scelta dei fornitori/imprese appaltatrici venga effettuata nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di poter valutare costantemente la sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti tecnici e legali per l'esercizio dell'attività ai medesimi demandata evitando, altresì, che la selezione si basi esclusivamente su ragioni di ordine economico (al fine di evitare il ricorso ad imprese poco qualificate che lavorino sottocosto in virtù dell'utilizzo di metodi illegali);</li> <li>• siano sensibilizzati gli esponenti aziendali sul grado di rischio che le attività svolte comportano;</li> <li>• siano verificate, in via preventiva e nel corso del rapporto, le autorizzazioni dei fornitori/imprese appaltatrici cui venga assegnata l'attività di trasporto (in qualità di appaltatori o subappaltatori) e dei siti di destinazione, sia per le operazioni di smaltimento che per le operazioni di recupero;</li> <li>• siano compilati, in modo corretto e veritiero il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione dei rifiuti, astenendosi dal porre in essere operazioni in falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti), nonché qualsiasi altra documentazione richiesta per legge;</li> <li>• i registri di carico e scarico, i formulari e tutta la documentazione ambientale richiesta per legge siano custoditi accuratamente in apposito archivio presso la sede della Società.</li> </ul>
--	---

#### **I.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale; a titolo esemplificativo, l'OdV sia informato a riguardo di:



- problematiche/esiti non positivi delle attività di monitoraggio periodico relativi alla gestione dei rifiuti;
- innovazioni nei processi di/prodotti che comportino nuovi impatti ambientali.

## **L IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

### **L.1 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)**

I **delitti di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 25-duodecies del Decreto) sono:

- a) **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5);**
- b) **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998).**

### **L.2 Aree a rischio reato**

Di seguito si indicano le aree a potenziale rischio che la Società ha individuato nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale.

<b>DELITTI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE</b>		
<b>Attività Sensibili</b>		<b>Principali modalità esemplificative di reato</b>
<b>1</b>	Gestione degli incarichi per prestazioni d'opera e servizi	<ul style="list-style-type: none"><li>La gestione degli incarichi per prestazioni d'opera e di servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nell'ipotesi in cui la Società si rivolga a soggetti terzi che impiegano lavoratori cittadini di Stati terzi privi del permesso di soggiorno.</li></ul>
<b>2</b>	Selezione e gestione del personale e gestione dei bonus e dei benefit	<ul style="list-style-type: none"><li>La selezione e gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, la Società occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.</li></ul>

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza che le sottoporrà al Consiglio di Amministrazione secondo quanto indicato al paragrafo 3.5 della Parte Generale del presente Modello.

### **L.3 Regole di comportamento e protocolli specifici**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare lo Statuto della Società, i principi e le regole previste dal Codice di Condotta, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede l'obbligo, a carico dei Destinatari, di:

- a) Rispettare le procedure interne in tema di selezione ed assunzione del personale;

- b) Verificare, al momento dell'assunzione, il rispetto dei requisiti di legge, compresa la regolarità dei permessi di soggiorno in caso di persone straniere;
- c) Verificare periodicamente la regolarità dei permessi di soggiorno dei dipendenti della Società, anche attraverso idonea check list che tenga traccia della scadenza dei permessi stessi;
- d) Inserire nei contratti con eventuali fornitori, subappaltatori una clausola volta a disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto, nonché i principi contenuti nel Modello.

In particolare, in aggiunta alle regole generali di comportamento di cui sopra, si prevedono i seguenti principi procedurali specifici.

<b>Protocollo 1</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Gestione degli incarichi per prestazioni d'opera e servizi</b></li> <li><b>Selezione e gestione del personale e gestione dei bonus e dei benefit</b></li> </ul>	
<p><b><i>Gestione degli incarichi per prestazioni d'opera e servizi</i></b></p> <p><b><i>Assunzione e gestione del personale e gestione degli incarichi per prestazioni d'opera e di servizi</i></b></p>	<p><b>È fatto obbligo di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inserire nei contratti di appalto/subappalto con terzi clausole relative alla regolarità dei permessi di soggiorno dei dipendenti della ditta appaltatrice;</li> <li>adottare strumenti per il controllo della regolarità dei permessi di soggiorno dei dipendenti;</li> <li>verificare che i candidati cittadini di paesi terzi: <ul style="list-style-type: none"> <li>siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (non scaduto o revocato o annullato);</li> <li>in caso di permesso di soggiorno scaduto, abbiano presentato richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa (documentata dalla relativa ricevuta postale).</li> </ul> </li> </ul> <p><b>È fatto divieto di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>assumere dipendenti extra-comunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.</li> </ul>

#### **L.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale.

## M DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

### M.1 Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

I **delitti contro la personalità individuale** che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 25-quinquies del Decreto) sono:

- a) **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);**
- b) **Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);**
- c) **Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);**
- d) **Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quarter c.p.);**
- e) **Pornografia virtuale (art- 600-quarter. 1 c.p.);**
- f) **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);**
- g) **Tratta di persone (art. 601 c.p.);**
- h) **Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);**
- i) **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);**
- j) **Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).**

### M.2 Aree a rischio reato

Di seguito si indicano le aree a potenziale rischio che la Società ha individuato nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale.

DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE		
Attività Sensibili		Principali modalità esemplificative di reato
<b>1</b>	Selezione e gestione del personale e gestione dei bonus e dei benefit	<ul style="list-style-type: none"><li>La selezione e gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nel caso in cui, ad esempio, la Società corrisponda ai propri lavoratori una retribuzione sproporzionata per difetto rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato ovvero violi ripetutamente la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie.</li></ul>
<b>2</b>	Gestione degli incarichi per prestazioni d'opera e di servizi	<ul style="list-style-type: none"><li>La gestione degli incarichi per prestazioni d'opera e di servizi potrebbe presentare profili di rischio in reazione ai delitti contro la personalità individuale nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società stipuli contratti con soggetti/società che utilizzano manodopera minorile o lavoratori tenuti in condizione di schiavitù o servitù.</li></ul>

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza che le sottoporrà al

Consiglio di Amministrazione secondo quanto indicato al paragrafo 3.5 della Parte Generale del presente Modello.

### **M.3 Regole di comportamento e protocolli specifici**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare lo Statuto della Società, i principi e le regole previste dal Codice di Condotta, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede l'obbligo, a carico dei Destinatari, di:

- a) garantire il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria ed alle ferie;
- b) garantire una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato;
- c) curare che siano assicurate, all'interno della Società, condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità ed un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- d) verificare che gli orari di lavoro siano applicati nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, in aggiunta alle regole generali di comportamento di cui sopra, si prevedono i seguenti principi procedurali specifici.

<b>Protocollo 1</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Selezione e gestione del personale e gestione dei bonus e dei benefit</b></li><li>• <b>Gestione degli incarichi per prestazioni d'opera e servizi</b></li></ul>	
<b><i>Assunzione e gestione del personale e gestione degli incarichi per prestazioni d'opera e di servizi</i></b>	<b>È fatto obbligo di:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• verificare che gli orari di lavoro siano applicati nel rispetto della normativa vigente;</li><li>• garantire che siano corrisposte retribuzioni conformi:<ul style="list-style-type: none"><li>- ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;</li><li>- alla quantità e qualità del lavoro prestato;</li><li>- alla normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria ed alle ferie;</li></ul></li><li>• nel caso in cui siano affidati servizi in appalto, sia svolta opportuna attività di qualifica del soggetto terzo (ad es. tramite richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva, del piano delle misure adottate per la sicurezza dei lavoratori, ecc.);</li><li>• verificare la regolarità retributiva e contributiva dei lavoratori delle controparti mediante verifiche, anche a campione, dei contratti di lavoro o del Libro Unico del Lavoro.</li></ul> <b>È fatto divieto di:</b>
<b><i>Gestione degli incarichi per prestazioni d'opera e servizi</i></b>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, ecc.;</li> <li>• corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</li> <li>• violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</li> <li>• sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</li> </ul>
--	---

#### **M.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale.

## **N REATI TRIBUTARI E REATI DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI**

### **N.1 Reati tributari (25-quinquiesdecies del Decreto) e reati di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (25-octies.1 del Decreto)**

I **reati tributari** che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'Ente ex art. 25-quinquiesdecies del Decreto, sono i seguenti:

- a) **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);**
- b) **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);**
- c) **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);**
- d) **occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);**
- e) **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);**
- f) **dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000).**
- g) **omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);**
- h) **indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000).**

I **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori** che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'Ente ex art. 25-octies.1 del Decreto, sono i seguenti:

- a) **indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);**
- b) **detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);**
- c) **frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;**
- d) **Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).**

### **N.2 Aree a rischio reato**

Le potenziali aree a rischio reato che la Società ha individuato nell'ambito dei reati tributari e dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori sono quelle relative a:

<b>REATI TRIBUTARI E DEI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI</b>	
<b>Attività Sensibili</b>	<b>Principali modalità esemplificative di reato</b>

1	Predisposizione del bilancio, tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali e gestione della fiscalità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La predisposizione del bilancio, la tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di occultamento di documenti contabili nell'ipotesi in cui, ad esempio, il legale rappresentante della Società, al fine di evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, occulti i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, così da non consentire alle Autorità fiscali la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari della Società.</li> <li>• La predisposizione del bilancio, la tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società registri in contabilità fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, da utilizzare in dichiarazione fiscale al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</li> <li>• La predisposizione del bilancio, la tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, nel caso in cui, ad esempio, la Società indichi in bilancio poste simulate supportate da documenti falsi, al fine di poter indicare in dichiarazione elementi passivi fittizi o elementi attivi inferiori a quelli reali ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</li> <li>• La gestione della fiscalità potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici nell'ipotesi in cui il soggetto attivo utilizzi nella stessa dichiarazione annuale differenti tipologie di elementi passivi fittizi, sulla base, quindi, dell'annotazione tanto di fatture per operazioni inesistenti, che dell'impiego di altri documenti, anch'essi rappresentativi di una falsa realtà contabile.</li> <li>• La gestione della fiscalità potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione alla commissione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, nel caso in cui, ad esempio, la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indichi nelle dichiarazioni elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.</li> </ul>
2	Gestione delle operazioni societarie (aumento o riduzione del capitale, conferimenti, ripartizione di utili,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La gestione delle operazioni societarie e la gestione delle attività assembleari potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte nell'ipotesi in cui, ad esempio, il rappresentante legale effettui delle operazioni simulate o a valori non congrui, al fine di sottrarre e/o rendere inattaccabili i cespiti</li> </ul>



	operazioni sul capitale della controllante/delle controllate, fusioni e scissioni) e gestione delle attività assembleari	<p>patrimoniali, impedendone l'aggressione da parte delle Autorità Fiscali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione delle operazioni societarie e la gestione delle attività assembleari potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di evadere le imposte si compia una fraudolenta cessione di quote sociali o siano compiute operazioni di svalutazione del valore delle partecipazioni societarie o di altri attivi aziendali.</li> <li>La gestione delle operazioni societarie e la gestione delle attività assembleari potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori nel caso in cui, ad esempio, la Società trasferisca fittiziamente la titolarità o disponibilità di quote societarie a terzi al fine di eludere l'applicazione della confisca, del sequestro o di altre misure di prevenzione patrimoniali, anche ove il procedimento di prevenzione non sia ancora stato avviato.</li> </ul>
<b>3</b>	Gestione delle attività commerciali	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione delle attività commerciali potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati tributari nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società emetta una nota di credito fittizia al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.</li> </ul>
<b>4</b>	Selezione dei fornitori, consulenti (inclusi opinion leader), partner commerciali, key account manager e gestione dei relativi rapporti	<ul style="list-style-type: none"> <li>La selezione dei fornitori, consulenti (inclusi opinion leader), partner commerciali, key account manager e gestione dei relativi rapporti potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati tributari nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto, al fine di ottenere un vantaggio fiscale illecito per la Società, nell'ambito di un rapporto di fornitura e/o appalto proceda alla registrazione in contabilità di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti.</li> </ul>
<b>5</b>	Selezione e gestione del personale e gestione dei bonus e dei benefit	<ul style="list-style-type: none"> <li>La selezione e gestione del personale, con particolare riferimento alla determinazione delle retribuzioni, potrebbe presentare ad esempio profili di rischio in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici nell'ipotesi in cui, al fine di evadere le imposte, sia accordato ad un dipendente della Società uno stipendio inferiore rispetto a quello indicato nella certificazione contabilizzata e utilizzata per la deduzione del relativo costo.</li> <li>La gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società utilizzi indebitamente, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti al fine di ottenere un vantaggio illecito per la Società.</li> </ul>

<b>6</b>	Gestione degli incarichi per prestazioni d'opera e di servizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione degli incarichi per prestazioni d'opera e di servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati tributari nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società proceda alla registrazione in contabilità di fatture relative alla prestazione di un servizio nell'ambito di operazioni in tutto o in parte inesistenti.</li> </ul>
<b>7</b>	Gestione di convegni	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione del credito potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società, sulla base di documenti rappresentativi di una falsa realtà contabile, effettui la svalutazione del credito o l'imputazione di perdite su crediti pur in assenza dei requisiti previsti dal legislatore.</li> </ul>
<b>8</b>	Gestione del contenzioso e delle problematiche connesse, inclusa la gestione del credito	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione del credito potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società, sulla base di documenti rappresentativi di una falsa realtà contabile, effettui la svalutazione del credito o l'imputazione di perdite su crediti pur in assenza dei requisiti previsti dal legislatore.</li> </ul>
<b>9</b>	Gestione di liberalità (donazioni e sponsorizzazioni) e omaggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione di liberalità e omaggi potrebbe presentare profili di rischio per la configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, ad esempio, sia possibile inserire in contabilità, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e conseguentemente il rappresentante legale indichi nella dichiarazione fiscale elementi passivi fittizi.</li> </ul>
<b>10</b>	Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza potrebbe presentare profili di rischio per la configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti per operazioni inesistenti, ad esempio, nell'ipotesi in cui, al fine di evadere le imposte, si proceda all'emissione di note a fronte di spese non sostenute (in tutto o in parte) e, conseguentemente, il rappresentante legale indichi nella dichiarazione fiscale elementi passivi fittizi.</li> </ul>
<b>11</b>	Gestione della liquidità e dei flussi finanziari	<ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione della liquidità e dei flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società contabilizzi fatture in misura inferiore rispetto al pagamento ricevuto, col fine di creare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto.</li> <li>La gestione della liquidità e dei flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società utilizzi indebitamente, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, o comunque ogni altro strumento di pagamento</li> </ul>

		diverso dai contanti al fine di ottenere un vantaggio illecito per la Società.
--	--	--

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto indicato al paragrafo 3.5 della Parte Generale del presente Modello.

### N.3 Regole di comportamento e protocolli specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole previste dallo Statuto sociale, i principi dettati dal Codice di Condotta, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'obbligo, a carico dei Destinatari delle predette attività sensibili, di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali. A questo proposito, è fatto espresso divieto di:

- a) porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione fiscale della Società;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione fiscale della Società;
- c) alterare o distruggere documenti ed informazioni contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- d) presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà.

In aggiunta alle regole generali di comportamento di cui sopra, si prevedono i seguenti principi procedurali specifici:

<b>Protocollo 1</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Predisposizione del bilancio, tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali e gestione della fiscalità</b></li> </ul>	
<b>Gestione Operativa</b>	<p>Oltre ai principi di comportamento contenuti nel <b>Protocollo 1</b> della <b>Parte Speciale E</b>, cui si rimanda, è <b>fatto obbligo</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali;</li> <li>assicurare che gli adempimenti fiscali siano eseguiti o supportati da professionisti qualificati;</li> <li>garantire un'adeguata e tempestiva formazione del personale preposto alla gestione della fiscalità sulle principali novità normative in materia fiscale;</li> <li>garantire il corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• improntare i rapporti con le Autorità fiscali alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice di Condotta. I Destinatari devono pertanto dare sollecita esecuzione alle prescrizioni delle medesime Autorità ed agli adempimenti richiesti;</li> <li>• assicurare che la documentazione da inviare alle Autorità fiscali sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;</li> <li>• effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nel tempo vigenti nei confronti delle Autorità fiscali;</li> <li>• nel caso in cui la documentazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (studi professionali, ad esempio), di garantire che i rapporti con i consulenti esterni che supportano la Società predette attività siano regolati mediante contratto scritto contenente idonea clausola 231.</li> </ul>
--	---

<b>Protocollo 2</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gestione delle operazioni societarie (aumento o riduzione del capitale, conferimenti, ripartizione di utili, operazioni sul capitale della controllante, fusioni e scissioni);</b></li> </ul>	
<b>Gestione operativa</b>	Si rimanda al <b>Protocollo 2</b> della <b>Parte Speciale E</b> .

<b>Protocollo 3</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gestione delle attività commerciali</b></li> <li>• <b>Selezione dei fornitori, consulenti (inclusi opinion leader), partner commerciali, key account manager e gestione dei relativi rapporti</b></li> <li>• <b>Selezione e gestione del personale e gestione dei bonus e dei benefit</b></li> <li>• <b>Gestione degli incarichi per prestazioni d'opera e di servizi</b></li> <li>• <b>Gestione di convegni</b></li> <li>• <b>Gestione del contenzioso e delle problematiche connesse, inclusa la gestione del credito</b></li> <li>• <b>Gestione di liberalità (donazioni e sponsorizzazioni) e omaggi</b></li> <li>• <b>Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza</b></li> <li>• <b>Gestione della liquidità e dei flussi finanziari</b></li> </ul>	
<b>Gestione delle attività commerciali</b>	Si rimanda al <b>Protocollo 1</b> della <b>Parte Speciale A</b>

<b><i>Selezione dei fornitori, consulenti (inclusi opinion leader), partner commerciali, key account manager e gestione dei relativi rapporti</i></b>	Si rimanda al <b>Protocollo 3</b> della <b>Parte Speciale A</b>
<b><i>Gestione della liquidità e dei flussi finanziari</i></b>	Si rimanda al <b>Protocollo 10</b> della <b>Parte Speciale A</b>
<b><i>Gestione degli incarichi per prestazioni d'opera e di servizi</i></b>	Si rimanda al <b>Protocollo 4</b> della <b>Parte Speciale E</b>
<b><i>Gestione di convegni</i></b>	Si rimanda al <b>Protocollo 6</b> della <b>Parte Speciale A</b>
<b><i>Gestione del contenzioso e delle problematiche connesse, inclusa la gestione del credito</i></b>	Si rimanda al <b>Protocollo 7</b> della <b>Parte Speciale A</b>
<b><i>Gestione di liberalità (donazioni e sponsorizzazioni) e omaggi</i></b>	Si rimanda al <b>Protocollo 10</b> della <b>Parte Speciale A</b>
<b><i>Gestione consulenti, fornitori, partner commerciali, key account manager</i></b>	Si rimanda al <b>Protocollo 2</b> della <b>Parte Speciale A</b>
<b><i>Selezione e gestione del personale e gestione dei bonus e dei benefit</i></b>	Si rimanda al <b>Protocollo 5</b> della <b>Parte Speciale A</b>
<b><i>Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza</i></b>	Si rimanda al <b>Protocollo 9</b> della <b>Parte Speciale A</b>

#### **N.4 Flussi informativi verso l'Organismi di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*quinqüesdecies* e dell'art. 25-*octies.1* del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale.

\*\*\*\*\*

**Allegato A:** Elenco Reati Presupposto

**Becton Dickinson Rowa  
Italy S.r.l.**

---

**ALLEGATO A**

**Elenco reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001**

---

## Elenco delle famiglie di Reato presupposto

<b>Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.</b>	4
<b>Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b>	6
<b>Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata</b>	9
<b>Art. 25 - Peculato, concussione, indebita destinazione di denaro o cose mobili, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</b>	14
<b>Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</b>	17
<b>Art. 25-bis.1 - Delitti contro l’industria e il commercio</b>	19
<b>Art. 25-ter - Reati societari</b>	20
<b>Art. 25-quater - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali</b>	24
<b>Art. 25-quater.1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b>	29
<b>Art. 25-quinquies – Delitti contro la personalità individuale</b>	30
<b>Art. 25-sexies - Reati di abuso di mercato</b>	33
<b>Art. 187-quinquies TUF - Altre fattispecie in materia di abusi di mercato</b>	34
<b>Art. 25-septies - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro</b>	34
<b>Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</b>	34
<b>Art. 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</b>	36
<b>Art. 25-octies.1, comma 2 - Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</b>	37
<b>Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d’autore</b>	37
<b>Art. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria</b>	41
<b>Art. 25-undecies - Reati ambientali</b>	41
<b>Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</b>	56
<b>Art. 25-terdecies - Razzismo e xenofobia</b>	57
<b>Art. 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</b>	58
<b>Art. 25-quinquesdecies - Reati tributari</b>	58
<b>Art. 25-sexiesdecies – Contrabbando</b>	61



<b>Art. 25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale .....</b>	<b>72</b>
<b>Art. 25-duodevicies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici .....</b>	<b>74</b>
<b>Art. 12, L. n. 9/2013 - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva] .....</b>	<b>74</b>
<b>L. n. 146/2006 - Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale].....</b>	<b>76</b>

**Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.**

▪ **Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)**

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

▪ **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96<sup>3</sup> si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

▪ **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p)**

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità;
- 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5;
- 2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2ter.

▪ **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

▪ **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

- **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

- **Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)**

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.

- **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)**

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

- **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

## **Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

### **▪ Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)**

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

### **▪ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

### **▪ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

### **▪ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia, si procede

d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;
- 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

▪ **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

▪ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

▪ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater.1* c.p.)**

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinquies* c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

- **Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)**

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

- **Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)**

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

- **Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)**

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635- bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

#### **Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata**

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601- bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della L. 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

- **Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere

delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

#### ▪ **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)**

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

#### ▪ **Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)**

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.



- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n.162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

- **Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per

sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)**

#### **Art. 1 L. 895/1967**

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.

-----

#### **AGGIORNAMENTO (1)**

*Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 1, primo comma, le parole: "la multa da euro 413 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 10.000 euro a 50.000 euro"".*

#### **Art. 2. L. 895/1967**

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

-----

#### **AGGIORNAMENTO (1)**

*Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 2, primo comma, le parole: "la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 3.000 euro a 20.000 euro"".*

#### **Art. 2-bis. L. 895/1967**

Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni ((in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica)) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.

#### **Art. 3. L. 895/1967**

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi

o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, e' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

-----

#### **AGGIORNAMENTO (5)**

*Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) che "all'articolo 3, primo comma, le parole: "e con la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro"".*

#### **Art. 4. L. 895/1967**

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 200.000 a lire 2 milioni.

Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:

- a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
- b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter, del codice penale;
- c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

-----

#### **AGGIORNAMENTO (1)**

*Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera d) che "all'articolo 4, primo comma, le parole: " e con la multa da euro 206 a euro 2065" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro"".*

#### **Art. 6. L. 895/1967**

Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni.

#### **Art. 23. L. 110/1975**

Sono considerate clandestine:

- 1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;
- 2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11;

È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.

La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11.

Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.

Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del

precedente articolo 11.

-----

#### AGGIORNAMENTO (1)

*Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera o)) che "all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- 1) al secondo comma, le parole: "e con la multa da euro 206 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro";*
- 2) al terzo comma, le parole: "e con la multa da euro 103 a euro 1032" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro";*
- 3) al quarto comma, le parole: "e la multa da euro 154 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro".*

### **Art. 25 - Peculato, concussione, indebita destinazione di denaro o cose mobili, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione**

#### ▪ **Concussione (art. 317 c.p.)**

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

#### ▪ **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

#### ▪ **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)**

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

#### ▪ **Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

#### ▪ **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, c.p.)**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

#### ▪ **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino

a tre anni.

▪ **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

▪ **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

▪ **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

▪ **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-Bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-*quater*) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali;

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.

▪ **Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

▪ **Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

▪ **Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-*bis* c.p.)**

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Aggiornato alla data del 15 novembre 2024 (ultimo provvedimento inserito: Legge 14 novembre 2024, n. 166) 17/80 La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

▪ **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

**Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

▪ **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)**

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

▪ **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)**

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;
- 5) la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

▪ **Alterazione di monete (art. 454 c.p.)**

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

▪ **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

▪ **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

- **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi.

- **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)**

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

- **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)**

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

**Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**



## **Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio**

### **▪ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

### **▪ Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

### **▪ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

### **▪ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

### **▪ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

### **▪ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

### **▪ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di

proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)**

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

## **Art. 25-ter - Reati societari**

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

▪ **Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)**

- 1) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
- 2) Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
- 3) La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

▪ **Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

▪ **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

▪ **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o

sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)**

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della L. 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs.

24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis)**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

- **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs.**

**19/2023)**

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

**Art. 25-quater - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali**

▪ **Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)**

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento.

▪ **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)**

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

▪ **Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

▪ **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)**

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

▪ **Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)**

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-

sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

- **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)**

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

- **Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)**

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

- **Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)**

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

- **Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

- **Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)**

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- **Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)**

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

#### ▪ **Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

#### ▪ **Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)**

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

#### ▪ **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)**

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione



da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

- **Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

- **Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)**

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

- **Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)**

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

- **Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)**

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.

- **Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)**

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

▪ **Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

▪ **Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)**

Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

▪ **Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)**

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.

▪ **Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)**

Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

- a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;
- b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;
- c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;
- d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione.

Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.

Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

▪ **Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)**

Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

▪ **Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)**

Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
- b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

2.(a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;

(b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

1. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).

2. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.

3. Commette altresì un reato chiunque:

- (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;
- (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;
- (c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
  - i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o
  - ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo o
  - iii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

**Art. 25-quater.1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)**

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.

## **Art. 25-quinquies – Delitti contro la personalità individuale**

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- **Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)**

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

- **Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)**

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- i. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero

- produce materiale pornografico;
- ii. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

#### ▪ **Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater*)**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

#### ▪ **Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.)**

Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

#### ▪ **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.)**

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

#### ▪ **Tratta di persone (art. 601 c.p.)**

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato,

trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

#### ▪ **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

#### ▪ **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- i) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- ii) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- ii. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- iii. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- iv. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- v. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

#### ▪ **Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)**

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave

reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

## **Art. 25-sexies - Reati di abuso di mercato**

### **▪ Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998)**

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014<sup>1054</sup>. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

### **▪ Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)**

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

**Art. 187- *quinquies* TUF - Altre fattispecie in materia di abusi di mercato**

- **Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)**

Non è consentito:

1. abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
2. raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
3. comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

- **Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)**

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

**Art. 25-septies - *Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro***

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

- **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

**Art. 25-octies - *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza***



### ***illecita, nonché autoriciclaggio***

#### **▪ Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-*bis*).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

#### **▪ Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

#### **▪ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648- *bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

#### **▪ Autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.)**

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

### **Art. 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori**

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)**

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

- **Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

- **Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

### **Art. 25-octies.1, comma 2 - Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni».

### **Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

- **Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis)**

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- e) (soppresso)
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

- **Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3)**

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

- **Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1)**

- a. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

- **Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2)**

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64- quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

- **Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art.171-ter L. n. 633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]**

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione

di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- *quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-*bis* del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale;

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

▪ **Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* L. n. 633/1941)**

1. La pena di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti

medesimi;

- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2, della presente legge.

- **Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* L. n.633/1941)**

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

**Art. 25-*decies* - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

**Art. 25-*undecies* - Reati ambientali**

- **Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)**

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

((Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi)).

- **Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e

conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

#### ▪ **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.)**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

#### ▪ **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

((La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze))

#### ▪ **Impedimento del controllo (art. 452-*septies* c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

#### ▪ **Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)**

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

#### ▪ **Omessa bonifica (art. 452-*terdecies* c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro



80.000)

▪ **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ((art. 452-quaterdecies c.p.)**

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

(Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:  
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.))

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

▪ **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

▪ **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

▪ **Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)**

Art. 1

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto

certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

## Art. 2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un

Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

#### Art. 3-bis

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

#### Art. 6

1. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con

l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:

- a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;
  - b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma
2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-*bis*, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.

**▪ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n. 152/2006, art. 137)**

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della L. n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

▪ **Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-bis)**

1. ((Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.))

2. ((I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.))

3. ((Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.))

▪ **Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-TER)**

1.

((Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.))

2.

((La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;  
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;  
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.))

3.

((I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.))

▪ **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. n.152/2006, art. 256)**

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

((Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.))

a)

((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116))

.

b)

((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116))

.

1-bis.

((La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.))

1-ter.

((Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.))

1-quater.

((Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.))

2.

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116))

.

3.

((Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento

di rifiuti pericolosi.))

3-bis.

((La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.))

3-ter.

((Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.))

«4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b)»;

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena

((dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro))

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

#### ▪ **Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 256-bis)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2.

((Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono

commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.))

3.

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116))

.

3-bis.

((La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:  
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;  
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.  
La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.))

3-ter.

((Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.))

4. La pena è aumentata di un terzo se

((i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi))

in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6.

((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116))

. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

#### ▪ **Bonifica dei siti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257)**

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non



punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

▪ **Spedizione illegale di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 259)**

1.

((Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.))

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

**Art. 259-bis - Aggravante dell'attività di impresa**

Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

▪ **(Delitti colposi in materia di rifiuti) (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-ter)**

((Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.))

▪ **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. n.152/2006, art. 258)**

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria ((da quattromila a ventimila euro))

. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.ù

2-bis.

((All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.))

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità

lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

4-bis.

((Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.))

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

- **False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 260-bis)**

I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne

impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento egli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

#### ▪ **Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)**

(Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices,) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7,) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8,) Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.

All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della L. 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

#### ▪ **Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

#### ▪ **Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità

delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

▪ **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)**

Art. 3

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179).

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

**Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

▪ **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per

- procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

▪ **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)**

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

**Art. 25- terdecies - Razzismo e xenofobia**

▪ **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

**Art. 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

▪ **Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

▪ **Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989)**

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, comunque, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero- Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

**Art. 25-quinquesdecies - Reati tributari**



- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)**

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

1. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)**

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)**

- 1) È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- 2) Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

▪ **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)**

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

▪ **Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)**

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
  - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.
- 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
- 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).

▪ **Omissa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)**

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

- 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omissa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (1).

▪ **Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)**

- 1) È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
- 2) È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2bis) La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

## **Art. 25- *sexiesdecies* – Contrabbando**

### **▪ Contrabbando per omessa dichiarazione (Art. 78 D.Lgs. 141/2024)**

È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

- a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
- b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

### **▪ Contrabbando per dichiarazione infedele (Art. 79. D.Lgs. 141/2024)**

Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

### **▪ Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (Art. 80. D.Lgs. 141/2024)**

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

- a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
- b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
- c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

- a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
- b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

### **▪ Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (Art. 81 D.Lgs. 141/2024)**

Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

### **▪ Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 82**

## **D.Lgs. 141/2024)**

Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

### **▪ Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (Art. 83 D.Lgs. 141/2024)**

Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

### **▪ Contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 84 D.Lgs. 141/2024)**

1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

- a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;
- b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

### **▪ Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 85 D.Lgs. 141/2024)**

1. Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

### **▪ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 86 D.Lgs. 141/2024)**

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

#### ▪ **Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (Art. 87 D.Lgs. 141/2024)**

Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.

#### ▪ **Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 88 D.Lgs. 141/2024)**

1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;

b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.

3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

#### ▪ **Recidiva nel contrabbando (Art. 89 D.Lgs. 141/2024)**

1. Colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno.

2. Se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione di cui al comma 1 è aumentata dalla metà a due terzi.

3. Quando non ricorrono le circostanze previste nel presente articolo, la recidiva nel contrabbando è

regolata dal codice penale.

▪ **Contrabbando abituale (Art. 90 D.Lgs. 141/2024)**

È dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta una condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato in via definitiva per tre contrabbandi, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a euro 30.000.

▪ **Contrabbando professionale (Art. 91 D.Lgs. 141/2024)**

1. Chi, dopo avere riportato quattro condanne in via definitiva per delitto di contrabbando, riporta una condanna per un altro delitto di contrabbando è dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nell'articolo 133, secondo comma, del codice penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

▪ **Contrabbando abituale o professionale secondo il Codice penale (Art. 92 D.Lgs. 141/2024)**

1. Gli effetti della dichiarazione di abitualità e di professionalità nel contrabbando sono regolati dall'articolo 109 del codice penale. Le disposizioni degli articoli 90 e 91 non pregiudicano l'applicazione degli articoli 102 e 105 del codice penale, quando ricorrono le condizioni ivi previste.

▪ **Delle misure di sicurezza patrimoniale – Confisca (art.94 D. Lgs. 141/2024)**

1. Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

4. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale.

5. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

▪ **Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando (art.95 D. Lgs. 141/2024)**

I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili, ivi incluse le formalità doganali, se necessarie, sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

3. L'Agenzia, prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale o alla distruzione dei beni mobili di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 6, deve chiedere preventiva autorizzazione all'autorità giudiziaria competente che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Nel caso di dissequestro di merci deperibili rientranti tra i beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente diritto è corrisposta una indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.

5. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso.

6. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento o di assegnazione ai sensi dei commi 1 e 5, i beni, qualora ne siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, sono ceduti ai fini della loro distruzione. In caso di distruzione, la cancellazione dei beni dai pubblici registri è esente da qualsiasi tributo o diritto.

7. Gli uffici dell'Agenzia, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la distruzione, in coerenza con la disciplina unionale e nazionale in materia di contratti pubblici.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

**▪ Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. 504/1995)**

1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:
  - a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
  - b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa ;
  - c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
  - d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
  - e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
  - f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
  - g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.
2. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a ) e d ) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e ), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.
3. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento [, salvo che venga fornita prova contraria]. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.
4. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa
5. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento

di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa

6. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.

▪ **Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. 504/1995)**

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

3. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.

4. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:

a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;

b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.

5. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.

▪ **Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi (art. 40-ter D.Lgs. 504/1995)**

1. Se i fatti previsti dall'articolo 40-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

▪ **Circostanze attenuanti (art. 40-quater D.Lgs. 504/1995)**

Le pene previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di



risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

▪ **Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40- quinquies D. Lgs. 504/1995)**

1. Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.
2. Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.
3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64.

▪ **Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati (art. 40- sexies D. Lgs. 504/1995)**

Ove, all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici, sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, dal competente organo dell'Amministrazione finanziaria, la chiusura dell'esercizio presso il quale è stata riscontrata la violazione ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio stesso per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese.

2. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a due mesi.
3. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.
4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso amministrativo.
5. L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o del provvedimento di chiusura, di cui ai commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

▪ **Fabbricazione clandestina di alcole di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. 504/1995)**

1. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.
2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.
3. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.
4. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la

contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

5. Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.

▪ **Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. 504/1995)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

▪ **Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. 504/1995)**

1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

- a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento [salvo che venga fornita prova contraria].

3. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.

4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

▪ **Confisca (art. 44 D.Lgs. 504/1995)**

1. I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, ((40-bis,)) 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale.

1-bis. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne

((costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato

1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca è sempre disposta.

1-quater. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel massimo, a cinque anni, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

▪ **Destinazione di beni sequestrati o confiscati (art. 44-bis D.Lgs. 504/1995)**

1. I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia di contrasto alle violazioni di cui agli articoli 40-bis e 40-ter,

sono affidati dalle autorità competenti in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

3. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 95, commi 3, 4, 6, 7 e 8, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Nel caso di violazioni punite con la sanzione amministrativa, i provvedimenti per i quali, in base al predetto articolo 95, è competente l'autorità giudiziaria sono adottati dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione è stata accertata.

▪ **Custodia, distruzione, vendita e campionatura delle cose sequestrate o confiscate (art. 44-ter D.Lgs. 504/1995)**

. Fermo quanto previsto dall'articolo 44-bis, nei casi di violazioni di cui agli articoli 40-bis e 40-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 118 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111.

▪ **Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. 504/1995)**

1. Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

2. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

▪ **Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. 504/1995)**

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

- a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza;
- b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

2. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

3. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

▪ **Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47 D.Lgs. 504/1995)**

Per le deficienze riscontrate nella verifica dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con  
((la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000))

Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.

2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.

3. Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione è applicata con riguardo all'imposta relativa all'intera quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto irrimediabilmente o distrutto.

5. Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa

((prevista dall'articolo 96, commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, calcolata sulla somma indebitamente restituita o richiesta in restituzione

5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.

▪ **Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa (art. 48 D.Lgs. 504/1995)**

1. Chiunque esercita un deposito di prodotti energetici, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell'art. 25, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1032 euro a 5164 euro. La stessa sanzione si applica all'esercente di depositi di prodotti alcolici non denunciati a norma dell'art. 29.

2. Se nella verifica dei depositi e degli impianti o degli apparecchi indicati nel comma 1 si riscontrano eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate dalla prescritta documentazione, in aggiunta al pagamento del tributo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro. Se l'eccedenza riscontrata non supera l'uno per cento rapportato alla quantità estratta nel periodo preso a base della verifica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 54 euro a 929 euro.

3. Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrate nel periodo preso a base della verifica:

a) degli oli combustibili non superiori all'uno per cento della quantità estratta, presso i depositi liberi per uso commerciale;

b) dei carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, presso gli impianti e gli apparecchi di distribuzione automatica.

4. L'esercente degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa che effettua la consegna dei prodotti agevolati senza l'osservanza delle formalità prescritte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

5. La sanzione di cui al comma 4 si applica anche nei confronti dell'esercente che apporta modifiche agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nei casi in cui è prescritta.

▪ **Irregolarità nella circolazione (art. 49 D.Lgs. 504/1995)**

1. I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo spediteore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.

Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti, in misura non superiore all'uno per cento, se in più, o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno.

4. Nei casi di irregolare predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione, diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo spediteore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti.

5. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresì, per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa è calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2.

6. Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.

7. Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarità relative alla documentazione prescritta ai fini della circolazione del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.

▪ **Inosservanza di prescrizioni e regolamenti (art. 50 D.Lgs. 504/1995)**

1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro.

2. La tenuta della contabilità e dei registri si considera irregolare quando viene accertata una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore ai cali e alle perdite di cui all'art. 4. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo annuo consentito per i singoli carburanti, riferito alle

erogazioni effettuate nel periodo preso a base della verifica; per i depositi commerciali di gasolio si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la differenza supera il 3 per mille delle quantità di gasolio assunte in carico nel periodo preso a base della verifica.

3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque esercita le attività senza la prescritta licenza fiscale, ovvero ostacola, in qualunque modo, ai militari della Guardia di finanza ed ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, l'accesso nei locali in cui vengono trasformati, lavorati, impiegati o custoditi prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo che il fatto costituisca reato.

4. L'estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo la revoca della licenza di cui all'art. 5, comma 2, è considerata, agli effetti sanzionatori, tentativo di sottrarre al pagamento dell'imposta il quantitativo estratto, ancorché destinato ad usi esenti od agevolati.

▪ **Obbligazione civile dell'esercente per la sanzione pecuniaria inflitta a persona dipendente (art. 50 D.Lgs. 504/1995)**

Nei reati previsti dal presente capo, l'esercente o il vettore è obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare della pena pecuniaria inflitta al condannato, se questi è persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorità, direzione o vigilanza e risulti insolubile.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle amministrazioni dello Stato.

**Art. 25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale**

▪ **Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)**

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

▪ **Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)**

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.

▪ **Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

▪ **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)**

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

▪ **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)**

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

▪ **Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)**

Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

▪ **Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)**

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

▪ **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)**

Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di

condanna.

▪ **Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.)**

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- i. chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- ii. chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- iii. chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- iv. chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

**Art. 25-*duodevicies* - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**

▪ **Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

▪ **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

**Art. 12, L. n. 9/2013 - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]**

▪ **Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)**

Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze



medicinali.

- **Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)**

Chiunque, senza essere concorso nei reati previsti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

- **Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)**

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

- **Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)**

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

- **Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)**

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

**L. n. 146/2006 - Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]**

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico.

Nei casi previsti dai commi 1 e 3, è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione

delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

▪ **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della L. 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della L. 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 86 D. Lgs. 141/2024)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

- **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

- **Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso

## **Art. 544, L. n. 82/2025- Delitti contro gli animali**

- **Uccisione di animali (Art. 544-bis)**

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione ((da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000)).

Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

- **Maltrattamento di animali (Art. 544-ter)**

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione (da sei mesi a due anni e) con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo (e al secondo) comma deriva la morte dell'animale.

- **Spettacoli o manifestazioni vietati (Art. 544-quater)**

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione (da sei mesi a due anni e) con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo (e al secondo) comma deriva la morte dell'animale.

- **Divieto di combattimento tra animali (Art. 544-quinquies)**

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione (da due a quattro anni) e con la

multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti (, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma).

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

- **Uccisione o danneggiamento di animali altrui (Art. 638)**

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.